

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 41

mercoledì, 9 ottobre 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 25 settembre 2019, n. 71

Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” di cui all’articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014. pag. 8

- Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare del 18 settembre 2019, n. 1637

In merito all’emissione di elementi radioattivi da parte delle centrali geotermoelettriche. ” 12

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare del 18 settembre 2019, n. 1693

In merito al piano di ridimensionamento della Sala di comando e controllo della circolazione ferroviaria di via Quarantola, Pisa, elaborato da Rete Ferroviaria Italiana. ” 12

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare del 18 settembre 2019, n. 1765

In merito alla presenza di Microcistina nel lago di Massaciuccoli e al monitoraggio delle acque del bacino. ” 13

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare del 18 settembre 2019, n. 1858

In merito alla qualità delle acque del fosso Lavello, situato nel Comune di Massa. ” 14

- Mozioni

MOZIONE 25 settembre 2019, n. 1830

In merito al sostegno alle iniziative locali per la valorizzazione dell’agione della Val di Chiana. ” 16

MOZIONE 24 settembre 2019, n. 1945

In merito alle prospettive della Cooperativa Agricola di Legnaia, con particolare riferimento ai livelli occupazionali interessati. ” 16

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti**

DECRETO 3 ottobre 2019, n. 148

Commissione regionale per la qualità e la sicurezza delle strutture sanitarie. Nomina della Sezione per l’accreditamento sociale integrato. ” 18

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1187

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 63 L.R. 10/2010. Espressione del parere regionale nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale relativo al “Progetto di adeguamento alle BAT (migliori tecniche disponibili) della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze”. Proponente: Nuovo Pignone S.r.l. ” 19

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1194

Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni. ” 23

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1196

L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). ” 31

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1197

Modifiche al nomenclatore regionale sulla procre-

azione medicalmente assistita e sulla preservazione della fertilità. " 53

**CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 4 settembre 2019, n. 84

Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana - Consiglio regionale. " 60

**CONSIGLIO REGIONALE
- Dirigenza-Decreti**

Direzione Generale Segretariato Generale del Consiglio Regionale

DECRETO 26 settembre 2019, n. 744

Modifica assetto organizzativo del Consiglio regionale. Costituzione due Settori e nomina dei relativi dirigenti. " 72

**GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità**

DECRETO 16 settembre 2019, n. 15050
certificato il 17-09-2019

Dismissione di area marginale della SP408 "di Montevarchi" dal km. 10+150 al km. 10+400 circa in loc. Piana nella nel Comune di Gaiole in Chianti (SI). " 81

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 27 settembre 2019, n. 15803
certificato il 27-09-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla modifica dell'impianto di depurazione esistente di Viareggio, Comune di Viareggio (LU). Proponente: GAIA S.p.A. Provvedimento conclusivo. " 83

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità**

DECRETO 27 settembre 2019, n. 15843
certificato il 30-09-2019

Declassificazione a strada comunale di tratto della S.P. 22 "Sovana" nel centro abitato del capoluogo del comune di Sorano (GR). " 93

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

DECRETO 30 settembre 2019, n. 15906
certificato il 30-09-2019

Attribuzione incarichi dirigenziali Direzione Difesa del suolo e protezione Civile. " 97

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 1 ottobre 2019, n. 16015
certificato il 02-10-2019

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo al progetto di "Dismissione e ricostruzione di un invaso artificiale con argine in terra ad uso irriguo" da realizzarsi in località Gabbiano, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI). Proponente: BERINGER BLASS ITALIA srl. Provvedimento conclusivo. " 98

DECRETO 1 ottobre 2019, n. 16025
certificato il 02-10-2019

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di una "scogliera di protezione del lungomare in sinistra del moletto denominato del Pesce" nel comune di Marciana Marina (LI). Proponente: Comune di Marciana Marina. Provvedimento conclusivo. " 108

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 3 ottobre 2019, n. 16124
certificato il 03-10-2019

LRT 3/94 - Art. 17 bis - ZRV Banditella nel Comune di Magliano in Toscana (GR) - Istituzione definitiva. " 112

DECRETO 3 ottobre 2019, n. 16125
certificato il 03-10-2019

LRT 3/94 - Art. 17 bis - ZRV Cupi nel Comune di Magliano in Toscana (GR) - Istituzione definitiva. " 115

- Decisioni

DECISIONE 1 ottobre 2019, n. 14

Relazione al Consiglio Regionale per l'anno 2019, concernente lo stato di attuazione della l.r. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005". " 118

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Mustaiò Roselle nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 083/2008. " 145

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Pantanella nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. Pratica n. 1621/2019. " 145

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Pianetti di Montemerano nel Comune di Manciano (GR), per uso agricolo. Pratica n. 2751/2019. " 145

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. San Donato nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3441/2019. " 146

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Mustaiò Roselle nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3450/2019. " 146

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Mustaiò Roselle nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3462/2019. " 147

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente LINEA HOUSE S.R.L. Pratica n. 34261. " 147

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente Azienda Agricola VANNUCCI PIANTE S.S. di Vannucci Vannino. Pratica n. 34262. " 148

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente INNOCENTI ANGIOLINO E FIGLI SAS. Pratica n. 34189. " 148

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di CALENZANO. Richiedente TENUTA DI COLLINA SRL UNIPERSONALE. Pratica n. 34233. " 149

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 1775 /33 Domanda di concessione acque pubbliche ad uso Potabile nel territorio del Comune di S. Vincenzo (LI) loc. Pineta Torrenuova Richiedente Elite Livorno Gestioni S.r.L. AVVISO ISTRUTTORIO. " 149

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Piombino (LI) Pratica n. 3780/2019. " 149

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 11/09/2019 per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Cortona, Loc. Centoia, per uso Agricolo. Ditta: De Marco Antonella. Pratica n. ACS2019_00021. " 150

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA. Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 3292. " 151

ALTRI ENTI

ANAS S.P.A. - FIRENZE

Svincolo indennità di espropriazione depositata presso Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (Servizio Cassa Depositi e Prestiti), a seguito dei lavori per la realizzazione della S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno "Lavori di costruzione del tratto Castela del Bosco-Pisa - lotto XI stralcio A dal Km. 60+087 al Km, 61+445". " 151

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Bientina. progetto definitivo "Costruzione Pozzo Tarantano bis in Comune di Bientina". " 155

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Decreto n. 01 del 06/06/2019 - Imposizione di servitù di occupazione temporanea di aree con procedura ex artt. n. 22, n. 52-sexies e n. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. " 156

Progetto di piano di protezione civile - Adozione. " 156

COMUNE DI AREZZO

Realizzazione collegamento viario parcheggio scambiatore - via Buonconte da Montefeltro. Approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e contestuale formazione di variante al Regolamento Urbanistico per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. " 156

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)

Piano di Recupero PR 26 - Avviso presa d'atto mancata presentazione osservazioni ed efficacia dello stesso. " 157

COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo)

Approvazione del PIANO OPERATIVO art. 19 L.R. n. 65/2014 e conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Comune di Capolona L.R. n. 10/2010. " 157

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

13° Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014. UTOE 8 - Verde Privato - Loc. Praticelli - Proprietà varie. Adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014. " 158

14° Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014. UTOE E1c - Zona agricola - Via Profeti - Proprietà Martelli; UTOE 3 - Zona S36 - Via De Sanctis - Proprietà Errebeci s.r.l. Adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014. " 158

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. n. 65 del 10/11/2014 definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_p (Cavriglia - ex discariche minerarie), adottata con delibera C.C. n. 36 del 30/07/2019. " 159

COMUNE DI Crespina Lorenzana

Avviso di approvazione della nuova adozione di alcune previsioni conseguenti gli esiti delle controde-

duzioni ad alcune osservazioni relative alla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana, con contestuale Variante parziale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina. " 159

Approvazione correzione errori materiali, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m., contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente territorio di Crespina. " 160

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Variante puntuale semplificata al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale vigente per individuazione area per servizi ed attrezzature di interesse pubblico zona "G1" da destinare a nuova sede della Arciconfraternita di Misericordia e modifica art.14 NTA del R.U. - ADOZIONE. " 160

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Regolamento Urbanistico e Piano di Indirizzo e di regolazione degli orari il dirigente del settore pianificazione del territorio. " 160

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Terza variante al Regolamento Urbanistico. " 161

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Variante (n. 28) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella definizione nelle NTA del Regolamento Urbanistico della disciplina sulla efficacia "Ultrattiva" dei piani attuativi e degli interventi edilizi già convenzionati - Adozione ai sensi della L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni. " 161

Variante (n. 29) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella redazione della scheda norma denominata area di trasformazione "Via della Lama" (AT_P22) e nelle modifiche ad alcune attrezzature pubbliche di Moncioni al fine di procedere alla loro alienazione secondo quanto disposto dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019 (Del. C.C. 107/2018) - Adozione ai sensi della L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni. " 162

Variante (n. 30) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella modifica di alcune schede norma per l'attivazione della perequazione urbanistica nelle schede norma "Le case Romole" (AT_R8) - sub comparto C e "via della Costa 2" (AT_R34) disc. rispett. dal co.60.1.5 e dal co.60.1.16 delle NTA del RU e riattivazione della scheda norma "Casa rotta" (AT_P10) così come disciplinata dal co.61.1.7. dalla variante n. 12 del RU app. Del. C.C. 36/2015 - Adozione L.R.65/2014 e smi. " 162

COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)

Avviso deposito atti art. 19 della L.R.T. n. 65 del 10.11.2014 "Atti di Governo del Territorio". " 163

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Variante mediante Sportello Unico per le Attività Produttive art. 35 L.R.T. 65/2014 e art. 8 D.P.R. 160/2010 per la demolizione e la ricostruzione della copertura con contestuale aumento di volume struttura alberghiera situata in viale Antonio Gramsci 811 - proprietà Hotel Ragno d'Oro di Perini Gastone." 163

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Variante al Piano Strutturale. " 164

Avviso di approvazione Piano Operativo. " 164

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Variante al progetto di potenziamento linea ferroviaria Pistoia-Lucca - raddoppio tratta Pistoia - Montecatini Terme relativa alla modifica del tracciato di via Terza in loc. Ponte di Serravalle, con contestuale adozione di variante cartografica. contestuale variante ai sensi art. 34 l.r. 65/2014 e s.m.i. " 164

COMUNE DI SIENA

Approvazione progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica per realizzazione del "Completamento opere di urbanizzazione mobilità interna lungo v.le Toselli. Connessione e riqualificazione della viabilità tra p.zza Maestri del Lavoro e via Marzi" e contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico, a norma dei combinati disposti dell'art. 19

DRP 327/2001 e s.m.i. e art. 34 L.R.T. 65/2014, con disposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti del co. 2, art. 10, D.P.R. 327/2001 e s.m.i. " 165

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Piani di bacino di iniziativa pubblica dei bacini estrattivi nel Comune di Stazzema - Adozione del PABE relativo alla scheda 8-Bacino Monte Macina del PIT-PPR e deposito. " 165

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Avviso di approvazione della variante n. 20 al Regolamento Urbanistico per approvazione del progetto di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto fiume Arno Casentino", 2° stralcio 2° lotto con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. " 166

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo)

Adozione Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al Regolamento Urbanistico per l'attuazione

dell'area di trasformazione C_ter_04 in località Perina. Variante n. 11 al RU ai sensi degli artt. 107 e 32 della L.R. 10.11.2014 n. 65. " 166

AVVISI ANNULLAMENTO

- Avvisi

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Variante al Piano Strutturale. (Pubblicato sul B.U. n. 40 del 2/10/2019). " 167

Avviso di approvazione Piano Operativo. (Pubblicato sul B.U. n. 40 del 2/10/2019). " 167

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 171 al B.U. n. 41 del 9/10/2019

CONSIGLIO REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 25 settembre 2019, n. 72

Approvazione del bilancio di esercizio 2018 dell'Ente Parco regionale della Maremma ai sensi della l.r. 30/2015.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 25 settembre 2019, n. 71

Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” di cui all’articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);

Visto il programma regionale di sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, che pone tra i suoi obiettivi anche la definizione di un sistema complessivo di governo del territorio, dando attuazione alla l.r. 65/2014 ed al Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico al fine di valorizzare il patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico ed al contempo promuovere uno sviluppo regionale sostenibile e durevole, contribuendo a contrastare il consumo di suolo, anche attraverso la definizione e la realizzazione di progetti di paesaggio e di progetti di territorio;

Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2019, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 26 settembre 2018, n. 87, nonché la relativa nota di aggiornamento, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2018, n. 109, e modificata con le successive deliberazioni 15 gennaio 2019, n. 2, e 10 aprile 2019, n. 22;

Visto, in particolare, il Progetto regionale 9 “Governo del territorio”, così come definito nelle note di aggiornamento al DEFER di cui alle citate del.c.r. 2/2019 e del.c.r. 22/2019, che definisce le priorità per il 2019, tra cui l’adozione e l’approvazione del progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” ai sensi dell’articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico e secondo il procedimento della l.r. 65/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, che approva il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, ed in particolare l’articolo 34 della disciplina di piano, che individua i progetti di paesaggio quali strumenti volti a dare attuazione al piano paesaggistico regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2018, n. 1350, con la quale si approva l’avvio del procedimento del progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana”, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014;

Visto il documento preliminare della Giunta regionale 3 dicembre 2018, n. 1, che approva l’informativa preliminare relativa al progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana”, trasmessa al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, al fine di raccoglierne eventuali indirizzi;

Considerato che l’informativa preliminare relativa al progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” è stata svolta nella seduta della Quarta commissione consiliare in data 9 gennaio 2019;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 9, con la quale si propone al Consiglio regionale l’adozione del progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana”, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014;

Visto il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica elaborati dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 10/2010;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di procedere all’adozione del progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito dai seguenti documenti, allegati su supporto digitale al presente provvedimento:

- Allegato A Elaborati di Quadro Conoscitivo:
- Elaborato QC_01 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine A;
- Elaborato QC_02 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine B.
- Allegato B Elaborati di Progetto:
- Elaborato P_01 Relazione Generale (formato Pdf)
- Elaborato P_02 Norme Tecniche di Attuazione (formato Pdf);
- Elaborato P_03 Atlante iconografico (formato Pdf e shape);
- Elaborato P_04 Scheda Tipo (formato Pdf e world);
- Carta dei Caratteri Idrogeomorfologici, Ecosistemici, Morfotipologici dei Paesaggi Rurali - Quadro di unione Tavola 1 scala 1:100.000 (formato Pdf e shape);
- Carta dei Caratteri Idrogeomorfologici, Ecosistemici,

Morfotipologici dei Paesaggi Rurali - Tavole da 1/1 a 1/18 scala 1:10.000 (formato Pdf e shape);

Visti, altresì, i seguenti ulteriori documenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato C Elaborati di Valutazione:
- Elaborato V_01 Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 10/2010;
- Elaborato V_02 Sintesi non Tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della l.r. 10/2010.
- Allegato D Relazione del Responsabile del procedimento;
- Allegato E Rapporto del garante per la partecipazione;

Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali nella seduta del 22 luglio 2019;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di controllo nella seduta del 25 luglio 2019;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 settembre 2019;

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 65/2014 e dell'articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010, il progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana", costituito dai seguenti elaborati parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, allegati su supporto digitale al presente provvedimento:

- Allegato A Elaborati di Quadro Conoscitivo:
- Elaborato QC_01 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine A;
- Elaborato QC_02 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine B.
- Allegato B Elaborati di Progetto:
- Elaborato P_01 Relazione Generale (formato Pdf);
- Elaborato P_02 Norme Tecniche di Attuazione (formato Pdf);
- Elaborato P_03 Atlante iconografico (formato Pdf e shape);
- Elaborato P_04 Scheda Tipo (formato Pdf e world);
- Carta dei Caratteri Idrogeomorfologici, Ecosistemici, Morfotipologici dei Paesaggi Rurali - Quadro di unione Tavola 1 scala 1:100.000 (formato Pdf e shape);
- Carta dei Caratteri Idrogeomorfologici, Ecosistemici, Morfotipologici dei Paesaggi Rurali - Tavole da 1/1 a 1/18 scala 1:10.000 (formato Pdf e shape).

- Allegato C Elaborati di Valutazione:
- Elaborato V_01 Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 10/2010;
- Elaborato V_02 Sintesi non Tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della l.r. 10/2010.
- Allegato D Relazione del Responsabile del procedimento;
- Allegato E Rapporto del garante per la partecipazione;

2. di depositare ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 e dell'articolo 8 della l.r. 10/2010, il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, in formato digitale, presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio regionale e di predisporre un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per comunicare che esso è depositato ed a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e presentare osservazioni al Presidente del Consiglio regionale nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso stesso;

3. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere alla comunicazione e trasmissione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 65/2014;

4. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione Toscana;

5. di trasmettere le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della l.r. 65/2014 e dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 10/2010, alla Giunta regionale, al fine di effettuare i conseguenti adempimenti preordinati all'approvazione definitiva del progetto di paesaggio, da parte del Consiglio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

La Presidente
Lucia De Robertis

SEGUE ALLEGATO

CONSIGLIO REGIONALE

Comunicati

Avviso di adozione del Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell' articolo 19 della l.r. 65/2014.

Il Consiglio regionale della Toscana, ha adottato il Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell' articolo 19 della l.r. 65/2014 con propria deliberazione 25 settembre 2019, n. 71 (Progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell' articolo 19 della l.r. 65/2014).

Il Progetto di paesaggio è costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato A Elaborati di Quadro Conoscitivo:
 - Elaborato QC_01 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine A;
 - Elaborato QC_02 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine B.
- Allegato B Elaborati di Progetto:
 - Elaborato P_01 Relazione Generale (formato Pdf);
 - Elaborato P_02 Norme Tecniche di Attuazione (formato Pdf);
 - Elaborato P_03 Atlante iconografico (formato Pdf e shape);
 - Elaborato P_04 Scheda Tipo (formato Pdf e world);
 - Carta dei Caratteri Idrogeomorfologici, Ecosistemici, Morfotopologici dei Paesaggi Rurali – Quadro di unione Tavola 1 scala 1:100.000 (formato Pdf e shape);
 - Carta dei Caratteri Idrogeomorfologici, Ecosistemici, Morfotopologici dei Paesaggi Rurali – Tavole da 1/1 a 1/18 scala 1:10.000 (formato Pdf e shape).
- Allegato C Elaborati di Valutazione:
 - Elaborato V_01 Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 10/2010;
 - Elaborato V_02 Sintesi non Tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della l.r. 10/2010.
- Allegato D Relazione del Responsabile del procedimento;
- Allegato E Rapporto del garante per la partecipazione.

Il provvedimento in oggetto, comprensivo degli allegati, costituenti parte integrante dello stesso, è depositato, esclusivamente in formato digitale, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio regionale – Via Cavour 2 - 50129 Firenze, per 60 (sessanta) giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e dell'articolo 25 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), chiunque può prenderne visione e consultare la documentazione presso l'URP del Consiglio regionale, numero verde 800 401 291, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito web della Giunta della Regione Toscana, all'indirizzo:

<http://store.regione.toscana.it/filedownload/DGR-1008-2019/DGR-1008-2019.zip>

Entro lo stesso termine di sessanta giorni (8 dicembre 2019) chiunque può far pervenire osservazioni al Presidente del Consiglio regionale, inviandole, alternativamente:

- 1) - per via telematica, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a. le pubbliche amministrazioni toscane aderenti a InterPRO, tramite il sistema InterPRO; fa fede la data di invio;

b. i privati cittadini, le associazioni o le imprese tramite l'identificazione del mittente attraverso il sistema informatico regionale denominato Apaci (modalità preferibile: fornisce al mittente la protocollazione dei documenti inviati), collegandosi al sito <https://web.e.toscana.it/apaci>. Apaci è un sistema web che consente di inviare documentazione in formato digitale, avere conferma dell'avvenuta consegna e ricevere l'informazione dell'avvenuta assegnazione del numero di protocollo da parte del Consiglio regionale. In questo caso selezionare nel menu del portale Apaci "Regione Toscana - AOO Consiglio Regionale della Toscana", fa fede la data di invio;

c. tramite la propria casella PEC all'indirizzo: consiglioregionale@postacert.toscana.it; fa fede la data di invio.

Nel caso di invio in formato digitale le osservazioni:

- dovranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: pdf/A o pdf;
- potranno essere allegati ulteriori documenti, sempre in formato pdf;
- il totale dei documenti inviati non dovrà superare i 40 Mb;
- il file contenente le osservazioni dovrà essere completo di firma digitale (formati pdf.p7m o signed.pdf).

Per coloro (privati o associazioni) che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, sarà accettato un cartaceo firmato e scannerizzato come pdf + la scannerizzazione completa della carta identità del firmatario.

2) - con lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio regionale - Via Cavour 2 - 50129 Firenze; fa fede la data del timbro postale di partenza;

3) - a mano, direttamente presso l'ufficio Archivio e protocollo del Consiglio regionale, Via Cavour, 4 Firenze, 1° piano, dal lunedì al venerdì, in orario 9,00 – 13,00.

I contributi e le osservazioni di cui all'articolo 25 della l.r. 10/2010 potranno essere inviati entro lo stesso termine di sessanta giorni anche a:

-Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Direzione Urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana;

-Autorità competente in materia di VAS e VIA della Regione Toscana (Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica – NURV);

tramite:

1) protocollo interoperabile per gli Enti attivi sul sistema InterPRO;

2) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it (per gli Enti ancora non attivi sul sistema InterPRO e per tutti gli altri soggetti).

3) per i privati cittadini, le associazioni o le imprese, è possibile utilizzare il sistema informatico regionale denominato Apaci, collegandosi al sito <https://web.e.toscana.it/apaci>. In questo caso selezionare nel menu del portale Apaci "Regione Toscana - AOO Regione Toscana Giunta", fa fede la data di invio;

4) per coloro (privati o associazioni) che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale sarà accettato un cartaceo firmato e scannerizzato come pdf + la scannerizzazione completa della carta identità del firmatario, trasmesso con lettera raccomandata AR indirizzata a:

Regione Toscana – Giunta regionale

Autorità competente in materia di VAS della Regione Toscana (Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV)

-Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Direzione Urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana;

Via di Novoli 26 - 50127 Firenze;

fa fede la data del timbro postale di partenza.

- Mozioni approvate in commissione

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare del 18 settembre 2019, n. 1637

In merito all'emissione di elementi radioattivi da parte delle centrali geotermoelettriche.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Visti

- Lo studio Arpat (Bucci ed altri) fin dal marzo 2009 aveva valutato le emissioni di elementi radioattivi da parte delle centrali geotermoelettriche, scrivendo:

- "I fluidi geotermici estratti per la produzione di energia contengono sostanze radioattive naturali rilasciate dalle rocce, e l'attività di coltivazione ed estrazione è stata studiata fin dagli anni '80 anche in quanto può portare ad un incremento nell'esposizione della popolazione e dei lavoratori alla radioattività naturale (UNSCEAR, 1988 e 1993; CISE, Rapporto n. 4633, 1988), o per l'impatto ambientale dell'attività e la produzione di residui ad elevato contenuto di radioattività naturale (IAEA Technical Reports Series N. 419, 2003). (...) ARPAT contribuisce all'istruttoria tecnica effettuata nell'ambito della VIA regionale per l'installazione di nuovi impianti o il potenziamento degli esistenti, e in tale sede ha avviato un percorso di rivalutazione dell'impatto radiologico dell'attività geotermica, inizialmente attraverso la valutazione degli studi prodotti dal proponente l'opera. Questo lavoro è stato quindi associato a una revisione del contesto normativo di riferimento per la protezione dalle radiazioni ionizzanti nella gestione dell'impianto e dei residui prodotti in fase di manutenzione e dismissione, al fine di stabilire il percorso più corretto per il monitoraggio dell'impatto ambientale e il controllo delle condizioni di svolgimento e dell'attività".

- Il considerato n. 27 della Direttiva 2013/59/Euratom che recita: "La contaminazione dell'ambiente può rappresentare una minaccia per la salute umana. Finora il diritto comunitario derivato ha considerato tale contaminazione solo come via di esposizione per individui della popolazione direttamente interessati dall'effluente radioattivo scaricato nell'ambiente. Lo stato dell'ambiente può incidere sulla salute umana a lungo termine ed occorre quindi una politica di protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti. Ai fini della protezione della salute umana a lungo termine, occorre tener conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (quali quelli pubblicati da CE, ICRP, Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche e Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA))".

- L'articolo 1 della medesima Direttiva che identifica l'oggetto del testo normativo nella "protezione sanitaria

delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti".

- L'articolo 2 della medesima Direttiva che definisce l'ambito di applicazione comprendendovi, tra le altre, le "attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione".

- Il Capo VIII della medesima Direttiva dedicato alle esposizioni pubbliche.

Considerato che:

- La citata Direttiva non è stata ancora recepita in Italia, nonostante il termine ultimo fosse fissato al 6 febbraio 2018.

- Non si può continuare a tollerare alcun vuoto normativo in una materia tanto delicata quanto quella della protezione della popolazione civile dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

- Anche l'attività geotermica espone la popolazione a radiazioni ionizzanti, in collegamento con le procedure di perforazione del sottosuolo e di estrazione del fluido geotermico. In particolare, è da tenere in considerazione il livello di esposizione al radon, un gas radioattivo naturale incolore e inodore, generato dal decadimento del radio, a sua volta generato dal decadimento dell'uranio presente nelle rocce, nel suolo e nelle acque.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- A intervenire urgentemente secondo le proprie competenze attivando un piano di monitoraggio e prevenzione dell'esposizione della popolazione civile alle radiazioni ionizzanti, in particolare per quella riconducibile all'esercizio di centrali geotermiche.

- A sollecitare il Governo e il Parlamento affinché sia adottata con la massima urgenza la normativa di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Baccelli

Il Vicepresidente Segretario
Francesco Gazzetti

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare 18 settembre 2019, n. 1693

In merito al piano di ridimensionamento della Sala di comando e controllo della circolazione ferroviaria di via Quarantola, Pisa, elaborato da Rete Ferroviaria Italiana.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Tenuto conto del piano elaborato da rete Ferroviaria Italiana riguardante il ridimensionamento, a partire da giugno 2019, della Sala di comando e controllo della circolazione ferroviaria di via Quarantola a Pisa, la quale gestisce circa 500 chilometri di ferrovia della tratta Tirrenica nord;

Considerato che tale ridimensionamento vedrebbe il progressivo trasferimento a Firenze del cosiddetto DOTE (Dirigente Operativo Trazione Elettrica), ossia l'apparato tecnologico che permette di alimentare e disalimentare la linea elettrica ferroviaria, nonché il passaggio a Genova del controllo della tratta La Spezia-Sestri Levante;

Considerato che la decisione deriverebbe dalla volontà di potenziare il centro fiorentino compensandolo del ridimensionamento che seguirà alla perdita della gestione della linea elettrica della tratta Alta Velocità Firenze-Roma, che sarà trasferita a Bologna;

Preso atto che la Sala di comando e controllo della circolazione ferroviaria di via Quarantola rappresenta uno dei centri italiani all'avanguardia per la gestione della circolazione ferroviaria, inaugurato nel 2002 grazie ad un finanziamento di circa 250 milioni di euro, risorse utilizzate anche per le dotazioni tecnologiche di treni e stazioni "comandate" dal centro pisano, gestite 24 ore su 24;

Tenuto conto delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori sia perché, come già sottolineato, la scelta di RFI potrebbe rappresentare il primo passo di un progressivo smantellamento del Centro di controllo pisano, sia perché mette a rischio circa 20 dei 150 lavoratori altamente specializzati impiegati nella struttura, che andranno incontro a trasferimenti o ricollocamenti in altri settori;

Preso atto che in data 16 aprile 2019 il Consiglio comunale di Pisa approvava all'unanimità la Mozione n. 17 recante: 'No al piano di ridimensionamento di Rete Ferroviaria Italiana della Sala di comando e controllo della circolazione ferroviaria di Via Quarantola, Pisa';

Considerata l'apertura delle procedure di raffreddamento nelle quali le organizzazioni sindacali si sono dichiarate indisponibili a discutere il possibile ridimensionamento della struttura, chiedendo piuttosto il mantenimento di tutte le funzioni esistenti e contestando

la costante perdita di attività e funzioni del settore ferroviario in Toscana;

Tenuto conto dell'annunciata mobilitazione delle organizzazioni sindacali che, visto l'irrigidimento della posizione di RFI che sembra non lasciare spazio a ripensamenti, porterebbe alla dichiarazione di una serie di scioperi;

Considerato che la vicenda della Sala di comando e controllo del centro pisano è attualmente all'attenzione del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, se richiesto da parte delle organizzazioni sindacali, si valuti l'utilità di convocare un tavolo tra le stesse, i rappresentanti aziendali di RFI ed i rappresentanti istituzionali, al fine di individuare una soluzione alternativa al ridimensionamento prospettato da Rete Ferroviaria Italiana in relazione alla Sala di comando e controllo della circolazione ferroviaria di Via Quarantola a Pisa, a tutela di tutti i lavoratori ivi attualmente impiegati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Baccelli

Il Vicepresidente Segretario
Francesco Gazzetti

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta
Commissione consiliare 18 settembre 2019, n. 1765

In merito alla presenza di Microcistina nel lago di Massaciuccoli e al monitoraggio delle acque del bacino.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Premesso che:

- Tutte le Istituzioni e associazioni presenti il 22 marzo 2019 presso "la Brilla" alla sottoscrizione del "Contratto di Lago di Massaciuccoli" hanno condiviso la necessità inderogabile di risanare le acque del Massaciuccoli;

- Ancora oggi presso il Lago di Massaciuccoli si

svolgono attività sportive, turistiche, culturali e ricreative che vedono coinvolte decine di migliaia di persone.

Considerato che:

- Nel bacino palustre da anni si assiste a morie di pesci dovute alle condizioni di ipereutrofia delle acque: troppe sostanze nutritive, ambiente asfittico, processi di putrefazione, carenza di ossigeno disciolto, torbidità, cattivi odori, tutti fattori che favoriscono la proliferazione di batteri e microrganismi anaerobici che sviluppano sostanze tossiche;

- Nel 2003 nel Lago di Massaciuccoli sono stati registrati livelli di microcistine fino a 160 µg/L in acqua, mentre valori ben più elevati sono stati riscontrati nell'epatopancreas di esemplari appartenenti alla specie dei muggini, e nella porzione cefalica del gambero rosso della Louisiana (Simoni et al. 2004 e Rapporti ISTISAN 08/6).

Preso atto che:

- Nel 2014 la Regione Toscana ha dato mandato ad ARPAT di eseguire il monitoraggio straordinario delle biotossine algaliche e dei connessi parametri ambientali presenti nel Lago di Massaciuccoli;

- Dal report ARPAT del 2014 emerge che vi sono due fasi principali: una invernale-inizio primaverile caratterizzata dalla presenza della primnesina (Crisoficee), l'altra tardo primaverile-autunnale dominata dalla microcistina (Cianoficee, alghe verdi-azzurre). Il Report conclude come segue: "Il lago è in condizioni di salute pessime. Le concentrazioni di microcistine hanno leggere mutazioni annue ma rappresentano solo la punta dell'iceberg di una situazione ambientale molto grave. La maggior parte delle ricchissime cenosi vegetali e animali sono totalmente scomparse gradualmente negli ultimi 50-60 anni.";

- Dal 2014 ad oggi ARPAT non ha ricevuto dalla Regione Toscana nuovi incarichi per monitoraggi straordinari delle biotossine algali nel lago di Massaciuccoli;

- Nell'Allegato C del Contratto di lago di Massaciuccoli si chiede: "La riattivazione del monitoraggio della Microcistina", come azione funzionale alla valutazione della revoca delle Ordinanze del divieto di pesca. Intanto sia la balneazione che le attività di pesca e del consumo di prodotti ittici da tutto il bacino del lago e dei canali satelliti sono vietati;

- La comunità di Massarosa, sul cui territorio ricade circa il 90% dell'area lacuale e acquitrinosa, è quella che più direttamente subisce le conseguenze del degrado del bacino del Massaciuccoli.

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- A prevedere, per quanto di sua competenza, con il

coinvolgimento di ARPAT e ASL, uno specifico e tempestivo percorso di monitoraggio delle acque del Lago di Massaciuccoli al fine di verificare l'attuale stato di salute delle acque del Lago e monitorare successivamente l'efficacia degli interventi programmati e/o in fase di realizzazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Baccelli

Il Vicepresidente Segretario
Francesco Gazzetti

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare 18 settembre 2019, **n. 1858**

In merito alla qualità delle acque del fosso Lavello, situato nel Comune di Massa.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Premesso che:

- il fosso Lavello, situato fra i Comuni di Massa e Carrara, è un fosso di bonifica, per questo motivo non è classificato dalla Regione Toscana tra i corpi idrici rappresentativi, definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 847/2013, sulla base di criteri dimensionali del bacino, dell'uso idropotabile, dell'inserimento in aree protette;

- la presenza di acqua nel fosso Lavello è determinata in massima parte da acque di scarico e i due depuratori Lavello 1 e Lavello 2 sono tra le fonti di alimentazione più consistenti e continue;

- su tale fosso scaricano altri insediamenti, tra i quali le acque emunte dalla falda ai fini della bonifica - i più consistenti sono Syndial e l'area ex Farmoplant - che contribuiscono quindi anch'essi a portare acqua al fosso;

- nel fosso Lavello scaricano inoltre parte delle fognature bianche, essenzialmente acque piovane, delle zone industriali di Massa e di Carrara che nel periodo estivo di fatto non apportano contributi, al contrario, alcune di queste fognature, per come sono costruite, favoriscono il ristagno di acque;

Preso atto che:

- le varie manifestazioni che si presentano sul Fosso Lavello sono frutto di un complesso sistema di apporti idrici di natura differente che dipendono anche dalla stagionalità;

- come relazionato più volte da ARPAT, le problematiche che si verificano, soprattutto nella stagione estiva, spesso sono determinate dallo scarso apporto idrico del fosso, che essendo un fosso di drenaggio in estate non ha molta acqua e non è soggetto ai fenomeni tipici dei fiumi e dei torrenti, quali le piene, che favoriscono l'allontanamento delle sostanze vegetali che si depositano sul fondo una volta morte;

- questi problemi sono più marcati in prossimità della foce per via della disponibilità di nutrienti dovuta agli scarichi dei due depuratori di reflui urbani (circa 180.000 AE=Abitante Equivalente in totale);

- inoltre, da tempo si segnalano sversamenti di scarichi domestici non trattati provenienti da aree residenziali ubicate lungo il Fosso per i quali sarebbe opportuno che gli enti preposti procedessero con le necessarie verifiche;

Rilevato che:

- in merito alle problematiche connesse al depuratore Lavello 1, ARPAT segnala di aver ripetutamente sanzionato il Gestore per scarichi non conformi relativamente a determinati valori (es. ammoniaca), segno evidente di una carenza strutturale nel depuratore che riguarda in particolar modo il comparto ossidativo dell'azoto;

- il problema delle qualità delle acque del fosso Lavello, che sfocia in mare tra i comuni di Massa e Carrara, interferisce anche nella qualità delle acque di balneazione, tanto da essere presente, nell'area interessata, un divieto di balneazione in essere dal 25 giugno 2019;

Ricordato che:

- il 10 gennaio 2019 l'Autorità Giudiziaria ha messo sotto sequestro il depuratore di Lavello, che sversava acque non adeguatamente trattate. Nel provvedimento di sequestro preventivo erano contenute delle prescrizioni, per adempiere alle quali il Gestore dell'impianto ha successivamente prodotto un cronoprogramma che contiene anche interventi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti;

Richiamati:

- i contenuti del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4554 del 29 marzo 2019 (GAIA S.p.A. Impianto di depurazione LAVELLO 1, sito in Via Fattoria n.1, località Marina di Massa nel Comune di Massa (MS) - AUA ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 e L.R. n. 5/2016 - Piano Stralcio - Scheda n. 7), in particolare laddove la Regione Toscana, nell'autorizzazione ambientale transitoria al funzionamento dell'impianto (oggetto di sequestro giudiziario a gennaio) rilasciata fino al 31 dicembre 2019, prescriveva una serie di interventi necessari per arrivare al pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia;

Appreso che:

- sul depuratore di Lavello 1° si sono da poco conclusi

i lavori di potenziamento e adeguamento da parte del soggetto gestore, GAIA S.p.a., che avevano come obiettivo prioritario di sopperire alle carenze ossidative dell'impianto e hanno riguardato, oltre ad una generale ristrutturazione delle strutture e delle pertinenze, il potenziamento dei trattamenti ossidativi secondari e, in particolare, del sistema di aerazione del sistema a fanghi attivi;

- il completamento di tali opere dovrebbe consentire all'impianto di recuperare ampiamente il suo attuale deficit di capacità depurativa e quindi anche le ripetute proposte di sanzione causate dal frequente superamento dei parametri relativi alla presenza di azoto nello scarico dovrebbero terminare;

Considerato che:

- la Regione si è attivata da tempo per coordinare un lavoro congiunto e sinergico con Comuni, Asl, ARPAT e ogni altro soggetto interessato finalizzato alla promozione di necessarie azioni da mettere in atto per il superamento delle problematiche riscontrate sull'inquinamento del fosso Lavello;

Ritenuto che:

una volta conclusi ed ultimati i lavori previsti sul depuratore, per come sopra sinteticamente riportato, sia opportuno proseguire un lavoro di monitoraggio costante della situazione anche ai fini del rilevamento di eventuali scarichi, anche domestici, abusivi e non trattati;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a continuare a mettere in atto ogni azione utile al fine di superare definitivamente i fenomeni di inquinamento che hanno interessato il Fosso Lavello, situato nel Comune di Massa, ed in particolare:

a) a concordare con il gestore dei depuratori presenti sul tratto in oggetto un monitoraggio puntuale delle acque in uscita dal depuratore Lavello, anche in raccordo con ARPAT;

b) a continuare a sollecitare un lavoro sinergico con gli enti territoriali interessati, a partire dall'Amministrazione comunale di Massa, affinché vengano chiarite definitivamente le fonti di inquinamento andando a trovare eventuali scarichi abusivi sul fosso in oggetto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Baccelli

Il Vicepresidente Segretario
Francesco Gazzetti

- Mozioni

MOZIONE 25 settembre 2019, n. 1830

In merito al sostegno alle iniziative locali per la valorizzazione dell'agljone della Val di Chiana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- l'Agljone, "Allium ampeloprasum var. Holmense", è una pianta orticola coltivata nel territorio della Val di Chiana e della Val d'Orcia, mai prodotto in grande quantità e quasi in via di estinzione, una varietà di aglio con caratteristiche di gusto e digeribilità molto diverse dall'aglio comune;

- la pregiata coltivazione, che nel giro di pochi anni si è imposta ed ha conquistato il gradimento dei consumatori, viene prodotta soprattutto in Val di Chiana e, dagli iniziali cento quintali l'anno, sufficienti a malapena a soddisfare l'autoconsumo, si è andata espandendo verso nuovi terreni tra le province di Siena ed Arezzo e potrebbe allargarsi ancora considerando la crescente domanda da parte dei consumatori e l'opportunità offerta nell'ambito della promozione del territorio.

Considerato che:

- proprio per potenziare le coltivazioni e permettere la crescita di questo prodotto tipico, l'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Agljone della Val di Chiana ha chiesto un efficace sistema di irrigazione, capace di distribuire alle aziende agricole l'acqua dell'invaso di Montedoglio ed il Consorzio 2 Alto Valdarno ha già pronto il progetto per lo sviluppo della rete;

- è stata trovata una soluzione per soddisfare le esigenze di una sessantina di imprese, distribuite su una superficie di circa duemila ettari, progetto ambizioso che richiederà un investimento importante da oltre venti milioni e mezzo di euro e, proprio per questo, punterà ad ottenere il sostegno sia della Regione che dello Stato, anche attraverso il piano irriguo nazionale, o quello straordinario per la costruzione di invasi multi-obiettivo varato dal Governo.

Osservato che:

- in attesa di mettere mano ad infrastrutture risolutive, il Consorzio 2 Alto Valdarno, realizzerà, con le risorse messe a disposizione dal Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, il progetto per la distribuzione della risorsa idrica sul distretto 8 di Cardeta, nel Comune di Castiglion Fiorentino;

- da tempo a livello locale si è avviata, fra produttori, enti locali, associazioni di categoria, per il tramite dell'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Agljone della Val di Chiana, una seria riflessione sull'opportunità di effettuare il percorso per il

riconoscimento del marchio DOP all'Agljone della Val di Chiana.

Visto che:

- per iniziativa di Qualità e Sviluppo Rurale S.r.L. l'Agljone della Val di Chiana, è stato inserito nel 2016 nell'elenco dei prodotti agricoli tradizionali (PAT) della Regione Toscana e del Ministero competente (MiPAAF), perché è stata dimostrata la presenza da oltre venticinque anni nel territorio;

- da tre anni opera l'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Agljone della Val di Chiana, che ha già conseguito dei risultati importanti, tanto che le relazioni messe in campo tra l'associazione, gli enti locali e con diversi stakeolders sul territorio, possono essere considerate come un modello di sviluppo locale;

- è in corso la caratterizzazione genetica e morfologica, un lavoro che verrà completato nell'anno 2020, realizzata con il contributo economico della Regione Toscana;

- in collaborazione con l'Università di Siena, si è costituito un gruppo operativo per la caratterizzazione geografica dell'Agljone e l'Università di Pisa sta lavorando sull'analisi nutrizionale e nutraceutica, per stabilire scientificamente che l'Agljone possiede delle proteine che lo rendono più tollerabile rispetto all'aglio: fa bene alla salute, ma lo possono mangiare tutti, perché supera le intolleranze.

IMPEGNA
IL PRESIDENTE
LA GIUNTA REGIONALE

a proseguire e rafforzare il sostegno alle iniziative locali volte a valorizzare l'Agljone e la sua produzione, anche attraverso gli strumenti di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ed al progetto regionale n.6 (Sviluppo rurale e agricoltura di qualità) del Programma regionale di sviluppo 2016-2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Marco Casucci

MOZIONE 24 settembre 2019, n. 1945

In merito alle prospettive della Cooperativa

Agricola di Legnaia, con particolare riferimento ai livelli occupazionali interessati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la Cooperativa Agricola di Legnaia è una realtà costituita da oltre cinquecento soci agricoltori, dislocati lungo tutta Italia, la cui maggioranza risiede in Toscana ed, in particolare, nella provincia di Firenze;

tale cooperativa rappresenta un presidio produttivo ed occupazionale importante per la provincia di Firenze e la Toscana e costituisce, da sempre, un tassello essenziale per lo sviluppo ed il mantenimento dell'intero ecosistema agricolo toscano e fiorentino.

Ricordato che:

- la Cooperativa Agricola di Legnaia presenta due punti vendita, un centro agro-commerciale ed uno stand all'interno di Mercafir, il mercato ortofrutticolo di Novoli (Firenze). In particolare, il centro agro-Commerciale rappresenta la struttura più importante del gruppo "Legnaia" per dimensioni; situato al confine con Scandicci (zona Sollicciano), accoglie sia gli uffici direzionali/amministrativi che il magazzino centrale e la parte di vendita;

- i punti vendita di Legnaia sono presenti anche a Firenze Sud, in via di Villamagna, e nel Comune di Borgo San Lorenzo, nel Mugello;

- del Gruppo Legnaia fa parte anche l'Azienda Agricola Legnaia Vivai, controllata al 100 per cento dalla cooperativa, con sede a Sollicciano nell'area del centro agro-commerciale. Legnaia Vivai è composta dall'area di produzione delle piante orticole da trapianto per i soci agricoltori e dal vivaio di vendita, in cui gli appassionati del verde possono acquistare piante e fiori per le loro abitazioni o i loro balconi, oltre ad una grande varietà di ortaggi e piante aromatiche da orto.

Rilevato che:

- nelle ultime settimane sono emerse ingenti difficoltà economiche tali da mettere in discussione il proseguo delle attività della cooperativa, nonché il futuro lavorativo dei circa cento dipendenti direttamente interessati, nonché le prospettive per i produttori soci che hanno nella cooperativa un riferimento fondamentale per le proprie attività;

- in particolare, secondo quanto reso noto dalla stampa, l'azienda avrebbe accumulato un debito nei confronti del sistema creditizio che supererebbe i dieci milioni di euro.

Appreso che, secondo quanto comunicato dagli stessi rappresentanti sindacali, in un primo momento le ipotesi iniziali comunicate dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alle rappresentanze dei lavoratori sarebbero

state quelle di "mettere la Cooperativa in un concordato preventivo o in liquidazione coatta", che si tratterebbe, sempre secondo i sindacati della "premessa del fallimento e della chiusura".

Preso atto che:

- in un secondo incontro, tenutosi lo scorso 23 settembre u.s. nella sede fiorentina di via Baccio da Montelupo, i vertici della Cooperativa Agricola di Legnaia avrebbero provato a rassicurare operai e sindacati in merito al tentativo di garantire la continuità aziendale;

- in tale circostanza sarebbe stata comunicata la decisione di voler dare mandato a professionisti di valutare lo stato patrimoniale della cooperativa, in vista di un possibile concordato in continuità aziendale e, contestualmente, nominare un commissario esterno al quale spetterebbe di presentare un piano di ristrutturazione aziendale nell'arco temporale di sei mesi.

Tenuto conto che, proprio in virtù dell'importanza di tale azienda, alla riunione del 23 settembre erano presenti anche i sindaci dei comuni maggiormente interessati, ovvero il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani ed il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni.

Considerato che l'eventuale chiusura della Cooperativa Agricola di Legnaia rappresenterebbe una grave perdita per il tessuto occupazionale ed economico delle zone interessate, a partire dall'area fiorentina, anche tenendo conto delle dimensioni dell'indotto e dei soci agricoltori ad essa legati.

Ritenuto che sia pertanto opportuno mettere in atto ogni azione utile per garantire la continuità aziendale della Cooperativa Agricola di Legnaia, al fine di dare prospettiva occupazionale ai circa cento lavoratori interessati e mantenere un importante presidio del sistema agricolo toscano.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare con la massima urgenza un tavolo di crisi regionale con tutti i soggetti interessati dalla crisi della Cooperativa Agricola di Legnaia, a partire dalle rappresentanze dei lavoratori e dagli interlocutori istituzionali interessati, al fine di comprendere quale sia il reale stato dell'azienda e quali azioni possano essere messe in atto al fine di garantirne la continuità e, di conseguenza, dare una prospettiva lavorativa ed occupazionale ai lavoratori.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti

del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 3 ottobre 2019, n. 148

Commissione regionale per la qualità e la sicurezza delle strutture sanitarie. Nomina della Sezione per l'accreditamento sociale integrato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" ed in particolare l'articolo 40 che istituisce la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato, rinviando alla Giunta regionale la definizione della composizione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2016, n. 1298 che ha previsto la composizione della Commissione per la sezione dell'accreditamento sanitario;

Visto il proprio precedente decreto n. 3 del 10 gennaio 2018, con il quale si è provveduto alla nomina della suddetta Commissione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 13 maggio 2019, con la quale viene stabilita la composizione della Commissione per la sezione dell'accreditamento sociale integrato, prevedendo che la stessa sia composta come segue:

- il dirigente regionale competente in materia di accreditamento del sistema sociale integrato
- un funzionario regionale esperto in materia di accreditamento del sistema sociale integrato
- 8 esperti regionali in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato, designati dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute
- 1 esperto in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato, designato dalle Associazioni dei produttori privati maggiormente rappresentative sul territorio toscano;

Ritenuto pertanto di integrare la Commissione

regionale per la qualità e la sicurezza, nominata con DPGR 3/2018, con i membri della sezione per l'accreditamento sociale integrato, ai sensi della DGR 636/2019;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;

- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina degli esperti designati dalle

Associazioni dei produttori privati maggiormente rappresentative sul territorio toscano, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina degli esperti regionali in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato, in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), in base al quale le designazioni degli esperti designati dalle Associazioni dei produttori privati maggiormente rappresentative sul territorio toscano, in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina del dirigente regionale competente in materia di accreditamento del sistema sociale integrato, in quanto effettuata in ragione dell'ufficio da questo ricoperto, non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), in base al quale la l.r. 5/2008 non si applica alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;

- l'articolo 18, in base al quale gli incarichi per i quali la legge non prevede alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera k), in base al quale il Direttore individua, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, lettera d) della l.r. 5/2008, i dipendenti regionali all’interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;

Vista la nota del 19 settembre 2019, integrata con successiva nota del 24 settembre 2019, del Direttore della direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale con le quali, ai fini dell’integrazione della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza:

- viene individuato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. k), della l.r. 1/2009, il funzionario regionale esperto;
- vengono proposti i nominativi degli esperti regionali;
- vengono trasmesse le designazioni pervenute dalle Associazioni dei produttori privati maggiormente rappresentative sul territorio toscano, in regola con il principio della pari rappresentanza di genere;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale i soggetti proposti per la nomina, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l’incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l’erogazione di alcun compenso;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di integrare la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza nominata con DPGR n. 3/2018 con la nomina della Sezione per l’accredimento sociale integrato, della quale fa parte di diritto il dirigente regionale competente in materia di accreditamento del sistema sociale integrato e di cui vengono nominati i seguenti membri:

- funzionario regionale esperto in materia di accreditamento del sistema sociale integrato:
- LUCIANA GALEOTTI, individuata da Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. k) della l.r. 1/2009
- esperti regionali in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato:
- ELEONORA MORETTI
- FRANCESCA COLLINI
- TOMMASO BELLANDI

- ANTONELLA ROSA
- GIUSEPPE PETRINI
- PAOLINA PISTACCHI
- GIAMPAOLO SCARSELLI
- STEFANIA TOSTATI;

- esperto in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato, designato dalle Associazioni dei produttori privati maggiormente rappresentative sul territorio toscano

- ANTONIA PERONI.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1187

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 63 L.R. 10/2010. Espressione del parere regionale nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale relativo al “Progetto di adeguamento alle BAT (migliori tecniche disponibili) della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze”. Proponente: Nuovo Pignone S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” ed, in particolare, gli articoli 47 bis comma 1 e 63;

Vista la L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Vista la L.R. 40/2009 - “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

Premesso che:

lo Stabilimento di Firenze della Società Nuovo Pignone S.r.l. (Gruppo Baker Hughes, General Electric Company) opera nel settore metalmeccanico per la produzione di compressori centrifughi ed alternativi, turbine a gas e vapore ad elevata tecnologia;

la società è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Provincia di Firenze e - in esito al riassetto delle competenze operato dalla l.r. 22/2015 - aggiornata dalla Regione Toscana, in quanto nello stabilimento sono presenti impianti di combustione caratterizzati da una potenza termica complessiva di circa 103 MWt;

dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale lo stabilimento è compreso tra quelli di cui all’allegato II-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006: “a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”, e come tale rientra nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ai sensi degli artt. 6 e 7 bis del d.lgs. 152/2006;

Dato atto che:

la Società Nuovo Pignone S.r.l. con nota assunta al protocollo del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 7571 del 25/03/2019, ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006, istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, relativamente al progetto di adeguamento alle BAT (migliori tecniche disponibili) delle centrale di cogenerazione (produzione di energia e calore) dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze;

l’insieme degli impianti termici a servizio dello stabilimento supera la potenza termica di 50 MW;

con nota pervenuta al protocollo regionale n. 151468 in data 05/04/2019, il MATTM ha comunicato la procedibilità dell’istanza e la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web;

in esito a tale pubblicazione non sono pervenute al MATTM ed alla Regione Toscana osservazioni da parte del pubblico;

il Settore regionale VIA - VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), al fine di consentire alla Giunta regionale di esprimere un parere al MATTM, nell’ambito del procedimento in oggetto, ha compiuto un’istruttoria sul progetto in esame;

con riferimento alla documentazione presentata dal

proponente all’avvio del procedimento, il Settore VIA ha acquisito i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti competenti in materia ambientale: ARPAT, Comune di Firenze, Settori regionali: Autorizzazioni Ambientali e Servizi Pubblici Locali, energia e inquinamenti;

il proponente, in esito ad una istanza di accesso agli atti presentata al Settore VIA, ai sensi della l.241/1990, ha acquisito i suddetti contributi tecnici istruttori;

il MATTM, con nota del 14/06/2019 ha richiesto alla proponente Società Nuovo Pignone S.r.l. integrazioni documentali, che sono state inviate, anche alla Regione Toscana, il 30.7.2019;

sulla documentazione di integrazione, il Settore VIA ha acquisito i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Comune di Firenze, ARPAT e Settore Servizi pubblici locali energia inquinamenti;

gli altri Soggetti competenti in materia ambientale: Città Metropolitana di Firenze; Azienda USL Toscana Centro; IRPET, Genio Civile Valdarno Superiore, consultati due volte dal Settore VIA, non hanno presentato rilievi in merito al progetto in esame;

Visto che il progetto in esame riguarda l’adeguamento alle BAT della centrale di cogenerazione a servizio dello stabilimento e consisterà in due interventi che verranno eseguiti in fasi successive (negli anni 2019 e 2020):

- la sostituzione dell’attuale impianto di cogenerazione a ciclo combinato con una nuova centrale di cogenerazione alimentata a gas naturale e basata su un gruppo di generazione in assetto di ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas, avente una capacità di produzione elettrica nominale leggermente superiore rispetto all’attuale (5,3 MW rispetto a 4,72 MW dell’attuale), e provvista di un nuovo generatore elettrico dedicato, di un nuovo generatore di vapore a recupero e dalla turbina a vapore esistente con relativo generatore elettrico;

- la sostituzione dei bruciatori attuali, per le caldaie Galleri e Bono, con bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto;

Preso atto che:

gli interventi in progetto si inseriscono all’interno della strategia aziendale di riduzione delle emissioni e degli impatti ambientali, strategia coerente con la strategia del “Patto dei Sindaci” a cui il Comune di Firenze aderisce dal 2010 (Delibera del Consiglio Comunale di Firenze n. 2010/C/00008 del 15/02/2010);

il progetto di adeguamento alle BAT di settore rientra all’interno delle strategie aziendali del Gruppo Baker Hughes, General Electric Company, di cui Nuovo Pignone fa parte, volte alla riduzione delle emissioni convogliate in atmosfera del proprio stabilimento di Firenze, prima del termine stabilito della normativa di settore fissato

all'anno 2021 (4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions, a cura della Commissione Europea);

nell'ambito delle attività intraprese dal proponente per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, la riduzione dei consumi idrici e la riduzione della produzione di rifiuti, il progetto di adeguamento in esame intende ridurre significativamente l'emissione di ossidi di azoto dello stabilimento; gli ossidi di azoto rappresentano, per il territorio del Comune di Firenze e dell'area fiorentina, un aspetto di particolare criticità;

Visto che, dalle consultazioni svolte a cura del Settore VIA sul progetto in esame, emerge in particolare quanto segue:

il Comune di Firenze, nel contributo conclusivo del 3.9.2019, esprime una posizione favorevole alla esclusione del progetto dalla procedura di VIA e suggerisce di prevedere un monitoraggio acustico. Segnala che lo stabilimento Nuovo Pignone è inserito nella banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica (codice Sisbon FI512): a tal proposito ricorda alcune indicazioni operative.

Nel precedente contributo del 8.5.2019: raccomanda l'adozione – da parte del proponente – delle linee guida ARPAT per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale; ricorda gli adempimenti previsti dalla l.r. 41/2018 e dalle Norme del Regolamento urbanistico (artt. 75 e seguenti), per quanto riguarda la gestione del rischio idraulico, con riferimento agli interventi previsti dal progetto in esame (lo stabilimento Nuovo Pignone si colloca in area a pericolosità da alluvione media, P2, secondo il vigente Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Appennino settentrionale);

L'Autorità di bacino distrettuale Appennino settentrionale, nel contributo del 27.8.2019, inquadra lo stabilimento nell'ambito degli strumenti di piano di propria competenza e non segnala elementi ostativi alla esclusione dalla VIA del progetto in esame. Con riferimento al Piano di gestione delle acque (DPCM 27.10.2016), ricorda che il proponente dovrà assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

ARPAT ritiene che il progetto in esame possa essere escluso dalla procedura di VIA a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni, in merito alla cantierizzazione, alle emissioni in atmosfera ed all'elettromagnetismo, come specificato nel dettaglio nel contributo istruttorio conclusivo del 3.9.2019;

il Settore regionale Servizi pubblici locali energia e inquinamenti, nel contributo conclusivo del 30.8.2019, esprime una posizione favorevole alla esclusione del progetto dalla VIA ed auspica l'accelerazione

dell'operazione di sostituzione dei bruciatori, prevista dal proponente.

Rileva inoltre che:

- i miglioramenti tecnologici che la ditta proponente intende adottare sono in linea con gli obiettivi che il Piano regionale della qualità dell'aria si è prefissato, con particolare riferimento alla riduzione degli ossidi di azoto nelle aree regionali di superamento;

- in quanto aggiornamento e miglioramento del sistema cogenerativo, il progetto si pone in linea con il Piano ambientale ed energetico regionale;

- il progetto è inoltre in linea con la Strategia energetica nazionale 2017, che punta sia alla efficienza energetica che massimizzi i benefici di sostenibilità e contenga i costi di sistema che a tutelare la competitività dei settori industriali energivori;

il Settore regionale Autorizzazioni ambientali, nel contributo del 20.5.2019, ricorda che il proponente, in esito al procedimento di verifica di assoggettabilità, dovrà presentare la comunicazione di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale A.I.A., ai sensi dell'art. 29-nonies e secondo quanto previsto della parte Seconda Titolo III bis del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che, all'esito delle consultazioni svolte dal Settore VIA, i Soggetti competenti in materia ambientale consultati si sono espressi favorevolmente sul progetto in esame e non hanno manifestato motivi ostativi alla esclusione della VIA;

Rilevato altresì che i suddetti Soggetti hanno manifestato l'esigenza di impartire alcune condizioni ambientali o prescrizioni, di suggerire alcune raccomandazioni e di ricordare la pertinente normativa e la pertinente disciplina di Piano, con riferimento alle specifiche competenze ambientali di ciascuno di essi;

Ciò premesso e considerato

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 63 della L.R. 10/2010, parere favorevole alla esclusione dalla VIA del progetto di adeguamento alle BAT (migliori tecniche disponibili) della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze, presentato da Nuovo Pignone S.r.l.;

2) di proporre al Ministero dell'Ambiente le seguenti prescrizioni, come emerse dalle consultazioni svolte dal Settore VIA regionale con i Soggetti competenti in materia ambientale:

a. con riferimento alle competenze del Comune di Firenze in materia acustica, ai sensi della l.r. 89/1998, il proponente deve presentare un piano di monitoraggio acustico, in cui siano previste delle rilevazioni fonometriche post intervento, idonee, per numero, durata e posizione, a verificare la rispondenza dei livelli sonori attesi ai recettori indicati nella valutazione acustica previsionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di modellazione acustica, rispetto ai livelli reali post intervento;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Firenze, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA)

b. con riferimento alla fase di cantiere, il proponente - tramite uno specifico elaborato - si deve adeguare a quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT (Gennaio 2018), pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA)

c. con riferimento alle emissioni in atmosfera, il proponente deve predisporre il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato, che tenga conto delle nuove caratteristiche quantitative e qualitative delle emissioni interessate e della nuova localizzazione dei camini. Inoltre il proponente deve presentare i file di controllo del modello di simulazione CALPUFF, utilizzati per effettuare le stime modellistiche circa le emissioni in atmosfera;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA)

d. con riferimento all'elettromagnetismo, il proponente deve prevedere - in apposito elaborato - quanto segue:

- sia resa inaccessibile a persone non esperte ai campi elettromagnetici per motivi professionali, l'area intorno al generatore di energia elettrica, con sistemi fissi di interdizione, quali recinzioni,

- siepi, ecc., per una distanza dalle apparecchiature di almeno 3 m;

- sia resa inaccessibile a persone non professionalmente esperte ai campi elettromagnetici l'area interessata dalla distanza di prima approssimazione (DPA) del locale tecnico, con sistemi fissi di interdizione, quali recinzioni, siepi, ecc., garantendo una distanza di almeno 4,5 m dal lato di accesso e di almeno 0,5 m dal lato corto dello stesso locale;

- riguardo ai collegamenti fra i due nuovi ambienti e con la rete esistente, interrare i cavi in BT e MT, ad almeno 1,5 m di profondità, esternamente alle aree da interdire.

Nel caso lo sviluppo del dettaglio progettuale portasse all'implementazione dell'impiantistica elettrica,

il proponente deve sottoporre il progetto all'esame di ARPAT, con riferimento ai campi elettromagnetici;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA);

3) di indicare al proponente la seguente raccomandazione, come emersa dalle consultazioni svolte dal Settore VIA regionale con i Soggetti competenti in materia ambientale:

- si raccomanda al proponente di concretizzare l'intervento di sostituzione dei bruciatori in anticipo rispetto al cronoprogramma presentato;

4) di ricordare al proponente le pertinenti disposizioni normative e le pertinenti norme di Piano, come emerse dalle consultazioni svolte dal Settore VIA regionale con i Soggetti competenti in materia ambientale:

- con riferimento alle competenze del Comune di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi della l.r. 30/2006, in relazione al sito FI512, il Comune ricorda che l'ammissibilità degli interventi edilizi in aree interessate a procedimento di bonifica è soggetta alle disposizioni normative di cui all'art. 34 comma 7 del D.L. 133/2014 ed agli artt. 13 e 13-bis della L.R. 25/1998. Il Comune richiama le indicazioni operative in materia, come riportate nel contributo tecnico istruttorio agli atti (prot. regionale n. 329202 del 3.9.2019);

- con riferimento al Piano di Gestione delle acque del Distretto Appennino Settentrionale, l'Autorità di Bacino ricorda al proponente che la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dovrà assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

- con riferimento alla pericolosità idraulica, l'Autorità di Bacino ed il Comune di Firenze ricordano quanto previsto dalla l.r. 41/2018, dall'art. 9 della Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni e dagli artt. 75 e seguenti del Regolamento Urbanistico, in merito alla realizzazione di nuovi interventi a carattere edilizio, ricadenti nel campo di applicazione dell'AIA, in aree a pericolosità da alluvione media P2;

5) di notificare il presente atto, a cura del Settore VIA, al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;

6) di notificare il presente atto, a cura del Settore VIA, alla Società Nuovo Pignone S.r.l. e di trasmettere alla medesima i contributi tecnici istruttori acquisiti, per i fini di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) del deliberato;

7) di comunicare il presente atto, a cura del Settore VIA, ai Soggetti competenti in materia ambientale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r.23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1194

Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (ue) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla gue del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (ce) n. 1083/2006 del consiglio;

Visto il regolamento (ue) n. 1304/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla gue del 20 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e abrogante il regolamento (ce) n. 1081/2006 del consiglio;

Visto il regolamento (ue - euratom) n. 1311/2013 del consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto l'accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla commissione europea;

Vista la decisione della commissione c(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva il programma

operativo "regione toscana – programma operativo fondo sociale europeo 2014–2020" per il sostegno del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione toscana in italia;

Vista la decisione della commissione c(2014) n. 9913/2014 che approva il por fse 2014/20 della regione toscana per il sostegno agli "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Vista la dgr n. 17/2015 che prende atto del por del fse 2014/20 della regione toscana approvato dalla commissione europea con decisione c(2014) n. 9913/2014;

Vista la dgr n. 972 del 29/7/2019 che approva la versione ix del provvedimento attuativo di dettaglio (pad) del por fse 2014/2020 e in particolare l'azione a.2.1.3.a) "tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" che individua nei giovani inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età i destinatari del contributo per l'attivazione dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni ordinistiche;

Vista la decisione di giunta regionale n. 4 del 29/07/2019 che approva il sistema di gestione e controllo del por fse 2014-2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni finanziabili approvati dal comitato di sorveglianza del por fse 2014-2020 nella seduta del 25/08/2018;

Visto il d.l 24/01/2012 n.1 "disposizioni urgenti per la concorrenza , lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in l.24/03/2012 n.27 in particolare l'articolo 9, comma 4;

Vista la legge regionale n. 32/2002, che stabilisce una disciplina organica sui tirocini e in particolare, all'articolo 17 sexies, prevede che la regione possa concedere contributi per la corresponsione dell'indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni;

Visto il regolamento di esecuzione della sopra richiamata l.r. 32/2002 emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/r;

Visto il programma regionale di sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017, ed in particolare il progetto regionale 12 "successo scolastico e formativo" nel quale sono evidenziati quale priorità strategica i praticantati dei giovani professionisti;

Visto il “documento di economia e finanza regionale 2019 (defr 2019) - nota di aggiornamento” approvato dal consiglio regionale con la deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109 e in particolare l'allegato 1a così come integrato dalla deliberazione del consiglio del 10/04/2019 n. 22 - documento di economia e finanza regionale (defr) 2019. Integrazione della sezione programmatrice della nota di aggiornamento al defr 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015;

Vista la dgr n. 376 del 27-04-2016 e gli atti in essa richiamati, avente ad oggetto “approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura dell'indennità corrisposta ai praticanti per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni”;

Visto il decreto dirigenziale n. 4203 del 24/05/2016 con il quale è stato approvato l'avviso per il contributo regionale giovani sì ai tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche per fse toscana 2014/2020 - asse a “occupazione” attività a.2.1.3.a) “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” in attuazione della dgr n. 376/2016 citata;

Visto il decreto dirigenziale n. 20570 del 19/12/2018 avente ad oggetto “por fse 2014-2020. Asse a occupazione. Chiusura dell'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 4203 del 24/05/2016 “contributo regionale giovanisì ai tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche per fse toscana 2014/2020 - asse a “occupazione” attività a.2.1.3.a) “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” al fine di consentire il successivo passaggio ad un nuovo sistema informativo con l'approvazione di un nuovo avviso;

Preso atto che a valere sull'avviso approvato con il decreto dirigenziale n. 4203 del 24/05/2016, risultano

delle prenotazioni residue, sull'annualità 2019 che si ritiene di dover ridurre come segue:

Capitolo 62087 puro stato prenotazione n.20174090 € 4.531,56

Capitolo 62088 puro ue prenotazione n. 20174086 € 6.600,00

Capitolo 62209 puro regione prenotazione n. 20174095 € 2.068,44

Capitolo 61939 puro ue prenotazione n. 20174085 € 107.400,00

Capitolo 61940 puro stato prenotazione n. 20174089 € 73.740,84

Capitolo 62208 puro regione prenotazione n. 20174093 € 33.659,16

Capitolo 61942 puro ue prenotazione n. 20174083 € 39.250,00

Capitolo 62210 puro regione prenotazione n. 20174092 € 12.300,95;

Dato atto che la commissione regionale dei soggetti professionali costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 73/2008, nella seduta del 18/1/2019 ha proposto la modifica di alcuni aspetti dell'avviso e in particolare che il contributo possa essere richiesto per tutta la durata del tirocinio fino a un massimo di 18 mesi;

Ritenuto di approvare gli elementi essenziali per l'emanazione di un nuovo “avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura dell'indennità corrisposta ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni”, come riportato nell'allegato a parte integrante del presente atto deliberativo;

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato, destinare allo scopo l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 con l'assunzione di prenotazioni d'impegno sui capitoli del por fse misura a.2.1.3.a) “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” per gli importi, le annualità come di seguito specificato:

CAPITOLI	2020	2021	Totale
	62088 Puro Ue	€ 150.000,00	
62087 Puro Stato	€ 102.990,00	€ 85.825,00	€ 188.815,00
62209 Puro Reg	€ 47.010,00	€ 39.175,00	€ 86.185,00
61939 Puro Ue	€ 215.000,00	€ 150.000,00	€ 365.000,00
61940 Puro Stato	€ 147.619,00	€ 102.990,00	€ 250.609,00
62208 Puro Reg	€ 67.381,00		€ 67.381,00
61941 Puro Reg		€ 47.010,00	€ 47.010,00
61942 Puro Ue	€ 25.000,00	€ 85.000,00	€ 110.000,00
61943 Puro Stato	€ 17.165,00	€ 58.361,00	€ 75.526,00
62210 Puro Reg	€ 7.835,00	€ 26.639,00	€ 34.474,00
Totale	€ 780.000,00	€ 720.000,00	€ 1.500.000,00

Ritenuto opportuno, in coerenza con gli elementi essenziali approvati con la presente deliberazione, dare mandato al dirigente responsabile del competente settore “programmazione in materia di iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di grosseto e livorno” di emanare l’”avviso pubblico per la concessione di un contributo a parziale copertura dell’indennità corrisposta ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni”;

Vista la legge regionale 27/12/2018, n. 75 (bilancio di previsione 2019-2021);

Vista la dgr n. 7 del 07/01/2019 che approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ed il bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

Richiamato il d.lgs. 118/2011 disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/r del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto Compatibile con il d.lgs. 118/2011;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 avente quale oggetto “disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 26/09/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, “gli elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura dell’indennità corrisposta ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni”, di cui all’allegato a) parte integrante del presente atto;

2) Di dare mandato al dirigente del competente settore “programmazione in materia di iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di grosseto e livorno” di emanare, con proprio successivo atto e in coerenza con i nuovi criteri approvati con la presente deliberazione, l’”avviso pubblico per la concessione di un contributo a parziale copertura dell’indennità corrisposta ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni”;

3) Di destinare allo scopo l’importo complessivo di euro 1.500.000,00 con l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli del por fse misura a.2.1.3.a) “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” per gli importi, le annualità come di seguito specificato:

CAPITOLI	2020	2021	Totale
62088 Puro UE	€ 150.000,00	€ 125.000,00	€ 275.000,00
62087 Puro Stato	€ 102.990,00	€ 85.825,00	€ 188.815,00
62209 Puro Reg	€ 47.010,00	€ 39.175,00	€ 86.185,00
61939 Puro UE	€ 215.000,00	€ 150.000,00	€ 365.000,00
61940 Puro Stato	€ 147.619,00	€ 102.990,00	€ 250.609,00
62208 Puro Reg	€ 67.381,00		€ 67.381,00
61941 Puro Reg		€ 47.010,00	€ 47.010,00
61942 Puro UE	€ 25.000,00	€ 85.000,00	€ 110.000,00
61943 Puro Stato	€ 17.165,00	€ 58.361,00	€ 75.526,00
62210 Puro Reg	€ 7.835,00	€ 26.639,00	€ 34.474,00
Totale	€ 780.000,00	€ 720.000,00	€ 1.500.000,00

4) Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca

dati degli atti amministrativi della giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

“Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni”.

Finalità dell’intervento

Concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni.

Destinatari dell’intervento	I destinatari sono giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni che svolgono tirocini obbligatori e non obbligatori presso professionisti, soggetti privati o enti pubblici ospitanti, al fine di accedere alle professioni ordinistiche.
Condizioni per l’ammissibilità al contributo	<p>Ai fini dell’ammissibilità al contributo il tirocinio deve essere svolto alle seguenti condizioni:</p> <p>1. per i tirocini obbligatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico); b) al tirocinante deve essere corrisposto un rimborso spese forfettario di almeno 500,00 euro mensili lordi da parte del soggetto ospitante; c) il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi; d) il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto; e) il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; f) il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999; g) il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante, a meno che tale rapporto non sia consentito dall’ordine di appartenenza. Tale rapporto dovrà tuttavia essere compatibile con il mantenimento della condizione di non occupazione del

	<p>tirocinante;</p> <ul style="list-style-type: none">h) è consentita l'attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato;i) il tutor presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti associati; nel caso di soggetto privato ospitante il tutor è il titolare dell'attività; nel caso di ente pubblico il tutor è il dirigente o il funzionario individuato dall'ente stesso;j) il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;k) il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione;l) ove previsto dall'ordine/collegio/albo di riferimento, il tirocinante deve essere iscritto al registro dei praticanti dell'ordine cui si rivolge il tirocinio. <p>2. per i tirocini non obbligatori:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico);b) al tirocinante deve essere corrisposto un rimborso spese forfettario di almeno 500,00 euro mensili lordi da parte del professionista;c) il professionista è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;d) il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso professionista;e) il professionista deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;f) il professionista deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;g) il tirocinio deve avere una durata minima di due
--	---

	<p>mesi;</p> <p>h) il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il professionista, a meno che tale rapporto non sia consentito dall'ordine di appartenenza. Tale rapporto dovrà tuttavia essere compatibile con il mantenimento della condizione di non occupazione del tirocinante;</p> <p>i) è consentita l'attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato;</p> <p>j) il tirocinio deve prevedere un progetto formativo vistato dall'ordine/collegio/albo di riferimento;</p> <p>k) il tutor presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti associati; nel caso di soggetto privato ospitante il tutor è il titolare dell'attività; nel caso di ente pubblico il tutor è il dirigente o il funzionario individuato dall'ente stesso; il tutor deve essere in possesso di competenze coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio attestate dall'ordine/collegio/albo di riferimento mediante apposizione del visto al progetto formativo in cui è indicato il suo nominativo e le relative competenze;</p> <p>l) il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;</p> <p>m) il tirocinio non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione;</p> <p>n) ove previsto dall'ordine/collegio/albo di riferimento, il tirocinante deve essere iscritto al registro dei praticanti dell'ordine cui si rivolge il tirocinio.</p>
<p>Entità del contributo e modalità di erogazione del contributo</p>	<p>– il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, è di €. 300,00 mensili; per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 e i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991, il contributo è di €. 500,00 mensili;</p> <p>– il contributo può essere richiesto per lo stesso periodo per il quale il tirocinante percepisce il</p>

	<p>rimborso spese forfettario e comunque fino ad un massimo di 18 mesi.</p> <p>– il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.</p>
Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento	<p>Trattandosi di un avviso a sportello non vi è la formazione di un punteggio e della relativa graduatoria.</p> <p>Le richieste di contributo presentate da parte dei soggetti ospitanti che rispettano i requisiti di ammissibilità saranno finanziate secondo l'ordine cronologico di arrivo registrato informaticamente fino all'esaurimento delle risorse disponibili.</p>
Definizione del quadro finanziario	<p>Risorse stanziare sul Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE 2014-2020 per Euro 1.500.000</p> <p>I capitoli interessati sono:</p> <p>61939-61940-61941-61942-61943-61944, Bilancio 2019, 2020, 2021</p>

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1196

L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva VIA 2014/52/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), parte seconda;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, adottate in attuazione dell’art. 65 comma 3 della l.r. 10/2010:

deliberazione n. 160 del 23.2.2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale (art. 73 bis della l.r. 10/2010)”;

deliberazione n. 283 del 16.3.2015 “Indirizzi operativi inerenti l’effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell’ambito delle procedure di cui alla L.R.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all’art.40, interessate dal progetto”, recante gli allegati A, B, C, D;

deliberazione n. 1175 del 9.12.2015 “DGR n. 283 del 16.3.2015: “Indirizzi operativi inerenti l’effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell’ambito delle procedure di cui alla L.R.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all’art.40, interessate dal progetto”. Modifiche Allegati B e C.”;

deliberazione n. 410 del 10.5.2016 “D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell’ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015”, recante gli allegati A, B, C, D;

deliberazione n. 1261 del 5.12.2016 “Modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale

per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010”, recante l’allegato A;

Dato atto delle sopravvenute disposizioni normative: decreto legislativo 16.6.2017, n.104, di modifica della parte seconda del d.lgs. 152/2006;

legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 e legge regionale 7.1.2019, n. 3, articoli 21 e 22, di modifica della l.r. 10/2010;

Dato altresì atto dei sopravvenuti decreti ministeriali:

D.M. n. 1 del 4.1.2018 del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui si provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato;

Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n.47 del 2.2.2018, recante disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare.

Rilevato che i suddetti decreti attengono alle procedure di VIA di competenza statale ma che costituiscono utile riferimento anche per le procedure di competenza regionale;

Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle deliberazioni attuative della l.r. 10/2010, in ragione delle sopravvenute disposizioni e in considerazione dell’esperienza maturata negli anni di applicazione delle medesime, nonché procedere alla unificazione delle disposizioni attuative in un unico atto deliberativo, per ragioni di semplificazione e trasparenza;

Ritenuto necessario in particolare:

procedere alla revoca della d.g.r. 160/2015, in quanto non più in linea con il quadro normativo afferente al provvedimento autorizzativo unico regionale di cui all’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 ed all’art. 73 bis della l.r. 10/2010;

procedere alla revoca delle d.g.r. 283/2015, 1175/2015, 410/2016 e 1261/2016, in quanto non più aggiornate alle sopravvenute disposizioni;

procedere conseguentemente alla approvazione di specifici allegati tematici, alla luce delle suddette disposizioni normative e dei suddetti decreti ministeriali, nonché alla luce della esperienza applicativa degli ultimi quattro anni;

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:
 allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010;

allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale;

allegato C - Nucleo regionale di Valutazione – VIA (l.r. 10/2010, art. 47 bis);

allegato D – Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale, a supporto della Giunta regionale;

allegato E - Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla l.r.10/2010;

allegato F - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli (d.lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; l.r. 10/2010, art. 55);

Ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 12.9.2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente atto;

allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010;

allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale;

allegato C - Nucleo regionale di Valutazione – VIA (l.r. 10/2010, art. 47 bis);

allegato D - Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale, a supporto della Giunta regionale;

allegato E - Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010;

allegato F - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (d.lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; l.r. 10/2010, art. 55);

2. di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato A si applicano alle istanze pervenute alla Regione Toscana a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BURT; per le istanze pervenute prima di tale data, si applicano le disposizioni di cui all'allegato A alla d.g.r. 410/2016;

3. di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato B si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R; prima di tale data, si applicano le disposizioni di cui all'allegato B alla d.g.r. 410/2016;

4. di dare atto che le disposizioni contenute negli allegati al presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti;

5. per i motivi espressi in narrativa, di revocare le proprie deliberazioni: 160/2015, 283/2015, 1175/2015, 410/2016 e 1261/2016, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2. e 3. del dispositivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
 Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010****1. Premessa**

1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in materia ambientale”) all'art. 33 commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

“1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.”;

Il D.M. n. 1 del 4.1.2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n.47 del 2.2.2018 reca disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10, “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 47 ter “Oneri istruttori”, prevede quanto segue:

“1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.”.

2. Il presente Allegato A determina gli oneri istruttori di cui all'articolo 47 ter della L.R 10/2010, nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo.

3. Le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe da applicare, contenute nel presente Allegato A, si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe, per i procedimenti di propria competenza, in conformità con i rispettivi ordinamenti.

2. Attestazione di pagamento e dichiarazione sostitutiva

1. In allegato a ciascuna istanza di avvio del procedimento, con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, deve essere presentata alla Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA):

a) l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, versamento da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 10;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio pubblico che ha presentato l'istanza oppure dal responsabile unico del procedimento (RUP), e dovrà attestare il valore complessivo delle opere da realizzare e l'ammontare degli oneri istruttori.

3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare

1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione allegata all'istanza di avvio del procedimento.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

3. Tenuto conto del grado di approfondimento legato al livello di progettazione, delle differenziazioni dovute alle particolari tipologie d'intervento da realizzare, della natura pubblica o privata del progetto, il valore complessivo delle opere si articola comunque in "costo dei lavori" e "spese generali".

4. Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il proponente deve considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione delle opere, incluse le opere di mitigazione e compensazione, le spese previste dallo Studio di Impatto Ambientale o dallo Studio Preliminare Ambientale (ivi incluse le misure di monitoraggio) e le opere connesse (anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale). Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

5. Nelle "spese generali", devono essere considerate: le spese per imprevisti, le spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura), le spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio le spese per le attività di monitoraggio ambientale), le spese per allacciamenti a pubblici servizi, le spese per collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici, le spese per attività di consulenza o di supporto, le spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'assistenza giornaliera e contabilità, le eventuali spese per commissioni giudicatrici, le spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice degli appalti, le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto.

Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo dell'opera.

6. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Tariffa da applicare per le procedure di cui all'art. 73 bis della L.R. 10/2010 (provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,5 per mille e del valore complessivo delle opere da realizzare, per quanto attiene l'istruttoria di VIA, svolta ai fini del rilascio del provvedimento unico. Restano ferme eventuali altre tariffe dovute per l'istruttoria da parte degli altri soggetti interessati al rilascio di autorizzazioni, intese pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso richiesti.

2. Nel caso in cui nuove attività o nuovi impianti vengano collocati all'interno di fabbricati o strutture esistenti, deve essere computato il valore di stima dei fabbricati e delle strutture esistenti, su cui applicare la tariffa dello 0,1 per mille. Per le modifiche a fabbricati o strutture esistenti, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri istruttori, ai fini VIA, non possono comunque risultare inferiori a Euro 1.000 (mille).

5. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di assoggettabilità

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,25 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare e comunque nel limite massimo di Euro 10.000 (diecimila).

2. Nel caso in cui nuove attività o nuovi impianti vengano collocati all'interno di fabbricati o strutture esistenti, deve essere computato il valore di stima dei fabbricati e delle strutture esistenti, su cui applicare la tariffa dello 0,1 per mille. Per le modifiche a fabbricati o strutture esistenti, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri istruttori non possono comunque risultare inferiori a Euro 500 (cinquecento).

6. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di ottemperanza e di verifica di attuazione, con riferimento alle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (D.Lgs. 163/2006) ricadenti negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per i quali le procedure di VIA sono di competenza della Regione Toscana

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 7, gli oneri istruttori sono determinati come segue:

a) verifica di ottemperanza, ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Euro 25.000,00 (venticinquemila);

b) verifica di attuazione, ai sensi dell'articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 0,25 per mille del valore complessivo delle opere, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione.

2. L'importo di cui alla lettera b), del comma precedente, suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.

3. Il presente articolo 6 si applica limitatamente ai progetti oggetto di procedure di VIA, avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2016, n.50.

7. Tariffa da applicare alle istanze di riesame e di proroga dei termini dei provvedimenti conclusivi

1. Gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori ai fini VIA, nell'ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede il riesame complessivo.

2. Nei casi di cui all'articolo 56 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 10% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori ai fini VIA, nell'ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede la modifica della prescrizione.

3. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di procedimento di riesame, avviato d'ufficio o su istanza del proponente, in esito ad una Sentenza o un'Ordinanza del Giudice Amministrativo dalla quale risulti la soccombenza della Regione Toscana.

4. Nei casi di cui all'articolo 57 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati:

- a) nella misura di Euro 500 (cinquecento), nel caso di proroga dei termini del provvedimento di VIA;
- b) nella misura di Euro 250 (duecentocinquanta), nel caso di proroga dei termini del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

8. Procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010

1. Nel caso di procedure di di verifica di assoggettabilità o di istruttorie di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche gli oneri istruttori sono determinati nella misura dello 0,1 per mille del valore complessivo di tali opere o attività e comunque nel limite massimo:

- a) di Euro 4.000 (quattromila), nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità;
- b) di Euro 8.000 (ottomila), nel caso di procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Per quanto riguarda le parti di opere o attività non interessate da modifiche, il valore complessivo è riferito al valore di stima delle strutture esistenti.

3. In ogni caso sono dovuti gli oneri con riferimento: alle spese per attività di consulenza o di supporto; alle spese relative alla redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale:

- nella misura dello 0,5 per mille (nel caso dell'istruttoria di VIA svolta nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale);
- nella misura dello 0,25 per mille (nel caso della procedura di verifica di assoggettabilità).

Le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Per quanto riguarda le parti di opere o attività interessate da modifiche progettuali, si applica quanto previsto ai precedenti articoli da 3 a 5.

5. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti, ai sensi del presente articolo, non possono comunque risultare inferiori ad Euro 400 (quattrocento) per la procedura di verifica di assoggettabilità e ad Euro 800 (ottocento) per la procedura di VIA.

9. Restituzione degli oneri

1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

2. L'esito negativo delle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente, non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

3. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si procede alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% degli oneri versati, fino ad un massimo di Euro 1.000 (mille).

10. Modalità di versamento

1. Il versamento degli oneri istruttori avviene mediante bonifico su conto corrente intestato alla Regione Toscana, acceso presso l'Istituto di credito tesoriere. Le coordinate del conto corrente su cui effettuare il bonifico sono pubblicate e mantenute aggiornate sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

2. Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento all'art. 47 ter della L.R. 10/2010.

3. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla istanza di avvio del procedimento ovvero alla lettera di trasmissione della documentazione progettuale modificata nel corso dell'istruttoria.

11. Oneri istruttori relativi alle attività estrattive

1. Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire alle opere (impianti, lavori ed altri interventi) necessarie alle attività di coltivazione, come ad esempio: l'apertura della cava o miniera, la recinzione, la viabilità interna e di accesso, gli eventuali impianti di lavorazione, gli impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale, le infrastrutture elettriche e di servizio, gli altri edifici ed impianti, eccetera, nonché gli interventi di dismissione e recupero ambientale.

12. Casi particolari

1. Ove il proponente di un progetto, sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 4 ad 8 del presente allegato A, sia una struttura regionale non si provvede al versamento degli oneri istruttori.

2. Ove un progetto di opera pubblica sia finanziato a carico del bilancio regionale, seppure attuato da un Ente attuatore diverso dalla Regione (ad esempio: Autorità portuale regionale, Consorzio di bonifica, Comune,

Provincia, Città Metropolitana), non si provvede al versamento degli oneri istruttori. Nel caso un progetto sia finanziato solo in parte a carico del bilancio regionale, non si provvede al versamento degli oneri istruttori per la quota parte finanziata dal bilancio regionale.

Allegato B**Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale****1. Premessa**

1. La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10, “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 65 “Disposizioni attuative delle procedure” comma 3, prevede che:

“3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.”;

2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.

2. Struttura operativa dell'Autorità competente (L.R. 10/2010, art. 47) – Disposizioni organizzative

1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA).

2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico.

3. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6, lettera d) - Indicazioni al proponente

1. Per alcune tipologie progettuali, l'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede soglie dimensionali al di sopra delle quali il progetto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, mentre al di sotto delle medesime il progetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.

2. Qualora sussista, per il progetto in esame, almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri riportati al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30.3.2015 (G.U. dell' 11.4.2015, Serie Generale), le soglie dimensionali, ove previste, dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

3. Nel caso in cui il proponente, per il principio di leale collaborazione, richieda il parere della struttura operativa regionale in merito al campo di applicazione della normativa in materia di VIA, per quanto attiene ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il proponente fornisce gli elementi che consentano alla struttura operativa la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30.3.2015.

4. Verifica preliminare (D.Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1 ed art. 6, comma 9; L.R. 10/2010, art. 58) – Indicazioni al proponente

1. Nel caso il proponente intenda apportare modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, il medesimo presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa regionale.

2. La documentazione allegata all'istanza:

a) esplicita, a livello descrittivo e grafico, lo stato attuale o autorizzato e lo stato modificato nonché la motivazione delle modifiche progettuali richieste;

b) contiene gli elementi informativi previsti dai decreti attuativi di cui dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017, che saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via ;

c) fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni della struttura operativa regionale, con riferimento a quanto segue:

- la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione;

- se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;

- se il progetto di modifica determina un incremento di dimensione, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;

- se il progetto di modifica determina un incremento dei fattori di impatto, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, quali siano i fattori di impatto per i quali si determina un eventuale incremento (ad esempio: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rumore, vibrazioni e radiazioni, produzione di rifiuti, fabbisogno idrico, energetico e di materie prime, traffico indotto, eccetera), se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni.

3. Il capo III del regolamento adottato con d.p.g.r. 11.4.2017 n.19/R contiene disposizioni di semplificazione volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA (autorizzazione integrata ambientale), di AUA (autorizzazione unica ambientale) e di autorizzazione unica rifiuti, di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006. In tali casi il proponente ha la facoltà di presentare una unica istanza di modifica alla struttura regionale autorizzante che provvederà d'ufficio ad acquisire il parere della struttura operativa regionale.

L'art. 11 del regolamento individua le modifiche che si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA.

5. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.

2. Nei casi di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 comma 6 della L.R. 10/2010, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

3. La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS (art. 10 comma 4 del D.Lgs. 152/2006; art. 73 comma 2 della L.R. 10/2010). L'istanza di avvio del procedimento e l'avviso al pubblico, danno evidenza dell'integrazione procedurale.

6. Procedura di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (D.Lgs. 152/2006, art. 20) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente presenta alla struttura operativa un'istanza di avvio del procedimento.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

7. Procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 21) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

8. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis; L.R. 10/2010 art. 73 bis) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Nei casi di cui all'art. 27 bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 ed agli artt. 53 e 73 bis comma 3 della L.R. 10/2010, l'inchiesta pubblica è indetta con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Nei casi di cui all'art. 54 della L.R. 10/2010, il contraddittorio è indetto con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.
4. L'archiviazione del procedimento, nei casi previsti dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA. Nel caso in cui il proponente ritiri l'istanza di avvio del procedimento, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

9. Modifica di prescrizioni (L.R. 10/2010, art. 56) – Indicazioni al proponente

1. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 56, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa, la quale provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere, oltre alla descrizione ed alle motivazioni delle richieste modifiche alla prescrizione, specifiche argomentazioni secondo le quali, a giudizio del proponente, la prescrizione così come modificata assicurerà analogo ed adeguato livello di tutela ambientale, rispetto alla prescrizione come originariamente formulata.

10. Proroga dei termini (L.R. 10/2010, art. 57) - Indicazioni al proponente

1. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 57, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa, la quale provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere: le ragioni per le quali non è stato possibile ultimare i lavori nei tempi previsti dal progetto ovvero dal provvedimento conclusivo della procedura in materia di VIA svolta; la descrizione e la rappresentazione grafica dello stato di avanzamento dei lavori, il cronoprogramma per l'ultimazione degli stessi e la quantificazione della proroga richiesta; l'aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento conclusivo a suo tempo adottato.

11. Partecipazione regionale alle procedure di VIA di competenza statale (L.R. 10/2010, art. 63) - Disposizioni organizzative

1. Ove, nella documentazione presentata dal proponente al Ministero dell'Ambiente, non siano trattati gli aspetti socio economici relativi al progetto in esame, la struttura operativa regionale propone al Ministero suddetto la richiesta al proponente di un elaborato contenente l'esame delle ricadute socio economiche del progetto sul territorio.

12. Impatti interregionali (D.Lgs. 152/2006, art. 30; L.R. 10/2010, art. 62) - Disposizioni organizzative

1. Procedure interregionali. Se un progetto ricade anche sul territorio di una regione confinante le procedure ed i relativi provvedimenti conclusivi sono effettuati d'intesa tra le regioni interessate. Il proponente provvede a depositare la documentazione ed ai relativi adempimenti, secondo le modalità previste dalla normativa delle regioni coinvolte.

2. Partecipazione della Regione Toscana alle procedure di competenza di una regione confinante. Nel caso in cui un progetto localizzato sul territorio di una regione confinante determini impatti sul territorio toscano, la Regione Toscana esprime il proprio parere in materia di VIA alla regione confinante.

3. Partecipazione di una regione confinante alle procedure di competenza della Regione Toscana. La struttura operativa richiede il parere in materia di VIA all'Autorità competente ed agli enti locali della regione confinante, interessati dagli impatti di un progetto localizzato in Toscana.

13. Quadri prescrittivi - Disposizioni organizzative

1. I quadri prescrittivi in materia di VIA, contenuti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità e nel provvedimento autorizzatorio unico, sono articolati in prescrizioni, ovvero misure necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi individuati nel corso dell'istruttoria;

2. I quadri prescrittivi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) aspetti generali e programmatici;
- b) aspetti progettuali;
- c) aspetti ambientali, categoria a sua volta suddivisa nei fattori ambientali di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

3. Nel caso del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quadro prescrittivo relativo alla VIA è tenuto separato dal quadro prescrittivo relativo ad ogni titolo abilitativo rilasciato.

4. In ogni prescrizione impartita viene indicato il momento in cui la prescrizione deve essere ottemperata a cura del proponente:

- a) in fase *ante-operam* (ad esempio: ai fini dell'autorizzazione o della approvazione del progetto; prima dell'avvio dei lavori – se è necessario l'apporto collaborativo dell'impresa appaltatrice);
 - b) in fase di corso d'opera (ad esempio durante le attività di cantiere per la realizzazione del progetto, oppure durante la rimozione del cantiere);
 - c) in fase *post operam* (ad esempio: durante il pre-esercizio del progetto; oppure durante l'esercizio del medesimo; oppure durante la dismissione del medesimo).
- Ogni prescrizione riporta il Soggetto competente al controllo.

5. Il provvedimento conclusivo del procedimento può inoltre contenere:

- b) raccomandazioni, ovvero misure che, pur non necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi, contribuiscono ad incrementare la sostenibilità ambientale del progetto;
- c) riferimenti alla pertinente normativa ambientale ovvero alla pertinente disciplina degli strumenti di pianificazione.

6. Per quanto riguarda la proposta di quadro prescrittivo che può venire formulata dalla Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, ci si riferisce al D.M. 24.12.2015 (G.U. Serie Generale del 21.1.2016).

14. Documentazione - Indicazioni al proponente

1. L'istanza deve essere firmata da un Soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio pubblico che ha presentato l'istanza oppure dal responsabile unico del procedimento (RUP).

2. Per quanto riguarda la documentazione presentata a corredo dell'istanza, gli elaborati devono essere firmati da professionisti abilitati. Gli elaborati devono essere presentati in duplice copia:

- una copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto;
- una copia digitale firmata digitalmente dal redattore (ad esempio: .p7m). Nel caso venga presentato un elaborato recante la firma scannerizzata del redattore, tale elaborato deve essere accompagnato da copia del documento di identità del redattore medesimo.

3. Il proponente deve effettuare il controllo di leggibilità dei file depositati.

La copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto deve essere conforme a quella trasmessa con firma digitale.

Le copie digitali, nei due formati suddetti, devono contenere l'elenco degli elaborati recante il corrispondente nome del file (ad esempio: *file 001= Relazione geologica*).

15. Indicazioni in merito alle cave di prestito (L.R. 10/2010, artt. 45, 45 bis e 45 ter) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Per le cave di prestito necessarie al fine di realizzare opere pubbliche sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o VIA, di norma il progetto dell'opera pubblica comprende anche il progetto della cava di prestito e la valutazione degli impatti della cava avviene all'interno della procedura di valutazione concernente l'opera pubblica.

2. Nel caso di cave di prestito che non sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA assieme all'opera pubblica cui si riferiscono, ai sensi del comma 1, le medesime sono soggette a procedura di verifica o di VIA di competenza regionale, comunale o dell'Ente Parco regionale, analogamente a quanto avviene per le cave ordinarie, a seconda della localizzazione, della dimensione e del quantitativo annuo di materiale estratto.

16. Casi di improcedibilità dell'istanza di avvio del procedimento - *Disposizioni organizzative*

1. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, la medesima viene archiviata con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

17. Indicazioni al proponente in merito alla documentazione da presentarsi ai fini dell'avvio delle procedure di VIA postuma di competenza regionale (d.lgs. 152/2006, art. 29, comma 3 e l.r. 10/2010, art. 43 comma 6) - *Indicazioni al proponente*

a) Premessa

1. In applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2011, in occasione del rinnovo di autorizzazioni o concessioni, in quanto gli atti vigenti sono giunti a scadenza, sono soggetti alle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale) le attività (opere, impianti, installazioni o altri interventi) per le quali, all'epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, non sia stata effettuata alcuna valutazione e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

2. Il regolamento regionale adottato con d.p.g.r. n. 19/R del 11.4.2017, prevede disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VIA postume. Tali disposizioni sono relative sia alle procedure di competenza regionale che alle procedure di competenza dei Comuni e degli Enti Parco regionali.

3. L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 prevede lo svolgimento di procedure postume in materia di VIA, nell'ambito delle attività afferenti al sistema sanzionatorio.

4. Con d.g.r. n. 931 del 22.7.2019 sono state adottate le linee guida procedurali per lo svolgimento dei procedimenti di VIA postuma di competenza regionale, di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010.

b) Documentazione relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale postuma

1. Per quanto riguarda il progetto da allegare all'istanza, il proponente presenta:

a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio;

b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati grafici e descrittivi delle strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

2. Per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale da allegare all'istanza, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio, il proponente presenta:

a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio;

b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti, sulla base di stime e previsioni.

Devono essere presi in esame gli impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti.

3. A completamento della specifica documentazione di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta la eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

4. In ogni caso devono essere presentati:

- a) ai fini della partecipazione del pubblico, la sintesi non tecnica;
- b) l'esame delle ricadute socio-economiche dell'attività in esame sul territorio;
- c) l'inquadramento programmatico e vincolistico relativo all'opera o impianto.

c) Documentazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità postuma

1. Per quanto riguarda gli aspetti progettuali dello studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, il proponente presenta:

- a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle caratteristiche e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio;
- b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati progettuali grafici e descrittivi delle caratteristiche e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

2. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali dello studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio, il proponente presenta:

- a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio;
- b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti, sulla base di stime e previsioni.

Devono essere presi in esame gli impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti.

3. A completamento della specifica documentazione di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta la eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

4. In ogni caso deve essere presentato l'inquadramento programmatico e vincolistico relativo all'opera o impianto.

Allegato C

Nucleo regionale di Valutazione – VIA (L.R. 10/2010, art. 47 bis)

1. Premessa

Il presente allegato disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo regionale di Valutazione, previsto dall'art. 47 bis della L.R. 10/2010.

2. Funzioni del Nucleo

Il Nucleo regionale di valutazione - VIA, di seguito denominato "Nucleo", è un organo interno a competenza tecnica con il compito di supportare la Giunta Regionale ai fini dell'espressione del proprio parere al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale. In particolare il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 1, della L.R.10/2010 e conclude l'istruttoria interdisciplinare svolta dalla medesima.

Il Nucleo opera in casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere sul progetto in esame. Si considerano complesse le valutazioni relative a progetti:

- a) interessanti un'area geografica ampia ed una popolazione numerosa;
- b) inerenti nuove infrastrutture di interesse nazionale;
- c) per i quali l'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 prevede la presentazione della valutazione di impatto sanitario;
- d) per i quali l'istruttoria interdisciplinare ha evidenziato il possibile mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla normativa comunitaria;
- e) per i quali – a giudizio della struttura operativa – è necessario un confronto simultaneo tra più soggetti coinvolti nell'istruttoria.

L'attività svolta dai componenti del Nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.

3. Composizione e coordinamento del Nucleo

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, il Nucleo è composto, oltre che dal responsabile del Settore regionale competente in materia di VIA, dai responsabili delle strutture regionali, sulla base delle competenze alle medesime attribuite e/o derivanti dalla normativa vigente, dal rappresentante di IRPET (in relazione ai profili socio economici interessati dal progetto in valutazione), dal responsabile del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende Sanitarie interessate nonché dal responsabile dal Settore di ARPAT competente in materia di VIA.

Il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa regionale, che lo presiede e ne individua i componenti, per ogni progetto in valutazione, sulla base delle componenti ambientali interessate dal progetto medesimo, in fase di realizzazione, di esercizio e di dismissione.

Al Nucleo, sulla base del progetto in valutazione, possono essere eventualmente convocati, in qualità di invitati, il proponente del progetto, ulteriori Uffici ed Agenzie regionali e Soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente e salute pubblica, al fine di fornire elementi informativi utili ai fini istruttori.

4. Presidente e segreteria del Nucleo

Le funzioni di Presidente del Nucleo sono svolte dal dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di VIA.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento ai procedimenti in essere, il Presidente:

- a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l'ordine del giorno e ne trasmette le convocazioni;
- b) organizza i lavori istruttori;
- c) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione.

Il Presidente assicura le funzioni di segreteria al Nucleo attraverso la struttura operativa regionale.

5. Convocazione e ordine del giorno delle riunioni del Nucleo

Le riunioni del Nucleo sono convocate dal Presidente, almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di convocazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nella quale sono indicati: la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli eventuali altri Soggetti invitati alla riunione.

Allegato alla convocazione del Nucleo, il Presidente invia un documento istruttorio che tiene conto dei contributi tecnici acquisiti, nonché delle eventuali osservazioni del pubblico e delle eventuali controdeduzioni acquisite dal proponente, e contiene ogni elemento utile ai fini dei lavori del Nucleo; tale documento costituirà la base per la discussione del Nucleo stesso.

6. Svolgimento delle sedute del Nucleo

Ciascun componente del Nucleo, convocato alla Riunione, deve sempre assicurare la propria partecipazione, anche se ha precedentemente fatto pervenire contributi scritti, in quanto la riunione del Nucleo costituisce momento di confronto finalizzato a pervenire ad una posizione regionale unitaria, necessario supporto per una decisione finale informata da parte della Giunta Regionale.

In caso di impedimento personale, ciascun componente il Nucleo può delegare un dirigente o funzionario assegnato alla propria struttura quale sostituto per la partecipazione alle riunioni dell'organo. Il delegato assicura le stesse competenze professionali del componente sostituito.

L'assenza non giustificata da parte di un componente del Nucleo comporta la segnalazione al Direttore Generale competente da parte del Presidente.

Il proponente del progetto in valutazione e gli altri Soggetti eventualmente invitati partecipano alla prima parte della Riunione del Nucleo, illustrativa e ricognitiva, mentre alla discussione finale ed alla decisione partecipano esclusivamente i componenti del Nucleo.

Il Nucleo può esprimere il proprio parere alla Giunta Regionale solo nel caso in cui siano presenti alla Riunione la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui alla Riunione non sia presente la maggioranza dei componenti, il Presidente aggiorna la decisione ad una successiva Riunione.

7. Verbalizzazione delle sedute del Nucleo

La segreteria del Nucleo redige un verbale di ogni riunione, sottoscritto dai componenti del Nucleo presenti. Dal verbale conclusivo risulta, sulla base della documentazione agli atti del procedimento e della discussione svolta, il parere tecnico reso alla Giunta Regionale.

Ciascun componente si esprime in merito alle materie di propria competenza.

I verbali sono raccolti e conservati agli atti a cura della segreteria del Nucleo.

Allegato D

Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale, a supporto della Giunta regionale

1) Sintesi delle conclusioni istruttorie relative alle componenti ambientali interessate dal progetto

Componenti ambientali interessate dal progetto in valutazione	Soggetti che hanno espresso contributi istruttori / pareri di competenza	Conclusioni dell'istruttoria tecnica
Atmosfera		
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo		
Flora, vegetazione, fauna ecosistemi		
Paesaggio e beni culturali		
Rumore e vibrazioni		
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti		
Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche		
Salute pubblica		
Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)		
<i>Proposta di provvedimento conclusivo elaborata in base alle risultanze dell'istruttoria tecnica</i>		

2) Elementi di valutazione per la ponderazione degli interessi pubblici coinvolti

<i>Aspetti socio - economici</i>	<i>Informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria</i>
Ricaduta occupazionale	
Benefici economici per il territorio	
Ricadute economiche indirette sul territorio	

Allegato E**Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010**

1. OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R.10/2010. Procedimento di relativo al progetto “.....”, nel Comune di (...).
Proponente:

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO (eventuali richiami alle norme, ai piani ed ai programmi, ai quali si riferisce il parere o il contributo)

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE (tra le seguenti):

aspetti programmatici;

aspetti progettuali;

aspetti ambientali:

componente Atmosfera;

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi;

componente Paesaggio e beni culturali;

componente Rumore e vibrazioni;

componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;

componente Salute pubblica;

componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.);

componente Aspetti socio-economici.

4. CONCLUSIONI

(A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte può essere proposta la richiesta di integrazioni ovvero espressa la posizione finale del Soggetto che scrive. La richiesta di integrazioni può essere effettuata una sola volta nel corso del procedimento. A seguito del deposito delle integrazioni può tuttavia essere messo in evidenza che le integrazioni depositate non danno risposta a quanto a suo tempo richiesto)

A) Richiesta di integrazioni

(Specificare gli aspetti da integrare con riferimento a:

aspetti programmatici;

aspetti progettuali;

aspetti ambientali:

componente ambientale ...;

componente ambientale)

B) Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

1. **Favorevole**, (eventuale) con le seguenti prescrizioni, (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza):

aspetti programmatici;

aspetti progettuali;

aspetti ambientali:

componente Atmosfera;

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi;

componente Paesaggio e beni culturali;

componente Rumore e vibrazioni;
componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;
componente Salute pubblica;
componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.);
componente Aspetti socio-economici

(oppure)

2. Sfavorevole (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza).

Il/La Responsabile
(Firma)

Allegato F**Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; L.R. 10/2010, art. 55)****1. Procedimenti di competenza regionale**

1. La verifica di ottemperanza alle condizioni o prescrizioni ambientali ai fini VIA, contenute nel provvedimento di verifica o nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, si svolge sulla base di specifica documentazione presentata dal proponente.

2. Ogni prescrizione recata dal provvedimento indica il momento amministrativo nel quale svolgere la eventuale verifica di ottemperanza:

a) fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, ove la verifica di ottemperanza si svolga con riferimento al rilascio del titolo abilitativo o alla approvazione del progetto, il proponente presenta l'istanza di verifica e la relativa documentazione unitamente alla istanza ed agli elaborati necessari ai fini abilitativi o approvativi e la verifica di ottemperanza è svolta nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del titolo abilitativo o alla approvazione del progetto;

b) nel caso la verifica di ottemperanza si svolga con riferimento al momento della consegna o dell'avvio dei lavori, il proponente presenta una specifica istanza e la relativa documentazione al soggetto competente indicato nella specifica prescrizione. Nel caso la verifica di ottemperanza sia di competenza della struttura operativa di cui all'art. 47 della l.r. 10/2010, gli esiti sono adottati con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

3. Ogni prescrizione recata dai provvedimenti di cui al comma 1 indica il momento del ciclo di vita del progetto nel quale svolgere l'eventuale controllo. I controlli possono avvenire durante i lavori di realizzazione del progetto, durante la fase di esercizio o durante la fase di dismissione e di recupero ambientale.

4. Nei casi di cui all'art. 55 comma 7 della L.R. 10/2010, l'istituzione dell'osservatorio ambientale è disposta nell'ambito del provvedimento di verifica o del provvedimento autorizzatorio unico regionale. Nel caso la necessità della istituzione dell'osservatorio venisse ravvisata, dall'Autorità competente, successivamente alla adozione dei provvedimenti conclusivi, tale istituzione è disposta con deliberazione della Giunta regionale per quanto attiene la valutazione di impatto ambientale e con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA per quanto riguarda la procedura di verifica di assoggettabilità.

5. In applicazione dell'art.55 comma 3 della l.r. 10/2010, i soggetti pubblici ivi indicati sono individuati in base alle specifiche competenze in materia di rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi, nonché in materia di vigilanza, monitoraggio controllo, con riferimento ai fattori ambientali di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

2. Procedimenti di competenza statale

1. Per quanto riguarda i procedimenti di verifica e di VIA o di provvedimento unico di competenza statale, nell'ambito dei quali la Regione Toscana può esprimere un parere ai sensi dell'articolo 63 della L.R.10/2010, le competenze in materia di vigilanza e controllo sono in capo al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare.

2. Ove il Ministero dell'Ambiente, nel provvedimento di verifica, di VIA o nel provvedimento unico, intenda avvalersi della Regione Toscana per la verifica di ottemperanza, la vigilanza ed il controllo di alcune prescrizioni (limitatamente ai casi in cui alla Regione siano attribuite, dalla vigente normativa, competenze specifiche in ordine all'attività oggetto di verifica, vigilanza o controllo), gli esiti delle attività nonché le eventuali violazioni rilevate sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs.152/2006.

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1197

Modifiche al nomenclatore regionale sulla procreazione medicalmente assistita e sulla preservazione della fertilità.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge del 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”;

Vista la Direttiva 2004/23/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Vista la Direttiva 2006/17/ce della Commissione dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

Vista la Direttiva 2006/86/ce della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/ce del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Visto il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

Visto il Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 16, “Attuazione delle direttive 2006/17/ce e 2006/86/ce, che attuano la direttiva 2004/23/ce per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

Visto il D.M. 10 ottobre 2012 nel quale vengono stabile “Modalità per l’esportazione o l’importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 c. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502”;

Preso atto che in data 9 aprile 2014 con Sentenza n. 162 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di Procreazione assistita di tipo eterologo contenuto agli art. 4 comma 3, 9 commi 1 e 3,12 comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Preso atto che con le motivazioni depositate in data 11 giugno 2014 la Corte Costituzionale ha precisato che con la suddetta dichiarazione di incostituzionalità, non viene a crearsi nessun vuoto normativo costituendo la procreazione assistita di tipo eterologo una species della metodica generale già compiutamente disciplinata nell’ordinamento vigente in tutti i vari aspetti connessi al suo esercizio;

Considerato che nell’allegato 4 del citato DPCM del 12 gennaio 2017 sono state aggiornate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Tenuto conto che l’art. 64, comma 2, del citato DPCM dispone che, in materia di specialistica ambulatoriale, gli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrino in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle tariffe massime di prestazioni previste dalle medesime disposizioni;

Vista la Deliberazione GR n. 837 del 6 ottobre 2014 avente per oggetto il “Recepimento documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 4 settembre 2014 (prot. n. 14/109/CR02/C7SAN). Modifiche e integrazioni al nomenclatore regionale e ulteriori disposizioni sulla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”, che ha inserito nel nomenclatore regionale le prestazioni di tipo eterologo, modificato i limiti di accesso regionali (innalzamento dell’età);

Vista la DGR 809 del 4 agosto 2015 avente per oggetto la “Preservazione della fertilità per i pazienti affetti da neoplasie maligne o patologie con previsione di chemio/radioterapia o immunosoppressori e nelle donne affette da endometriosi severa. Aggiornamento nomenclatore regionale.”;

Vista la Deliberazione GR n. 777 del 17 luglio 2017 con la quale viene costituita la rete clinica "Rete regionale per la Prevenzione e cura dell'infertilità" al fine di adeguare l'offerta di servizi per la prevenzione e la cura l'infertilità ai migliori standard qualitativi nazionali ed internazionali ed assicurare un approccio complessivo alla tematica e nella quale nell'Allegato B individua le strutture, che allo stato attuale afferiscono alla suddetta Rete regionale;

Vista la Deliberazione GR n. 86/2006 avente ad oggetto "Nomenclatore tariffario delle prestazioni incluse nel livello di assistenza della specialistica ambulatoriale";

Vista la DGR n. 723/2011 ad oggetto "Procedure per l'applicazione della DGR 722 del 4 Agosto 2011. Approvazione dell'adeguamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che i professionisti del Comitato strategico regionale per la rete sulla prevenzione e cura dell'infertilità hanno riportato che le possibilità di successo della PMA omologa delle donne di oltre 43 anni la PMA omologa sono estremamente rare, sottolineando le conseguenze negative sia sul piano psicologico e fisico a fronte di un'aspettativa non soddisfatta e della necessità di sottoporsi a trattamenti farmacologici impegnativi;

Ritenuto pertanto opportuno mantenere il requisito del compimento della donna al 43 anno per l'accesso alla PMA omologa sulla base del parere degli esperti sopraccitato, contrario ad ulteriore estensione dell'età di riferimento, a garanzia dell'appropriatezza dell'offerta;

Ritenuto quindi deciso di modificare i requisiti della succitata DGR n. 837/2014 per l'erogabilità della prestazione a carico del SSR, salvo compartecipazione alla spesa in 4 cicli (omologhe, eterologhe e mix di entrambe):

- per la fecondazione assistita omologa ed eterologa maschile, fino al compimento della donna del 43 anno di età per prestazioni di I, II e III livello;

- per la fecondazione assistita eterologa femminile, fino al compimento della donna del 46 anno di età per prestazione di II e III livello;

Ritenuto inoltre di integrare i requisiti della DGR n. 809/2015 inserendo le donne con considerevole diminuzione di riserva ovarica con AMH <0,5 ng e conta follicolare inferiore a 4 follicoli;

Ritenuto necessario modificare il Nomenclatore regionale con le variazioni suddette e l'introduzione della prestazione inerenti la PMA riportate nell'allegato A, che

costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto, denominato "Aggiornamento nomenclatore regionale con le prestazioni di PMA";

Vista la DGR n. 753 del 10 agosto 2012 "Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle Delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2012 e relative delibere attuative";

Vista la Circolare prot. n. AOOGR/94816/Q.020.060 del 09 aprile 2014 avente per oggetto "Modalità di registrazione della compartecipazione alla spesa";

Ritenuto di confermare le medesime regole di compartecipazione alla spesa attualmente vigenti di cui alla DGR n. 837/2014, la DGR n. 809/2015, la DGR n. 444/2019 e alla DGR n. 753/2012, così come riporta nell'Allegato B, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto, denominato "Compartecipazione alla spesa PMA, Oncofertilità e PGT (Preimplantation Genetic Testing)";

Ritenuto di confermare per i residenti fuori regione la prevista autorizzazione della Azienda USL di residenza per procedere con l'iter attualmente in vigore per le compensazioni interregionali;

Preso atto che il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno siglato, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del d.lgs. 28/agosto/1987, n. 281, in data 21 Febbraio 2019, l'Intesa (Rep. Atti 28/CSR) sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art.1, comma 280 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006));

Vista la Deliberazione GR n.604 del 6 maggio 2019 con la quale viene recepita l'Intesa sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa e viene approvato il Piano regionale Governo Liste di attesa 2019 – 2021;

Ritenuto opportuno definire a livello regionale un tempo di attesa massimo di 90 giorni per i residenti (inteso come il tempo prospettato all'utente al momento della prenotazione) per effettuare la prima visita per la procreazione medicalmente assistita (codice 1025) in quanto, di norma, si tratta di prestazione programmabile (codice di priorità P), ad esclusione del percorso di accesso all'oncofertilità per il quale devono essere assicurati tempi di risposta con carattere di urgenza;

Precisato che, nel caso in cui da parte del Centro di PMA al quale si è rivolto l'utente non sia possibile assicurare la visita nel tempo massimo sopraindicato, l'Azienda attiverà i "percorsi di tutela", in particolare

mediante la ricerca di posti disponibili presso altre strutture aziendali o private convenzionate, come previsto dalla DGR n. 604/2019 o, nel caso in cui permanga la non possibilità di erogare la prestazione nei tempi massimi a livello aziendale, attraverso il numero verde regionale attivo in applicazione della DGR n. 694/2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare i requisiti della succitata DGR n. 837/2014 per l'erogabilità della prestazione a carico del SSR, salvo compartecipazione alla spesa in 4 cicli (omologhe, eterologhe e mix di entrambe):

- per la fecondazione assistita omologa ed eterologa maschile, fino al compimento della donna del 43 anno di età per prestazioni di I, II e III livello;

- per la fecondazione assistita eterologa femminile, fino al compimento della donna del 46 anno di età per prestazione di II e III livello;

2. di integrare i requisiti della DGR n. 809/2015 inserendo le donne con considerevole diminuzione di riserva ovarica con AMH <0,5 ng e conta follicolare inferiore a 4 follicoli;

3. di modificare il Nomenclatore regionale con le variazioni suddette e l'introduzione delle prestazioni inerenti la PMA riportate nell'allegato A, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto, denominato "Aggiornamento nomenclatore regionale con le prestazioni di PMA";

4. di confermare le medesime regole di compartecipazione alla spesa attualmente vigenti di cui alla DGR n. 837/2014, la DGR n. 809/2015, la DGR n. 444/2019 e alla DGR n. 753/2012, così come riporta nell'Allegato B, che costituisce parte essenziale ed integrante del

presente atto, denominato "Compartecipazione PMA, oncofertilità e PGT (Preimplantation Genetic Testing)";

4. di confermare per i residenti fuori regione la prevista autorizzazione della Azienda USL di residenza per procedere con l'iter attualmente in vigore per le compensazioni interregionali;

5. di definire a livello regionale un tempo di attesa massimo di 90 giorni per i residenti (inteso come il tempo prospettato all'utente al momento della prenotazione) per effettuare la prima visita per la procreazione medicalmente assistita (codice 1025) in quanto, di norma, si tratta di prestazione programmabile (codice di priorità P), ad esclusione del percorso di accesso all'oncofertilità per il quale devono essere assicurati tempi di risposta con carattere di urgenza;

6. di precisare che, nel caso in cui da parte del Centro di PMA al quale si è rivolto l'utente non sia possibile assicurare la visita nel tempo massimo sopraindicato, l'Azienda attiverà i "percorsi di tutela", in particolare mediante la ricerca di posti disponibili presso altre strutture aziendali o private convenzionate, come previsto dalla DGR n. 604/2019 o, nel caso in cui permanga la non possibilità di erogare la prestazione nei tempi massimi a livello aziendale, attraverso il numero verde regionale attivo in applicazione della DGR n. 694/2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Aggiornamento del nomenclatore regionale delle prestazioni sulla procreazione medicalmente assistita

NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI							
NOTA	BRANCA	CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA	OPERAZIONE EFFETTUATA	PRESTAZIONI EROGABILI SOLO CONFORMEMENTE ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI CLINICO-DIAGNOSTICHE (Allegato 2 nomenclatore)	NOTE
R*	T	69.92	INSEMINAZIONE INTRAUTERINA Incluso: Capacitazione di materiale seminale(69.92.1) e Monitoraggio della ovulazione (69.92.2)	475,00	Modifica condizioni clinico - diagnostiche per l'erogabilità e nota	La prestazione è erogabile solo se la partner femminile ha una età minore od uguale a 42 anni (si intende 42 anni 11 mesi e 29 giorni)	La tariffa è comprensiva di tutte le prestazioni connesse alla attività, ivi comprese prestazioni già individuate dal nomenclatore regionale. In caso di insuccesso la ripetibilità della prestazione è fino a tre volte. In pratica, il numero dei cicli totali di 1°, 2° e 3°(omologa, eterologa, mix di entrambe) non potrà essere superiore a 4. La lettera R indica che la prestazione è erogabile solo in ambulatori dotati dei requisiti di cui alla delibera CR 242/2000.
IHR*	T	69.92.3	FECONDAZIONE IN VITRO CON O SENZA INSEMINAZIONE INTRACITOPLASMATICA Incluso: Monitoraggio della ovulazione (69.92.2)	1.826,00	Modifica condizioni clinico - diagnostiche per l'erogabilità e nota	La prestazione è erogabile solo se la partner femminile ha una età minore od uguale a 42 anni (si intende 42 anni 11 mesi e 29 giorni)	La lettera "H" è da intendersi applicata alla prestazione solo quando effettuata per via laparoscopica. La tariffa è comprensiva di tutte le prestazioni connesse alla attività, ivi comprese specifiche prestazioni già individuate dal nomenclatore regionale. In caso di insuccesso la ripetibilità della prestazione è fino a tre volte. In pratica, il numero dei cicli totali di 1°, 2° e 3° (omologa, eterologa, mix di entrambe) non potrà essere superiore a 4. La lettera R indica che la prestazione è erogabile solo in ambulatori dotati dei requisiti di cui alla delibera CR 242/2000.
IHR*	T	69.92.4	FECONDAZIONE IN VITRO CON INSEMINAZIONE INTRACITOPLASMATICA E PRELIEVO MICROCHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI Incluso: Monitoraggio della ovulazione (69.92.2)	2.549,00	Modifica condizioni clinico - diagnostiche per l'erogabilità e nota	La prestazione è erogabile solo se la partner femminile ha una età minore od uguale a 42 anni (si intende 42 anni 11 mesi e 29 giorni)	La lettera "H" è da intendersi applicata alla prestazione solo quando effettuata per via laparoscopica. La tariffa è comprensiva di tutte le prestazioni connesse alla attività, ivi comprese specifiche prestazioni già individuate dal nomenclatore regionale. In caso di insuccesso la ripetibilità della prestazione è fino a tre volte. In pratica, il numero dei cicli totali di 1°, 2° e 3° (omologa, eterologa, mix di entrambe) non potrà essere superiore a 4. La lettera R indica che la prestazione è erogabile solo in ambulatori dotati dei requisiti di cui alla delibera CR 242/2000.

ALLEGATO A

Aggiornamento del nomenclatore regionale delle prestazioni sulla procreazione medicalmente assistita

NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI							
NOTA	BRANCA	CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA	OPERAZIONE EFFETTUATA	PRESTAZIONI EROGABILI SOLO CONFORMEMENTE ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI CLINICO-DIAGNOSTICHE (Allegato 2 nomenclatore)	NOTE
IR*	T	69.93.1	INSEMINAZIONE INTRAUTERINA DA DONAZIONE DI GAMETI MASCHILI Incluso: Monitoraggio della ovulazione (69.92.2) Codificare anche la specifica voce di reperimento dei gameti	555,00	Modifica condizioni clinico - diagnostiche per l'erogabilità e nota	La prestazione è erogabile solo se la partner femminile ha una età minore od uguale a 42 anni (si intende 42 anni 11 mesi e 29 giorni)	La tariffa è comprensiva di tutte le prestazioni connesse alla attività, ivi comprese prestazioni già individuate dal nomenclatore regionale. In caso di insuccesso la ripetibilità della prestazione è fino a tre volte. In pratica, il numero dei cicli totali di 1°, 2° e 3° (omologa, eterologa, mix di entrambe) non potrà essere superiore a 4. La lettera R indica che la prestazione è erogabile solo in ambulatori dotati dei requisiti di cui alla delibera CR 242/2000
IHR*	T	69.93.2	FECONDAZIONE IN VITRO DA DONAZIONE DI GAMETI MASCHILI Incluso: Monitoraggio della ovulazione (69.92.2) Codificare anche la specifica voce di reperimento dei gameti	1.919,00	Modifica condizioni clinico - diagnostiche per l'erogabilità e nota	La prestazione è erogabile solo se la partner femminile ha una età minore od uguale a 43 anni (si intende 42 anni 11 mesi e 29 giorni)	La lettera "H" è da intendersi applicata alla prestazione solo quando effettuata per via laparoscopica. La tariffa è comprensiva di tutte le prestazioni connesse alla attività, ivi comprese specifiche prestazioni già individuate dal nomenclatore regionale. In caso di insuccesso la ripetibilità della prestazione è fino a tre volte. In pratica, il numero dei cicli totali di 1°, 2° e 3° (omologa, eterologa, mix di entrambe) non potrà essere superiore a 4. La lettera R indica che la prestazione è erogabile solo in ambulatori dotati dei requisiti di cui alla delibera CR 242/2000.
IHR*	T	69.93.3	FECONDAZIONE IN VITRO DA DONAZIONE DI OVOCITI Codificare anche la specifica voce di reperimento dei gameti	1.133,00	Modifica condizioni clinico - diagnostiche per l'erogabilità e nota	La prestazione è erogabile solo se la partner femminile ha una età minore od uguale a 46 anni (si intende 45 anni 11 mesi e 29 giorni)	La lettera "H" è da intendersi applicata alla prestazione solo quando effettuata per via laparoscopica. La tariffa è comprensiva di tutte le prestazioni connesse alla attività, ivi comprese specifiche prestazioni già individuate dal nomenclatore regionale. In caso di insuccesso la ripetibilità della prestazione è fino a tre volte. In pratica, il numero dei cicli totali di 1°, 2° e 3° (omologa, eterologa, mix di entrambe) non potrà essere superiore a 4. La lettera R indica che la prestazione è erogabile solo in ambulatori dotati dei requisiti di cui alla delibera CR 242/2000. Nel caso in cui la donazione sia di entrambi i gameti (maschile e femminile) dovranno essere codificati entrambi i percorsi di riferimento

ALLEGATO A

Aggiornamento del nomenclatore regionale delle prestazioni sulla procreazione medicalmente assistita

NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI							
NOTA	BRANCA	CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA	OPERAZIONE EFFETTUATA	PRESTAZIONI EROGABILI SOLO CONFORMEMENTE ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI CLINICO-DIAGNOSTICHE (Allegato 2 nomenclatore)	NOTE
IHR*	T	69.93.4	FECONDAZIONE IN VITRO DA DONAZIONE DI OVOCITI E PRELIEVO MICROCHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI Codificare anche la specifica voce di reperimento dei gameti	1.856,00	Modifica condizioni clinico - diagnostiche per l'erogabilità e nota	La prestazione è erogabile solo se la partner femminile ha una età minore od uguale a 46 anni (si intende 45 anni 11 mesi e 29 giorni)	In caso di insuccesso la ripetibilità della prestazione è fino a tre volte. In pratica, il numero dei cicli totali di 1°, 2° e 3° (omologa, eterologa, mix di entrambe) non potrà essere superiore a 4. La lettera R indica che la prestazione è erogabile solo in ambulatori dotati dei requisiti di cui alla delibera CR 242/2000.
IHR*	T	69.92.5	CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI	108,86	Inserimento	La prestazione è erogabile fino al compimento dei 43° anno di età per le donne e fino al compimento del 50° anno di età per gli uomini.	Incluse congelamento (una tantum) conservazione per un anno I costi della conservazione del materiale biologico fino al compimento dei 43° anno di età per le donne e fino al compimento del 50° anno di età per gli uomini, siano a carico del SSR per i pazienti affetti da neoplasia maligna o patologia con previsione di chemioradioterapia o immunosoppressori e nella donna affetta da endometriosi severa e le donne con considerevole diminuzione di riserva ovarica con AMH <0.5 ng e conta follicolare inferiore a 4 follicoli
IR*	T	69.94.1	CRIOCONSERVAZIONE DEGLI OVOCITI	1.421,00	Modifica condizioni clinico - diagnostiche per l'erogabilità e nota	La prestazione è erogabile solo se la donna ha meno o uguale a 40 anni ed è affetta da neoplasia maligna o patologia con previsione di chemio/radioterapia o immunosoppressori e nella donna affetta da endometriosi severa e le donne con considerevole diminuzione di riserva ovarica con AMH <0.5 ng e conta follicolare inferiore a 4 follicoli	La tariffa è comprensiva di tutte le prestazioni connesse alla attività, ivi comprese specifiche prestazioni già individuate dal nomenclatore regionale e la conservazione del materiale biologico fino al compimento dei 40 anni della donna.

ALLEGATO B

Compartecipazione alla spesa PMA – ONCOFERTILITA' - PGT (Preimplantation Genetic Testing)

DGR 837/2014		
Codice	Prestazioni	Ticket (Euro)
69.92	INSEMINAZIONE INTRAUTERINA Incluso: Capacitazione di materiale seminale(69.92.1) e Monitoraggio della ovulazione (69.92.2)	100
69.92.2	Monitoraggio della ovulazione	100
69.92.3	FECONDAZIONE IN VITRO CON O SENZA INSEMINAZIONE INTRACITOPLASMATICA Incluso: Monitoraggio della ovulazione (69.92.2)	500
69.92.4	FECONDAZIONE IN VITRO CON INSEMINAZIONE INTRACITOPLASMATICA E PRELIEVO MICROCHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI Incluso: Monitoraggio della ovulazione (69.92.2)	500
69.93.1	INSEMINAZIONE INTRAUTERINA DA DONAZIONE DI GAMETI MASCHILI Incluso: Monitoraggio della ovulazione (69.92.2)	100
69.93.2	FECONDAZIONE IN VITRO DA DONAZIONE DI GAMETI MASCHILI Incluso: Monitoraggio della ovulazione (69.92.2)	500
69.93.3	FECONDAZIONE IN VITRO DA DONAZIONE DI OVOCITI	500
69.93.4	FECONDAZIONE IN VITRO DA DONAZIONE DI OVOCITI E PRELIEVO MICROCHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI	500
DGR 809/2015		
69.94.1	Crioconservazione degli ovociti	Esenzione ticket
69.94.2	Crioconservazione del liquido seminale/materiale testicolare	Esenzione ticket
69.94.4	FECONDAZIONE IN VITRO DA CRIOCONSERVAZIONE DI OVOCITI	500
69.94.5	FECONDAZIONE IN VITRO DA CRIOCONSERVAZIONE DI OVOCITI E PRELIEVO MICROCHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI	500
DGR 444/2019		
69.95.1	SET UP MALATTIE MENDELIANE	38 + quota ricetta per fascia di reddito
69.95.2	ANALISI EMBRIONE MENDELIANE (PGT)	
69.95.3	ANALISI EMBRIONE CROMOSOMICHE (PGT)	
69.95.4	BIOPSIE BLASTOCISTI	
69.95.5	VITRIFICAZIONE EMBRIONI	

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 4 settembre 2019, n. 84

Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana - Consiglio regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- il regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Richiamati in particolare l'articolo 11 della l.r. 4/2008 e l'articolo 4 del r. int. 16/2011 in ordine alle competenze dell'Ufficio di presidenza;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed in particolare l'articolo 1, comma 44 che sostituisce l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il citato articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto (Codice di comportamento) ed in particolare il comma 5 ove si stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione definisce un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165);

Vista la deliberazione della Commissione indip-

endente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità della Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) 24 ottobre 2013, n. 75 che detta (Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni);

Considerato che il Codice di comportamento rappresenta anche uno dei principali strumenti di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, così come indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 gennaio 2014, n. 7 che, unitamente al Piano triennale di prevenzione della Corruzione per il triennio 2014 - 2016, ha approvato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, quale allegato B parte integrante del provvedimento;

Viste la determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 che approva l'aggiornamento per l'anno 2015 del Piano nazionale anticorruzione, e la determinazione ANAC 3 agosto 2016 n. 831 che approva il Piano nazionale anticorruzione 2016, nelle quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione richiama le pubbliche amministrazioni all'esigenza di revisionare i codici di comportamento già adottati, in particolare al fine di stabilire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti nella previsione e attuazione di idonee misure di prevenzione dell'illegalità, di rafforzare i doveri di collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di definire specifici doveri di comportamento per coloro che operano in determinate aree esposte a maggior rischio;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 marzo 2019, n. 20 con la quale si approva l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 per gli uffici del Consiglio regionale;

Ritenuto opportuno aggiornare altresì il Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, prevedendo, in particolare, l'introduzione di prescrizioni relative a comportamenti eco-responsabili volti ad incentivare un utilizzo appropriato ed efficiente delle risorse messe a disposizione dell'Amministrazione Regionale;

Considerato che l'aggiornamento del Codice di Comportamento è avvenuto con il coinvolgimento del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari così come previsto dalle linee guida CIVIT sopra citate;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 dicembre 2018, n. 133 con la quale è stata nominata

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale la dr.ssa Antonella Barlacchi, già titolare di analogo incarico per la Giunta regionale;

Tenuto conto che l'adozione del Codice, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001 e della deliberazione ANAC n. 75/2013, necessita di un percorso partecipativo che coinvolga oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'Amministrazione, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Amministrazione;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001, la procedura aperta di partecipazione si è svolta mediante trasmissione del testo aggiornato del Codice di Comportamento alle organizzazioni sindacali nonché mediante la pubblicazione dello stesso e di un avviso pubblico sul sito web istituzionale e sulla intranet della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, dal 10 al 21 giugno 2019 al fine di consentire la formulazione e la raccolta di osservazioni e proposte da parte di dipendenti, cittadini e associazioni;

Preso atto, altresì, che nel corso della procedura aperta di partecipazione sono pervenute al competente ufficio della Giunta regionale alcune osservazioni da parte di dipendenti regionali;

Rilevato che, al fine di fornire adeguato recepimento delle osservazioni ricevute, si è proceduto all'integrazione del testo di Codice prevedendo, nell'ambito dei rapporti tra dipendenti, la necessità di promuovere e

mantenere un ambiente di lavoro favorevole alle relazioni ed un'organizzazione del lavoro fondata sul reciproco rispetto evitando ogni tipo di discriminazione;

Acquisito il parere obbligatorio da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in data 7 giugno 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento al Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Toscana, di cui all'allegato A parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del Codice di comportamento all'interno della specifica sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio e la comunicazione di tale Codice a tutti i dipendenti del Consiglio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007(BURT I/BD).

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Silvia Fantappiè

SEGUE ALLEGATO

All. A

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE TOSCANA –
CONSIGLIO REGIONALE**

Art. 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, è emanato, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
2. Le disposizioni del Codice integrano e specificano le disposizioni del Regolamento adottato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Codice si applica ai dipendenti della Regione Toscana.
2. La Regione Toscana estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal Codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, tirocinanti, borsisti, addetti al servizio civile e ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei beni o servizi, l’amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
3. Agli effetti delle disposizioni che seguono, per “responsabile della struttura” si intende:
 - il dirigente, per i dipendenti non dirigenti assegnati alla struttura di cui è responsabile;
 - il responsabile della struttura di supporto all’organo di governo e agli organismi politici del Consiglio regionale, per il personale della struttura di supporto;
 - il direttore/direttore generale, per i dirigenti della direzione/direzione generale e per il personale non dirigente direttamente assegnato;
 - il direttore generale, per i responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo;
 - il segretario generale del consiglio regionale, per i direttori di area, per i dirigenti a suo diretto riferimento e per i responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici e ai gruppi del consiglio regionale;
 - il direttore di area del consiglio regionale, per i dirigenti assegnati alla direzione;
 - il responsabile della struttura di supporto agli organismi politici e ai gruppi del consiglio regionale, per il personale della struttura di supporto.

Art. 3

PRINCIPI GENERALI

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta inoltre i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

All. A

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti interpersonali i dipendenti contribuiscono alla promozione e al mantenimento di un ambiente sereno e favorevole alle relazioni e di una organizzazione del lavoro fondata su principi di correttezza, libertà, equità, dignità, uguaglianza e reciproco rispetto, evitando ogni tipo di discriminazione.

6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

7. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, sono immediatamente consegnati, a cura dello stesso dipendente a cui sono pervenuti, al Responsabile della prevenzione della corruzione per la restituzione o la devoluzione a scopi istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza.

7. Per quanto stabilito al comma 6, si fa riferimento all'art. 30, commi 2, 3 e 4 del Regolamento di attuazione della l.r. n. 1 del 2009 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) emanato con d.p.g.r. n. 33/R del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 58, commi 2, 3 e 4 del Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 "Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale".

All. A

8. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente per iscritto al responsabile della struttura di appartenenza, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici o ai sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il responsabile della struttura di assegnazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

In sede di prima applicazione le informazioni di cui al presente comma sono rese dai dipendenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile della struttura di appartenenza.

All. A

3. Il dipendente, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, deve comunicare immediatamente verbalmente e per iscritto la propria situazione al responsabile della struttura di appartenenza, il quale, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'ufficio, deve prontamente rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico e affidando l'attività ad altri dipendenti o, in assenza di idonee professionalità, avocandola a sé.

4. Ove il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui al presente articolo, comunica prontamente per iscritto le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'attività.

5. Il responsabile della struttura informa il Responsabile della prevenzione della corruzione degli esiti della valutazione svolta.

Art. 8

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.

In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Il responsabile della prevenzione della corruzione ricevuta una segnalazione che si riferisce ad illecito addebitabile a un dipendente la trasmette, al massimo entro 10 giorni, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n.165 del 2001.

Art. 9

TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10

COMPORTEMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

All. A

Art. 11
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale, le attrezzature, i mezzi di trasporto, i servizi telematici e telefonici dell'amministrazione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio impegnandosi ad un utilizzo appropriato, efficiente, corretto e razionale.
4. Il dipendente, tenendo presente l'interesse collettivo al risparmio delle risorse pubbliche, delle fonti di energia e delle risorse naturali, nonché del proprio benessere, è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti eco-responsabili:
 - a) spegnere gli apparecchi elettronici (computer, monitor, fotocopiatrice etc) al termine della giornata lavorativa e staccarli dalla presa in caso di assenza prevista per un periodo di tempo superiore ai tre giorni;
 - b) spegnere le luci artificiali quando quella naturale è sufficiente;
 - c) spegnere le luci quando si esce dall'ufficio e dagli ambienti comuni (bagni, archivi, magazzini, sale riunioni, etc.);
 - d) non stampare inutilmente documenti, soprattutto quando sono ancora in fase di lavorazione; impostare come predefinita la funzione di stampa "fronte/retro"; stampare e fotocopiare privilegiando la funzione "fronte/retro" o "più pagine in un foglio"; recuperare i fogli stampati da buttare usandoli come carta da riciclo; privilegiare la stampa in bianco e nero e a bassa risoluzione;
 - e) mantenere negli uffici una temperatura non troppo elevata d'inverno (non superiore a 18° - 20° gradi) né troppo bassa d'estate (non inferiore a 24-26° gradi);
 - f) non riscaldare o rinfrescare le stanze che restano vuote (come sale riunioni) e mantenere le finestre dell'ufficio chiuse con il condizionatore e riscaldamento accesi, in modo da evitare inutili dispersioni;
 - g) differenziare i rifiuti prodotti e consentirne una gestione corretta finalizzata al recupero e riciclo;
 - h) segnalare subito ai responsabili della manutenzione degli uffici eventuali perdite da lavandini, rubinetti, scarichi, etc.;
 - i) nello svolgimento delle missioni o dei servizi esterni privilegiare l'uso di mezzi pubblici; ricorrere all'auto aziendale solo laddove necessario e, in tal caso, condividere se possibile il mezzo con colleghi che svolgono lo stesso tragitto.

Art. 12
RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dell'amministrazione, salvo diversa disposizione di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a

All. A

chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, la trasmette tempestivamente all'ufficio competente.

6. I responsabili delle strutture in rapporto con il pubblico assicurano il collegamento con carte di servizi o documenti contenenti gli standard di qualità secondo le linee guida formulate dall'Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

7. Le segnalazioni dei cittadini relative ad eventuali violazioni del Codice da parte di dipendenti che pervengono agli Uffici relazioni con il pubblico (URP), agli sportelli e agli altri uffici che operano a contatto con il pubblico sono trasmesse immediatamente al responsabile della struttura di appartenenza dei dipendenti stessi e, per conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, si applicano le norme del presente articolo ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al responsabile della struttura di appartenenza le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li

All. A

pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio. In sede di prima applicazione le comunicazioni e dichiarazioni scritte di cui al presente comma sono rese dai dirigenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice, ove non già rilasciate e pubblicate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.39/2013.

4. Il dirigente s'impegna, altresì, a comunicare per iscritto al responsabile della struttura di appartenenza tutte le variazioni dei dati e delle informazioni relative a possibili situazioni di conflitto di interesse, come indicate al comma 3.

5. Il dirigente fornisce, a richiesta dell'amministrazione, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

6. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

7. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori. Assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

8. Il dirigente, tenendo conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2009, assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, in base alle capacità, alle attitudini e alla professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

9. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

10. Il dirigente osserva in prima persona e vigila sul rispetto, da parte dei dipendenti assegnati, della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi di cui all'art.53 del d.lgs. n.165 del 2001, all'art. 27 ter della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 "Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale", al Titolo X del Regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 "Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale", al Capo IV della l.r. n. 1 del 2009 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e al Capo IV del regolamento di attuazione emanato con d.p.g.r. n. 33/R del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di prevenire casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente tenendone conto nel rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni. Ove accerti casi di incompatibilità, di diritto o di fatto o situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che integrano la violazione dei doveri del Codice, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala l'illecito, entro dieci giorni dalla conoscenza, all'Ufficio di Procedimenti Disciplinari.

11. Il dirigente, ove venga a conoscenza di un illecito, intraprende con tempestività le iniziative necessarie; provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze, dandone notizia al responsabile della struttura di appartenenza; il dirigente, qualora l'illecito sia addebitabile ad un dipendente assegnato alla propria struttura, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala l'illecito, entro dieci giorni dalla conoscenza, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione; qualora l'illecito sia addebitabile ad un dipendente assegnato ad altra struttura provvede immediatamente a trasmettere la notizia dell'illecito al responsabile della struttura di assegnazione del dipendente.

Nel caso in cui riceva da parte di un dipendente segnalazione di un illecito, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel

All. A

procedimento disciplinare, ai sensi dell'art.54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e ne informa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

12. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14

CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile.

Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il responsabile della struttura di appartenenza.

4. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente per iscritto il responsabile della struttura di appartenenza e il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 15

VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 6, del d.lgs. n.165 del 2001, vigilano sull'applicazione del Codice i responsabili delle strutture e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari -

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 190 del 2012. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione dello stesso, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice all'interno dell'amministrazione, cura il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, formula, sulla base dei dati ricavati dall'attività di monitoraggio, eventuali interventi volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice, cura la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione

All. A

all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 190 del 2012, dei risultati del suddetto monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività ai sensi del presente articolo, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. Ai dipendenti sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Tali attività sono previste in raccordo e all'interno delle attività di formazione programmate nel Piano di formazione adottato dall'amministrazione.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

RESPONSABILITÀ CONSEQUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Codice, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o di altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo del presente comma. La disposizione di cui al secondo periodo del presente comma s applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui all'art. 4, comma 6, all'art. 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e all'art. 13, comma 12, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del Codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione della Giunta Regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e ne viene data la più ampia diffusione con la pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana e del Consiglio regionale, sui siti intranet, nonché tramite e-mail, a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.

All. A

Il Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato il 20 gennaio 2014 con Delibera della Giunta Regionale n. 34 e il 24 gennaio 2014 con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 7 è sostituito dal presente Codice.

2. Per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati chi procede, per conto dell'amministrazione, alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza di contratto, al conferimento dell'incarico è tenuto, contestualmente alla sottoscrizione o al conferimento, alla consegna di una copia del Codice.

3. La documentazione prevista dal Codice e relativa alle posizioni dei dipendenti, quali comunicazioni e dichiarazioni degli stessi, atti dei responsabili delle strutture, del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari è acquisita agli atti del fascicolo personale.

CONSIGLIO REGIONALE**- Dirigenza-Decreti****Direzione Generale Segretariato Generale del Consiglio Regionale**

DECRETO 26 settembre 2019, n. 744

Modifica assetto organizzativo del Consiglio regionale. Costituzione due Settori e nomina dei relativi dirigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera d) della l.r. 4/2008 ove si prevede, fra le articolazioni che compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale, quella delle posizioni dirigenziali individuali;

Visto l'articolo 18, comma 2, lettere g) e h) della l.r. 4/2008 che pone in capo al Segretario generale la competenza a costituire le posizioni dirigenziali predette e a nominare i relativi responsabili;

Visti i decreti del Segretario generale del 12 aprile 2018 n. 4 "Nomina del direttore di area" e del 26 aprile 2018 n. 5 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 1 agosto 2018, n. 90 relativa alla ridefinizione della dotazione organica del personale del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e specificamente l'articolo 19 "Incarichi di funzioni dirigenziali";

Visto l'articolo 10 "Affidamento incarichi dirigenziali" del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'Area della dirigenza del comparto "Regioni-Autonomie locali";

Visto l'accordo decentrato integrativo del personale regionale dell'area della dirigenza per il periodo 2004-2005, sottoscritto in data 4 aprile 2008;

Visto l'ordine di servizio 25 settembre 2019, n. 24 del Direttore della Direzione generale della Giunta regionale con il quale dispone il trasferimento della dirigente regionale dr.ssa Elena Pianea (matr. 18522) dalla Direzione Cultura e Ricerca al Segretariato generale del Consiglio regionale a decorrere dal 1 ottobre 2019;

Rilevata la necessità di procedere ad una revisione organizzativa del Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica" afferente direttamente al Segretario generale, a seguito di valutazione di nuove specifiche esigenze organizzative derivanti dall'entrata in servizio presso il Segretariato del Consiglio regionale della dirigente dr.ssa Elena Pianea e dal prossimo pensionamento della dirigente dr.ssa Chiara Silla, attuale responsabile del suddetto settore;

Ritenuto opportuno procedere alla costituzione di due settori, sempre afferenti al Segretario generale, tra i quali ripartire le competenze dell'attuale Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica", con le declaratorie specificatamente indicate nell'allegato A, al presente provvedimento, e denominati:

- Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP;
- Settore Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio;

Ritenuto di stabilire la pesatura dei seguenti settori sulla base dei criteri previsti nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza 20 novembre 2003, n. 30:

- Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali.
- Comunicazione, editoria, URP" quale settore che svolge "funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute";
- Settore Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio" quale settore che svolge "attività o parti di esse riferite ad un complesso omogeneo di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzione";

Tenuto conto della natura e delle caratteristiche proprie dei compiti e delle funzioni da svolgere in qualità di responsabili delle citate articolazioni e valutata conseguentemente l'adeguatezza dei curricula professionali e delle specifiche competenze possedute dalle dirigenti regionali dr.ssa Chiara Silla e dr.ssa Elena Pianea, ai fini dell'attribuzione della responsabilità delle articolazioni sopra specificate;

Ritenuto di nominare, con riferimento ai due settori del Consiglio regionale afferenti direttamente al Segretario generale di cui all'allegato A, a decorrere dal 1 ottobre 2019 le dirigenti di seguito indicate, valutata l'adeguatezza dei curricula professionali e delle specifiche competenze possedute:

a) Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP - dirigente dr.ssa Chiara Silla

b) Settore Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio - dirigente dr.ssa Elena Pianea;

Visto l'articolo 11 della citata l.r. 4/2008 e l'articolo 17, comma 1 bis della citata l.r. 1/2009;

Ritenuto opportuno disporre dal 1 ottobre 2019 la nuova allocazione delle posizioni organizzative e dei relativi responsabili, attualmente afferenti al Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica", ai due settori costituiti con il presente atto così come più specificatamente indicati nell'allegato A al presente provvedimento e di seguito elencate:

Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP:

p.o. Organizzazione e gestione di eventi ed iniziative di particolare rilievo istituzionale. p.o. Assistenza al Presidente e all'Ufficio di presidenza per le attività di rappresentanza. p.o. Supporto tecnico allo svolgimento delle iniziative consiliari, promozione del patrocinio artistico del Consiglio.

p.o. Gestione Ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione web. p.o. Assistenza alla comunicazione interna.

Settore Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni, concessione del marchio:

p.o. Gestione attività amministrative.

p.o. Gestione attività per la logistica e servizi di prima accoglienza

p.o. Attività amministrativa e di gestione e conservazione del patrimonio delle opere d'arte;

Ritenuto necessario di riassegnare a decorrere dal 1 ottobre 2019 ai due citati settori il personale in servizio, così come risulta dall'allegato B parte integrante del presente atto;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza 14 giugno 2018, n. 74 recante "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

(GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR" con la quale sono stati delegati per l'esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

Vista la l.r. 4/2008, articolo 15 bis, che individua il Segretario generale come datore di lavoro per la sicurezza ai sensi del citato d.lgs. 81/2008;

Vista la decisione Ufficio di presidenza 10 settembre 2015, n. 2 che, nell'approvare il modello organizzativo per la sicurezza proposto dal Segretario generale, individua i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di sicurezza, indicando in ciascun responsabile di articolazione la figura del "dirigente" ai sensi dell'articolo 18 c.1 lett. c), e), f), h), i), m), n), bb) del d.lgs. 81/2008;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con le quali le dirigenti interessate hanno dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari rese ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera dell'Ufficio di presidenza n. 7/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana";

Considerato che non sussistono cause di inconfiribilità e incompatibilità;

Dato atto della partecipazione ai fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali;

DECRETA

1. procedere alla costituzione, per le motivazioni specificate in narrativa, a decorrere dal 1 ottobre 2019 di due nuovi settori, afferenti al Segretario generale, tra i quali ripartire le competenze dell'attuale Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica", con la dichiara-

toria e le funzioni specificate nell'allegato A al presente provvedimento, come sotto denominati:

- Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP;

- Settore Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio;

2. di stabilire la pesatura dei seguenti settori sulla base dei criteri previsti nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza 20 novembre 2003, n. 30:

- "Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP" quale settore che svolge "funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute";

- "Settore Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio" quale settore che svolge "attività o parti di esse riferite ad un complesso omogeneo di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzione";

3. di attribuire, a decorrere dal 1 ottobre 2019, l'incarico di responsabile dei due settori del Consiglio regionale, afferenti direttamente al Segretario generale di cui all'allegato A, alle dirigenti di seguito indicate valutata l'adeguatezza dei curricula professionali e delle specifiche competenze possedute:

a) Settore Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio - dirigente dr.ssa Elena Pianea

b) Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP - dirigente dr.ssa Chiara Silla;

4. di dare atto che gli incarichi dirigenziali di cui sopra cessano, sulla base dell'articolo 11 della l.r. 4/2008 e dell'articolo 17, comma 1 bis della l.r.1/2009, decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo Segretario generale, e fatta altresì salva l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età e/o di anzianità contributiva;

5. di disporre a decorrere dal 1 ottobre 2019, la nuova allocazione delle posizioni organizzative e dei relativi responsabili, attualmente afferenti al Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica", ai due settori costituiti così come specificatamente indicati nell'allegato A al presente provvedimento e di seguito elencati:

a) Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP:

p.o. Organizzazione e gestione di eventi ed iniziative di particolare rilievo istituzionale.

p.o. Assistenza al Presidente e all'Ufficio di presidenza per le attività di rappresentanza.

p.o. Supporto tecnico allo svolgimento delle iniziative consiliari, promozione del patrocinio artistico del Consiglio.

p.o. Gestione Ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione web.

p.o. Assistenza alla comunicazione interna.

b) Settore Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni, concessione del marchio:

p.o. Gestione attività amministrative.

p.o. Gestione attività per la logistica e servizi di prima accoglienza

p.o. Attività amministrativa e di gestione e conservazione del patrimonio delle opere d'arte;

6. di riassegnare a decorrere dal 1 ottobre 2019 ai due citati settori il personale in servizio, così come risulta dall'allegato B parte integrante del presente atto;

7. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con le quali le dirigenti interessate hanno dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari rese ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Ufficio di presidenza n. 84/2019 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana";

8. di dare atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente e riferibili all'adozione del presente decreto;

9. di dare atto che con la delibera dell'Ufficio di presidenza 14 giugno 2018, n. 74 recante "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di

protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR” sono stati delegati per l’esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti;

10. di attribuire, per le motivazioni di cui in nar-

rativa, a ciascun responsabile di settore la qualifica di “dirigente” ai sensi dell’articolo 18 del d. lgs. 81/2008.

Il Segretario Generale
Silvia Fantappiè

SEGUONO ALLEGATI

SECRETARIATO GENERALE

Silvia FANTAPPIE'

Settori costituiti direttamente afferenti al Segretario generale:

Chiaretta SILLA

Settore - Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP.

Declaratoria: Assistenza al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ed ai consiglieri per le attività di rappresentanza e cerimoniale, per le relazioni istituzionali, nazionali e internazionali, e per le missioni a carattere istituzionale. Attività inerenti la realizzazione di eventi istituzionali. Programmazione e organizzazione di iniziative espositive nello spazio "Carlo Azeglio Ciampi" e nelle altre sedi consiliari. Concessioni di contributi disciplinate da specifiche leggi regionali. Attività inerenti gli organismi interregionali, nazionali e internazionali cui il Consiglio partecipa. Organizzazione di eventi ed iniziative di carattere istituzionale anche in collaborazione con le altre strutture del Consiglio. Gestione della comunicazione istituzionale, della comunicazione interna e integrata e dell'indirizzo generale. Gestione del sito web, sviluppo di applicazioni informatiche a supporto degli uffici consiliari, procedure e assistenza alle articolazioni per la pubblicazione di informazioni su web e intranet. Ufficio relazioni con il pubblico. Editoria, grafica e prodotti multimediali.

Posizioni organizzative afferenti:

Sestini Cinzia	A
-----------------------	----------

Organizzazione e gestione di eventi ed iniziative di particolare rilievo istituzionale.

Declaratoria: Organizzazione, gestione, promozione e comunicazione di eventi e iniziative connesse con lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo istituzionale quali la Festa della Toscana; assistenza alla predisposizione, attuazione e monitoraggio di accordi internazionali e protocolli d'intesa; assistenza alla gestione delle relazioni istituzionali di livello nazionale e internazionale; attività di gestione delle missioni all'estero dei Consiglieri regionali. Responsabilità dei procedimenti assegnati e coordinamento del personale funzionalmente assegnato.

Romellano Rosanna	MA
--------------------------	-----------

Assistenza al Presidente e all'Ufficio di presidenza per le attività di rappresentanza.

Declaratoria: Assistenza al dirigente di riferimento, al Presidente del Consiglio regionale e ai componenti dell'Ufficio di presidenza con particolare riguardo alla rappresentanza e all'organizzazione di eventi e manifestazioni, cura dei relativi rapporti con enti e soggetti interessati e della loro accoglienza presso le sedi consiliari. Gestione delle relative procedure amministrative e programmazione dell'utilizzo delle sale del Consiglio. Responsabilità dei procedimenti assegnati e coordinamento del personale funzionalmente assegnato.

Niccolai Michele	MA
-------------------------	-----------

Supporto tecnico allo svolgimento delle iniziative consiliari, promozione del patrocinio artistico del Consiglio.

Declaratoria: Attività tecniche a supporto dell'organizzazione di percorsi artistici e museali ed alla realizzazione di eventi ed iniziative istituzionali; promozione del patrimonio artistico del Consiglio; cura della segnaletica interna; supporto e assistenza alla direzione, conduzione e responsabilità di lavori, servizi e forniture tecniche, e relativi adempimenti per la sicurezza in caso di cantieri allestiti. Responsabilità dei procedimenti assegnati e coordinamento del personale funzionalmente assegnato.

Consiglio Regionale della Toscana**Allegato A**

Paperini Manuela	MA
-------------------------	-----------

Gestione Ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione web.

***Declaratoria:** Gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico. Gestione della comunicazione istituzionale. Rapporti con l'utenza per la ricerca e la diffusione di informazioni relative ad atti, attività e iniziative del Consiglio regionale. Assistenza al coordinamento redazionale del sito web, implementazione e aggiornamento degli ambiti di competenza del Settore. Supporto al coordinamento delle attività di comunicazione attraverso i social media. Supporto per il coordinamento organizzativo e procedurale e per la programmazione delle attività settoriali di comunicazione. Responsabilità dei procedimenti assegnati e coordinamento del personale funzionalmente assegnato.*

Lisci Alberto	MB
----------------------	-----------

Assistenza alla comunicazione interna.

***Declaratoria:** Attività concernenti la pubblicazione sul sito web e sulla Intranet da parte delle strutture consiliari. Formazione degli addetti. Collaborazione tecnica all'organizzazione dell'indirizzario. Responsabilità dell'accessibilità del sito web del Consiglio. Referente per l'anticorruzione. Supporto al dirigente per la redazione di documenti relativi al personale, alla privacy, per la definizione dei piani di lavoro, per il raccordo con le strutture interne ed esterne, per la gestione degli aspetti organizzativi relativi alla realizzazione dei progetti e degli interventi di comunicazione.*

Consiglio Regionale della Toscana

Allegato A

Elena PIANEA

Settore - Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio.

Declaratoria: Servizio di accoglienza e di supporto all'utenza, agli organi e agli uffici (commessi). Vigilanza delle sedi consiliari, gestione degli accessi e dei sistemi di video-sorveglianza e antintrusione delle sedi consiliari. Servizi logistici inerenti le sedi consiliari, incluso l'approvvigionamento di arredi e attrezzature, facchinaggio e servizi di custodia materiali anche cartacei. Attività amministrative connesse all'applicazione della l.r. 4/2009 (spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni, concessione del marchio). Gestione del patrimonio artistico consiliare. Gestione della tipografia del Consiglio regionale e dei servizi postali interni.

Posizioni organizzative afferenti:

Bianchi Patrizia	A
-------------------------	----------

Gestione attività amministrative.

Declaratoria: Assistenza al dirigente per la gestione delle attività amministrative e delle risorse finanziarie dell'articolazione di riferimento. Monitoraggio e controllo dei servizi svolti dalla tipografia del Consiglio e relativa autorizzazione dei lavori di stampa in conformità alle disposizioni vigenti. Gestione e monitoraggio dei servizi postali interni. Gestione delle procedure e degli adempimenti inerenti i relativi contratti di servizi e forniture. Responsabilità dei procedimenti assegnati e coordinamento del personale addetto alla tipografia consiliare ed ai servizi postali interni.

Corretti Angela	MA
------------------------	-----------

Gestione attività per la logistica e servizi di prima accoglienza

Declaratoria: Assistenza al dirigente per il coordinamento organizzativo e procedurale e per la programmazione delle attività settoriali. Cura delle attività di monitoraggio e reportistica. Supporto alle attività di programmazione, organizzazione, gestione contrattuale, amministrativa ed economico/finanziaria del settore. Gestione e coordinamento dei servizi di logistica, facchinaggio, custodia ed archivio documentazione. Assistenza al dirigente per il controllo della regolare e corretta funzionalità delle sedi consiliari e per l'attivazione delle necessarie procedure di ripristino e mantenimento. Responsabilità dei procedimenti assegnati e coordinamento del personale funzionalmente assegnato. Assistenza al dirigente per le attività inerenti i servizi di prima accoglienza.

Gori Enza	MB
------------------	-----------

Attività amministrativa e di gestione e conservazione del patrimonio delle opere d'arte.

Declaratoria: Attività di gestione dei contributi ordinari e straordinari, cura dell'inventario e conservazione delle opere d'arte nella disponibilità del Consiglio regionale; gestione delle procedure di donazione e concessione in uso delle opere d'arte; cura degli adempimenti del Settore in materia di trasparenza e anticorruzione. Supporto al dirigente di riferimento per le procedure amministrative di competenza.

Allegato B

01/10/2019

articolazione	responsabile	Dir	cat. D	cat. C	cat. B	cat. A	Totale
SETTORE Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP	Chiaretta SILLA	SC					
55 p.o. Organizzazione e gestione di eventi ed iniziative di particolare rilievo istituzionale	Cinzia Sestini	A					
57 p.o. Supporto al Presidente e all'Ufficio di presidenza per le attività di rappresentanza	Rosanna Romellano	MA					
59 p.o. Supporto tecnico allo svolgimento delle iniziative consiliari, promozione del parrochio artistico del Consiglio	Michele Niccolai	MA					
65 p.o. Gestione Ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione web	Manuela Paperini	MA					
66 p.o. Assistenza alla comunicazione interna	Alberto Lischi	MB					
<p>Francesca Cecconi (telelavoro)</p> <p>Anna Di Benedetto Monica Faggi Nicoletta Giuliano Anna Giulia Fazzini Daniela Graziani</p> <p>Paola Botti Lorenza Parfetti</p>							
RELAZIONI ESTERNE E RAPPRESENTANZA							
<p>Elisabetta Guerrieri (70%) Massimo Checconi Verdiano Filippini Lucrezia Laghi Chiara Mutarelli Flaminia Roselli Patrizio Suppa Daniela Russo</p> <p>Cecilia Anastasi (83.3%)</p>							
COMUNICAZIONE (URP-WEB)							
<p>Totale personale in servizio 1 9 11 3 0 24</p>							

01/10/2019

	articolazione	responsabile	Dir	cat. D	cat. C	cat. B	cat. A	Totale
	SETTORE Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio.	Elena PIANEA	SO					
56	<i>p.o. Gestione attività amministrative</i>	Patrizia Bianchi	A					
58	<i>p.o. Gestione attività per la logistica e i servizi di prima accoglienza.</i>	Angela Corretti	MA					
60	<i>p.o. Attività amministrativa e di gestione e conservazione del patrimonio delle opere d'arte</i>	Enza Gori	MB					
	SERVIZI LOGISTICI							
	TIPOGRAFIA							
	POSTA							
	COMMESSI							
		Elisabetta Severi (70%)						
		Katia Ruggeri						
		Nicola Terracane						
		Giuseppe Mili						
		Ghlandai Lorenza						
		Anna Maria Alfaro (relativa)						
		Marco Mignoli						
		Simone Mignoli						
		Giuliano Rizzuti						
		Stefano Cappelletti (60%)						
		Massimo Fonti						
		Carlo Gial						
		Claudio Baldacci						
		Grazia Bastoni						
		Assunta Cipullo						
		Massimo Di Maggio						
		Anna Donnarumma						
		Giovanni Esposito						
		Romana Mappa						
		Cristina Mischini						
		Antonio Palmarola						
		Francesca Pierini						
		Daniela Skopac						
		Roberto Vargiu						
		Rosella Vicentini						
	Totale personale in servizio		1	3	5	20	29	

GIUNTA REGIONALE**- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità**

DECRETO 16 settembre 2019, n. **15050**
certificato il 17-09-2019

**Dismissione di area marginale della SP408 “di
Montevarchi” dal km. 10+150 al km. 10+400 circa in
loc. Pianella nel Comune di Gaiole in Chianti (SI).**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285
“Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni
ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di ese-
cuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il re-
golamento attuativo ai sensi dell’art. 22 della Legge
Regionale stessa, approvato con DPGR n. 41/R del
2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Siena prot. n. 15990
del 08.08.2019 assunta al protocollo Regionale in pari
data al num. AOO/GRT/prot n/0309350/O.050.020, con
la quale si richiede alla Regione Toscana l’avvio del pro-
cedimento per la dismissione di una fascia marginale del-
la S.P. 408 “di Montevarchi” posta in Loc. Pianella nel
comune di Gaiole in Chianti (SI), dal Km. 10+150 al Km
10+400;

Visti i documenti tecnici inviati della Provincia di
Siena, e allegati alla nota di cui sopra, costituiti da:

- Relazione Tecnica del Servizio Mobilità della
Provincia di Siena prot. 13644 del 08.07.2019;

- Relazione Illustrativa del Servizio Patrimonio e
Demanio – U.O. Patrimonio della Provincia di Siena
prot. 13080 del 28.06.2019 completa di cartografia;

in cui:

- si afferma che l’area oggetto di dismissione è una
parte marginale della S.P. 408 e che non fa parte della
sede stradale, ed è quindi ininfluenza all’utilizzo della
strada stessa;

- si evidenzia che tale area è individuata catastalmen-
te dalle particelle n. 130 e 132 del foglio di Mappa n. 144
del Catasto Terreni del Comune di Gaiole in Chianti;

- si da atto che tale relitto stradale ha perso le caratte-
ristiche di uso pubblico, che non riveste più alcuna utilità
ai fini della viabilità, e che la dismissione dello stesso
non pregiudica e non modifica la rete stradale pubblica
locale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale della
Provincia di Siena n. 31 del 30.07.2019 in cui:

- si richiamano la Relazione Illustrativa prot. 13080
del 28.06.2019 e la Relazione Tecnica prot. 13644 del
08.07.2019, sopracitate;

- si evidenzia che spetta alla Regione Toscana la de-
classificazione e dismissione delle Strade Provinciali ai
sensi dell’art. 18 c. 1 del Regolamento Regionale appro-
vato con D.P.G.R. n. 41R del 2.08.2004;

- si delibera di avviare le procedure per la dismissione
dell’area marginale alla S.P. 408 “di Montevarchi” in loc.
Pianella posta nel Comune di Gaiole in Chianti, come
sopra individuata;

Visti gli art. 18 e 19 del Regolamento 41/R sopraci-
tato, e considerato pertanto di dover accogliere l’istanza
suddetta, avanzata dall’Amministrazione Provinciale di
Siena, precisando che resta impregiudicato e di compe-
tenza esclusiva dell’Amministrazione richiedente la de-
cisione e gli ulteriori atti amministrativi inerenti la desti-
nazione finale dell’area dismessa in questione;

Visti gli atti d’Ufficio;

DECRETA

1. di dismettere, ai sensi dell’ art. 18 c.1 del Rego-
lamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R
del 2.08.2004, l’area marginale della S.P. 408 “di
Montevarchi” posta in Loc. Pianella nel comune di Gaiole
in Chianti (SI), dal Km. 10+150 al Km 10+400, catastal-
mente individuata dalle particelle n. 130 e 132 del Foglio
di Mappa 144 del Catasto Terreni del Comune di Gaiole
in Chianti, e meglio rappresentato con tratto rosso nello
stralcio fotogrammetrico allegato al presente decreto sotto
il numero 1, derivante dalla documentazione ricevuta dalla
Provincia di Siena e conservato agli atti d’ufficio;


2. di dare atto che la istanza di dismissione di
cui al precedente capoverso è stata richiesta dalla
Amministrazione Provinciale di Siena ai sensi dell’art.
18 del Regolamento Regionale sopra citato;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di
Siena, che provvederà con i successivi atti di esclusiva
propria competenza a stabilire la destinazione finale del
tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali,
ove dovuti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Ierpi

SEGUE ALLEGATO



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 27 settembre 2019, n. 15803

certificato il 27-09-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo
alla modifica dell'impianto di depurazione esistente
di Viareggio, Comune di Viareggio (LU). Proponente:
GAIA S.p.A. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata
dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in partico-
lare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di
impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle
modalità organizzative per lo svolgimento dei pro-
cedimenti di competenza regionale in materia di
valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016, relativa alle
modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad
individuare forme di snellimento e raccordo proce-
durale per lo svolgimento dei procedimenti di valu-
tazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e
visto altresì il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017;

Visto il d.p.r. 13.3.2013, n. 59, in materia di autoriz-
zazione unica ambientale (AUA);

Ricordato che:

il progetto di ampliamento del depuratore di Viareggio
fu oggetto di verifica di assoggettabilità da parte della
Provincia di Lucca, conclusasi con provvedimento
di esclusione, con prescrizioni, dalla VIA (determina
136/2004);

il progetto definitivo fu approvato con Decreto
Commissariale Autorità idrica toscana (AIT) n. 22
del 7/6/2012 denominato "Progetto di Sistemazione
dell'Impianto di depurazione di Viareggio";

il progetto di cui ai capoversi precedenti è stato real-
izzato solo in parte;

la linea fanghi dell'impianto in esame è gestita dalla
società SEA Risorse S.p.a.;

il progetto di sviluppo impiantistico, oggetto del pre-
sente procedimento, deriva dalla necessità di aggiornare
il progetto definitivo approvato nel 2012 e sarà oggetto di
nuova approvazione da parte di AIT;

Premesso che:

il proponente GAIA S.p.a. (sede legale: Via Donizetti
n. 16, Marina di Pietrasanta – LU; Piva 01966240465),
con istanza presentata il 19.07.2019 al prot. n.
0283280, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regio-
nale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e
dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente alle mod-
ifiche previste all'impianto di depurazione esistente di
Viareggio, trasmettendo i relativi elaborati progettuali
ed ambientali, ed ha contestualmente depositato
la documentazione prevista anche presso il Comune di
Viareggio;

le modifiche impiantistiche possono avere effetti
ambientali indiretti anche sul territorio del Comune di
Massarosa;

il provvedimento di verifica relativo al progetto di
sistemazione del depuratore di Viareggio è risalente a cir-
ca 15 anni fa, tale progetto in larga parte non è stato ad
oggi realizzato. Nel frattempo ci sono state numerose e
parziali modifiche impiantistiche occorse al progetto del
2004, all'impianto esistente ed al suo assetto valutato in
verifica nel 2004. E' stata pertanto presentata una
nuova istanza di verifica di assoggettabilità, tenendo
conto dell'assetto produttivo esistente allo stato attuale;

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui all'alle-
gato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto
8., lettera t) ed è quindi da sottoporre alla procedura di
verifica di assoggettabilità di competenza della Regione
Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data
22.07.2019 è stato pubblicato un avviso sul sito web del-
la Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assog-
gettabilità è stato avviato in data 22.07.2019;

la documentazione presentata dal proponente è sta-
ta pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte
salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubbli-
co;

il proponente, in data 19.07.2019 ha provveduto al
versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter del-
la L.R. 10/2010, per un importo di € 1 592.00, come da
nota di accertamento n. 17341 23.07.2019;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 22.07.2019,
i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di

ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0319409 del 23/08/2019);
- ARPAT (prot. n. 0351416 del 20/09/2019);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 329472 del 03/09/2019 e prot. n. 340532 del 12/09/2019);
- Settore Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 0307728 Data 07/08/2019);
- SALT – società autostrade ligure tirrenica (prot. n. 0326565 del 30/08/2019);
- Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (prot. n. 328925 del 03/09/2019);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 0349421 del 19/09/2019);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara (prot. n. 319409 del 23/08/2019);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 19.07.2019;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto di Viareggio è ubicato in prossimità di importanti strade di scorrimento e della autostrada A12 Genova-Rosignano, distante meno di 3 km dal mare. L'effluente dell'impianto scarica nel fosso Farabola, affluente del canale Burlamacca, il quale confluisce in mare;

la rete fognaria esistente nella città di Viareggio è costituita da un sistema di collettamento in parte separato e in parte misto. La rete ha una lunghezza complessiva di circa 156 km, di cui circa 120 a gravità e i restanti in pressione; ne risulta quindi un notevole numero di impianti di sollevamento indispensabili data la natura pianeggiante della zona;

l'area servita dall'impianto di depurazione ha un prevalente utilizzo residenziale e l'unico apporto di origine produttiva è quello proveniente dall'oleificio Salov, dal quale arriva all'impianto un apporto di circa 9.000 m³/mese di refluo già trattato con processi chimico - fisici - biologici;

nel Comune di Viareggio si ha un incremento della popolazione durante la stagione estiva e ciò porta a un aumento della portata e dei carichi in ingresso all'impianto. Si stima che, rispetto ai circa 62.400 abitanti residenti, la popolazione servita nel periodo estivo raggiunge circa i 90.000 abitanti, considerando le seconde case e la popolazione fluttuante turistica;

le acque reflue di alimentazione in arrivo provenienti dalle località Marco Polo e Torre del Lago sono avviate alla linea MBR (membrane bio reactor) al fine di non

danneggiare le membrane di ultrafiltrazione a causa delle elevate concentrazioni di cloruri presenti nei liquami;

l'impianto esistente risulta provvisto di due linee depurative: la cosiddetta "linea Carousel" e la "linea MBR", costituite principalmente da:

linea Carousel:

grigliatura fine mediante n.2 rotostacci, coclea trasportatrice e compattatore;

dissabbiatore a pista;

ripartizione del carico idraulico su n.3 linee ossidative costituite da bacini recentemente convertiti in vasche a cicli alternati;

pozzetto di ripartizione del carico sui n.3 sedimentatori secondari;

n.3 sedimentatori circolari, ciascuno di superficie pari a 490 m², dotati di un'unica stazione di sollevamento dei fanghi di ricircolo e di rilancio dei fanghi di supero mediante pompe sommerse;

vasca di contatto con dosaggio di ipoclorito di sodio, in comune alle due linee.

Nel 2018 si sono conclusi dei lavori di ammodernamento delle linee Carousel, consistenti nella sostituzione dei rotori a spazzole rotanti con un sistema di aerazione a bolle fini ad alta efficienza di trasferimento e la dismissione della stazione di sollevamento dei fanghi di ricircolo mediante coclee a favore della riabilitazione del pozzo "Lencioni", prevedendo in quest'ultimo l'installazione di 3 pompe di ricircolo fanghi che garantiranno il ricircolo più efficiente e regolabile in testa a ciascuna vasca;

linea MBR:

canale di sfioro delle portate in eccesso (convogliate alla suddetta linea Carousel);

grigliatura fine, con griglie a cestello rotante, munite di coclea di asportazione del materiale solido in asse al tamburo, con inclinazione di 45° sulla verticale;

dissabbiatore a pista;

vasca di accumulo e laminazione della portata, in grado di mantenere una portata uscente di 250 m³/h in estate e di 215 m³/h in inverno;

vasca a cicli alternati, dotata di letto poroso a bolle fini alimentato da soffianti volumetriche e di 2 mixer sommersi;

sistema di ultrafiltrazione con membrane, dotato di 4 treni di membrane, pompe permeato e compressori di servizio per la pulizia delle membrane.

Le acque provenienti dalle due linee si riuniscono all'interno della vasca di clorazione e dopo il percorso a labirinto vengono pompate nel ricettore finale, fosso Farabola;

la modifica oggetto del presente procedimento prevede un aggiornamento della componente impiantistica, strutturale ed elettrica nel rispetto degli effettivi carichi attualmente in arrivo all'impianto e nell'ottica di garantire il pieno rispetto dei limiti normativi ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili sul mercato al fine di ot-

timizzare la gestione dei processi, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dei costi di manutenzione.

Nello specifico, il progetto comprende i seguenti principali interventi:

- Potenziamento dei trattamenti preliminari e centralizzazione degli stessi in un'unica struttura all'interno della nuova area impiantistica. I nuovi pretrattamenti saranno dimensionati per una portata massima di 4.000 mc/h, con adeguamenti relativi, soprattutto, alle modalità di stoccaggio e rimozione dei materiali di risulta, sabbie e grigliato;

- Realizzazione di n.1 nuova linea costituita da n.1 settore anossico, n.1 vasca a cicli alternati e da n.1 sedimentatore secondario a flusso radiale;

- Costruzione di trattamenti terziari mediante l'adozione di filtri a disco e la realizzazione di una vasca di disinfezione aggiuntiva nella quale prevedere l'installazione di un sistema di debatterizzazione a raggi UV immediatamente a valle dei filtri ed un trattamento ausiliario di disinfezione con acido peracetico, il cui sistema di stoccaggio e dosaggio sarà collocato sotto idonea copertura;

- Realizzazione di filtri a secco in sostituzione di un biofiltro tradizionale per il trattamento delle emissioni odorigene;

- Collegamento dell'effluente in uscita dai sedimentatori secondari della linea Carousel esistente alla nuova stazione di filtrazione terziaria (intervento necessario essendo previsto in questo progetto la realizzazione di una sola nuova linea di trattamento). Per motivi di carattere idraulico è stato necessario prevedere una stazione di sollevamento intermedia aggiuntiva. Questa opera aggiuntiva consentirà di trattare fin da subito anche l'effluente in uscita dai sedimentatori secondari della linea Carousel esistente.

il progetto comprende tutte quelle lavorazioni necessarie (impianto elettrico, collegamenti idraulici, sistemazioni esterne) al fine di garantire il corretto funzionamento e la migliore fruibilità dell'opera. L'attuale linea Carousel, recentemente potenziata, continuerà a svolgere la funzione di trattamento biologico dei liquami in ingresso. In caso di futuro necessario ampliamento dell'impianto, il progetto in esame prevede di mantenere le necessarie predisposizioni per l'eventuale realizzazione della seconda nuova linea;

la linea fanghi dell'impianto di depurazione di Viareggio, gestita dalla società SEA Risorse S.p.A., ha ottenuto provvedimento di VIA favorevole con Delibera Giunta regionale n.965 del 11.10.2016. Il suddetto progetto, tra i vari interventi previsti, comprende anche il trattamento dei surnatanti della fase di codigestione anaerobica dei fanghi e della forsu (frazione organica dei rifiuti) prima dell'immissione in testa alla linea acque;

per quanto riguarda le emissioni diffuse, il proponente ha posto l'attenzione su:

grigliatura,

dissabbiatura-disoleatura;

pozzetto di ripartizione;

pozzetto di sollevamento fanghi.

Verranno realizzati tre sistemi di deodorizzazione, di cui uno a servizio del locale pretrattamenti e del pozzetto di ripartizione, uno dedicato al locale cassoni e uno a servizio del sollevamento fanghi. Di conseguenza le emissioni saranno convogliate dal camino di ciascuno scrubber;

per quanto concerne l'impatto acustico, il proponente segnala che, in esito al progetto in esame, si origineranno nuove fonti di rumore e vibrazioni;

il proponente prevede che l'adeguamento della linea acque non incida sulle portate in ingresso alla linea fanghi, pari a 500 m³/giorno. Anche per quanto riguarda gli effetti sul traffico, il progetto di ampliamento della linea acque, avrà impatti poco significativi, in quanto la produzione di vaglio e/o sabbie (rifiuti, il cui smaltimento richiede l'ingresso in impianto di mezzi pesanti) sarà pressoché invariata rispetto allo stato attuale;

per quanto riguarda le emissioni odorigene, il progetto prevede la copertura dei nuovi pretrattamenti e il relativo trattamento dell'aria a mezzo di filtri a secco dedicati;

il Proponente analizza le diverse alternative al progetto, compresa l'alternativa zero;

sulla base del P.I.T. (piano di indirizzo territoriale della Toscana) con valenza di piano paesaggistico, l'area ricade nell'ambito n.2 "Versilia e costa apuana";

la zona in cui in cui sono previsti i lavori è parzialmente soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1 lett. b) "territori contermini ai laghi";

il sito non ricade in aree naturali protette od in Siti della rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale; l'area d'impianto è posta all'esterno ma non distante dal Parco Regionale di Migliarino-San Rossore;

il progetto prevede attraversamenti di un corso d'acqua identificato nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 con il cod. TN36167, nonché la posa di uno scarico della tubazione di troppo pieno;

l'area di intervento in oggetto è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) di cui alla L.R. 39/2000 in quanto classificata come zona con vegetazione arbustiva ed erbacea;

in merito agli aspetti idraulici, l'area ricade in parte in aree a pericolosità di alluvione elevata (P3) e in parte in pericolosità di alluvione media (P2), secondo il recente P.G.R.A.;

attorno all'area di intervento sono presenti fasce di rispetto stradali sul lato nord-ovest e sud-est;

il Regolamento Urbanistico classifica l'area dell'ampliamento come: zona TPS3 che, ai sensi del comma 3 dell'art.56 delle NTA del Regolamento Urbanistico, è definita come:

"Insule specializzate: Aree specializzate per gran-

di attrezzature, destinate all'insediamento di funzioni specialistiche e servizi di interesse locale e territoriale autonome e separate dal contesto urbano di riferimento. Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipo TPS3 devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili; le recinzioni dovranno rispettare i caratteri tipici dell'attuale tessuto; tale disposizione dovrà essere articolata nel R.E.

b) le aree di pertinenza degli immobili dovranno essere dotate di alberature disposte lungo i confini a contatto con la viabilità”;

secondo la carta dei fenomeni franosi e della pericolosità geomorfologica del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” l'area di interesse ricade nell'ambito di aree di fondovalle e/o pianeggianti normate dall'art. 15 delle NTA del Piano. In queste aree l'edificabilità è condizionata ai vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico;

per quanto riguarda la classificazione acustica, secondo il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Viareggio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. n.7 del 7/02/2006, il sito ricade all'interno della Classe IV - aree di intensa attività umana;

il proponente prende in esame, con riferimento al livello preliminare della progettazione, le caratteristiche ed il funzionamento dell'impianto previsto;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

Dato atto che:

l'AIT, nel contributo del 11/09/2019, conferma che l'intervento è previsto nel Programmi degli investimenti del Gestore del Servizio Idrico Integrato approvato con Delibera Consiglio Direttivo AIT n. 3 del 18/04/2019 e esprime la propria posizione favorevole al progetto;

la SALT, nel contributo del 30/08/2019 evidenzia che il progetto non interessa la proprietà di SALT e la fascia di rispetto autostradale per cui non ritiene di esprimere alcun parere;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino

Settentrionale, nel contributo del 23/08/2019, evidenzia che “Rilevato che il procedimento riguarda il progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione nell'area inedita limitrofa a quella esistente, attraverso una serie di interventi che prevedono l'aggiornamento della componente impiantistica, strutturale ed elettrica nel rispetto degli effettivi carichi attualmente in arrivo all'impianto e nell'ottica di garantire il pieno rispetto dei limiti normativi ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili sul mercato al fine di ottimizzare la gestione dei processi, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dei costi di manutenzione;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nello “Studio preliminare Ambientale”, le sopraindicate opere in progetto non determinano alterazioni del regime delle acque superficiali, né si prevedono alterazioni sul regime della falda, non comportano particolari rischi dovuti alle operazioni di escavazione o alla movimentazioni delle terre, né implicano uno stravolgimento sostanziale del profilo del piano di campagna;

Ritenuto pertanto che per quanto riguarda le matrici acqua, suolo e sottosuolo, non emergono fattori negativi in grado di influenzare negativamente l'ambiente circostante;

Quale contributo al procedimento in oggetto si comunica che i Piani di Bacino vigenti nel bacino del fiume Serchio applicabili all'area di intervento (pubblicati sul sito istituzionale dell'ente www.appenninosestentrionale.it e in fase transitoria anche sul sito www.bacinoserchio.it), sono:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);

- “Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio - Primo aggiornamento”, approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017);

- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del bacino del lago di Massaciuccoli, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio in data 21 dicembre 2010 con delibera n° 169 (con misure di salvaguardia ad oggi non efficaci);

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato dal “Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – primo aggiornamento”, approvato con DPCM 26/07/2013 (G.U. n. 34 del 11/02/2014);

In particolare si rileva quanto segue:

- In riferimento al PAI Serchio (Rischio Idraulico) l'area in oggetto ricade nella “Carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico” del PAI per porzione in zona P2 - “Aree a moderata probabilità di inondazione” (pericolosità idraulica elevata), disciplinata dall'art. 23 delle norme di piano e per porzione in zona

AP - “Aree ad alta probabilità di inondazione” (pericolosità idraulica molto elevata), disciplinata dall’art. 22 delle norme di piano. In entrambi i casi sono consentiti ... “interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, con interventi di parziale mitigazione del rischio idraulico ai sensi dell’articolo 50. Per i fabbricati. Il parere dell’Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio”...

- Si evidenzia pertanto che sull’intervento in esame dovrà, nelle successive fasi del procedimento (di VIA o alla scala edilizia) essere acquisito il parere di questa Autorità di Bacino di conformità al vigente PAI Serchio; a tal proposito, si rende noto che il quadro conoscitivo di pericolosità idraulica disponibile comprende, in sintesi, le seguenti informazioni: in occasione degli scenari di piena con tempo di ritorno 200 anni dei corpi idrici principali (Lago di Massaciuccoli, fiume Serchio), l’area è soggetta a massimi battenti stimati nell’ordine di circa 50 cm sul p.c. - l’area è esposta anche agli effetti di possibili esondazioni provenienti dal sistema dei canali di acque alte (e in particolare del Fosso Farabola che scorre nelle immediate vicinanze dell’impianto con quote arginali di contenimento superiori a quelle del piano di campagna), non sono peraltro ad oggi disponibili informazioni specifiche sugli scenari conseguenti a tale criticità in termini di massimi battenti attesi;

- Si ricorda inoltre che con Decreto S.G. n. 39 del 12/06/2018 è stato adottato il progetto di variante al PAI del bacino del Serchio denominato “Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale”, che avvia il percorso per il progressivo avvicinamento del PAI del Serchio al Piano di gestione del rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, già efficace sul territorio regionale toscano

- Le pericolosità individuate dal PAI (aree AP e P2) sono confermate anche dal suddetto Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; l’area in oggetto ricade infatti nella mappa della pericolosità da alluvioni del PGRA, per porzione in zona P2 (Alluvioni poco frequenti) e per porzione in zona P3 (Alluvioni frequenti);

- In riferimento al PAI Serchio (Rischio da frana) l’area in oggetto ricade nella “Carta della franosità” del PAI in zona G – “Aree di fondovalle e/o pianeggianti” (pericolosità P1), disciplinata dall’art. 15 delle norme di piano, per le quali non è richiesto il parere dell’Autorità di Bacino.

- in riferimento al PGA, i corpi idrici di interesse sono:

corpo idrico superficiale “Fosso Farabola”, con stato ecologico CATTIVO e stato chimico NON BUONO, con l’obiettivo del raggiungimento dello stato “sufficiente” al 2021 per quanto riguarda lo stato ecologico e del raggiungimento dello stato “buono” al 2021 per quanto riguarda lo stato chimico;

corpo idrico sotterraneo denominato “Corpo Idrico Sotterraneo della Versilia e Riviera Apuana, con stato quantitativo NON BUONO e stato chimico NON BUONO, con l’obiettivo del raggiungimento dello stato “buono” al 2027 per entrambi gli stati;

- Si ricorda che ai sensi del PGA rimane vigente la disciplina della Scheda Norma n. 7 – “Limitazioni temporanee alla derivazione da acque superficiali e sotterranee del bacino del Lago di Massaciuccoli”; tale scheda deriva dal Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico del Lago di Massaciuccoli, adottato con Delibera C.I. n. 169 del 21/12/2010 e vieta espressamente le nuove concessioni di derivazione all’interno del bacino del Lago di Massaciuccoli.

- Si ricorda infine che relativamente al PGA non è prevista l’espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

il Consorzio 1 Toscana Nord, nel contributo del 23/08/2019, evidenzia che “Premesso che nell’area interessata dal progetto sono presenti n” 3 canali di bonifica storica, tutti inseriti nel reticolo idrografico e di gestione, e precisamente il fosso Legname Sud, il fosso Divisorio Cenami ed il fosso Poggio delle Viti, entrambi ricadenti nel bacino di bonifica “Ponente”, nel Comune di Viareggio.

In base alle risultanze dei documenti presentati, per quanto di competenza, questo Consorzio esprime in linea di massima parere favorevole alla soluzione progettuale pervenuta, facendo presente quanto segue:

- dovrà essere garantita una distanza minima di 5,00 metri lineari fra i cigli attuali dei canali di bonifica e le nuove opere da realizzare (recinzioni, rialzamento dell’attuale piano di campagna, manufatti di ogni genere, ecc.) e in ogni caso la fascia di 2,00 metri dai cigli deve essere libera e sgombra da impedimenti per permettere il deposito del materiale di risulta nelle operazioni di manutenzione. Dovrà essere garantita, all’interno del lotto oggetto di intervento, la continuità di passo lungo i cigli delle opere di bonifica interessate dai lavori, al fine di garantire le operazioni di manutenzione;

- le dimensioni in pianta del ponte porta tubi (tubazioni di processo), da quanto si può evincere negli elabo-

rati grafici pervenuti, supera la misura massima consentita dal regolamento di Polizia di bonifica per un ponte (massimo 6,00 metri). E' necessario trovare un'altra soluzione progettuale per la posa in opera delle tubazioni di processo come ad esempio attraversamenti sub-alveo;

il nuovo ponte previsto, di collegamento fra la nuova viabilità di progetto e il vecchio impianto, non dovrà essere superiore ai 6,00 metri e dovrà essere dimensionato in modo da garantire le attuali norme in materia idraulica (TR=100 anni e TR= 200 anni);

la realizzazione di detto comparto edificatorio comporta necessariamente una impermeabilizzazione del suolo e quindi un incremento delle portate al colmo affluenti alla rete dei canali di bonifica. Questo Consorzio ritiene che nuovi interventi di urbanizzazione devono essere realizzati senza aumentare il rischio idraulico in altre aree del comprensorio.

Si ritiene quindi che contestualmente agli interventi edificatori debbono essere realizzate opere di laminazione delle piene dei collettori affluenti ai canali di bonifica.”;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, esprime le proprie considerazioni nel contributo del 23/08/2019, in particolare dopo aver richiamato le norme relative all'ampliamento dell'impianto esistente, evidenzia che“non sia stato valutato nell'analisi ricognitiva lo stato attuale delle rilevanze culturali e paesaggistiche delle aree interessate dall'intervento, con particolare riferimento alle valutazioni circa le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche dell'intorno territoriale, le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo, i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario e la presenza di varchi e visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi, senza dimenticare quanto percepibile dalle infrastrutture a rete esistenti (come nel caso dell'autostrada A12, distante meno di 3 km dall'impianto);

non sono stati valutati i possibili impatti significativi generati dal progetto sul territorio e sui beni materiali di entrambi i comuni, sia direttamente che indirettamente, in relazione agli elementi del patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico e archeologico, con particolare riferimento agli impatti ed alle compromissioni/interferenze/sovrapposizioni con i con visuali connotati da elevato valore estetico percettivo e ai varchi e visuali panoramiche;

non sono state valutate, anche graficamente le differenze in diminuzione o meno, indicate dai proponenti, rispetto ai precedenti progetti approvati;

non sono state adeguatamente valutate e pertanto, si muovono perplessità, sulle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli impatti significativamente negativi sul paesaggio, anche in relazione all'elevata altezza di alcu-

ni fabbricati presenti, inseriti in un contesto pianeggiante (non valutate per alcuni aspetti ovvero non sufficientemente approfondite); appartengono alle misure di cui sopra gli studi relativi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei volumi, degli elementi tecnici e delle finiture (i quali se correttamente valutati e previsti possono contribuire a ridurre gli impatti, soprattutto percettivi, con particolare riferimento al ricorso di materiali compatibili, soprattutto per le pavimentazioni, anche al fine della permeabilità dei suoli); ulteriore perplessità si esprime sulla proposta di mitigazione a verde (costituita da filari di vegetazione geometricamente disposta lungo il perimetro della recinzione); l'Ufficio rimane perplesso circa l'efficacia reale della funzione mitigatrice, che potrebbe nel caso specifico avere effetto di accentuare la visibilità dell'impianto, incrementandone la riconoscibilità se non correttamente relazionata alle caratteristiche del paesaggio circostante, riconosciuto dal P.I.T quale zona con vegetazione erbacea e arbustiva.

In relazione alla tutela archeologica, constatato che l'opera in progetto ricade nella casistica regolamentata dal D.Lgs. 50/2016, art. 25, l'Ufficio comunica fin d'ora di non richiedere il Documento di valutazione archeologica, poiché già disponibili agli atti di questo Ufficio sufficienti elementi per la valutazione di competenza (D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 10), Tuttavia, ravvisando un possibile rischio archeologico nell'area interessata dai lavori e considerato che gli stessi prevedono scavi a profondità compatibili con la presenza di elementi di interesse archeologico, si ritiene necessario avviare la Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art, 25, c. 8.

A titolo collaborativo si rammenta inoltre sin d'ora, aifini delle conseguenti richieste inerenti le necessarie autorizzazioni, la necessità di approfondire le tematiche circa l'eventuale assoggettabilità dell'area ai disposti della Parte II del Codice, oltre a considerare che gli interventi in progetto siano preceduti da saggi archeologici, effettuati da ditte dotate dei necessari requisiti di professionalità, sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza oneri per la stessa. Si segnala sin d'ora che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richiesti ulteriori sondaggi e scavi in estensione (art. 25, c. 8, lett. c); numero, posizionamento ed estensione dei saggi preventivi verranno concordati a seguito di sopralluogo congiunto, in relazione alle specifiche istanze da prodursi, nelle modalità previste dalla normativa di settore in vigore. Preliminarmente all'avvio delle indagini e con congruo anticipo, dovrà essere comunicato a questo Ufficio, anche per le vie brevi, il nominativo della ditta incaricata, al fine di predisporre i sopralluoghi ispettivi. Si rammenta sin d'ora inoltre che entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di verifica archeologica dovranno essere consegnati a questa Soprintendenza, in luogo e con modalità da concordare, i materiali archeologici eventualmente

rinvenuti e la relazione di scavo. Sulla base delle risultanze di tali indagini l'Ufficio scrivente formulerà il parere di competenza sul progetto preliminare.

In relazione pertanto a quanto sopra esposto, l'Ufficio valuta non sufficiente ed esaustiva l'analisi effettuata nello Studio Preliminare e nella Relazione Generale, in relazione alla possibilità di valutare gli impatti generati dal progetto sulle componenti del territorio di entrambi gli ambiti comunali (Viareggio e Massarosa). Si rammenta inoltre fin d'ora la necessità, sia per quanto concerne la tutela paesaggistica che monumentale, di attenersi alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale durante tutte le fasi dell'intervento”;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati, dalla Azienda Sanitaria e da ARPAT:

l'ARPAT, nel contributo del 20/09/2019, valuta positivamente la documentazione presentata relativa alle componenti risorsa idrica, atmosfera e rumore; esprime una posizione favorevole. Propone prescrizioni e raccomandazioni per la successiva fase di rinnovo dell'autorizzazione in merito alle emissioni olfattive, l'ambiente idrico, sostanze utilizzate per disinfezione, agenti fisici e la fase di cantiere;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 19/09/2019, esprime la propria posizione favorevole con la raccomandazione di eseguire delle opere di mitigazione;

il Settore Genio Civile Toscana Nord, nel contributo del 07/08/2019 evidenzia che “qualora gli scarichi esistenti e in progetto, gli attraversamenti esistenti e in progetto, le recinzioni esistenti e in progetto e la copertura esistente non siano già concessionati/autorizzati sarà necessario attivare i relativi procedimenti come dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 60R/2016, ai sensi della L.R. 80/2015 e ss.mm.ii.

Le modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o concessione sono disciplinate dall'All.B della DGRT 1341/2015.”;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nei contributi del 03/09/2019 e del 12/09/2019 rileva quanto segue: “- la distanza dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale.

- rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale, considerato che l'intervento previsto deriva da una rivisitazione del progetto definitivo già approvato con Decreto Commissariale AIT n. 22 del 7/6/2012, non sembrano emergere interferenze significative in relazione ad elementi strutturali della rete purché siano adottate adeguate misure di mitigazione al fine di escludere impatti sulle componenti ambientali ed in particolare sull'area umida limitrofa

all'area di intervento e sulla fauna ornitica che può frequentare la zona.

A questo riguardo, nel condividere le misure di mitigazione individuate che dovranno essere messe in atto sia nella fase di cantiere che di esercizio, si ritiene importante, al fine di mitigare l'impatto atmosferico ed acustico nella fase di esercizio, provvedere alla messa a dimora di una siepe/cortina alberata perimetrale, il più possibile continua, costituita da specie autoctone, tipiche dell'ambiente naturale circostante e di provenienza da vivai locali, da scegliersi tra quelle sotto indicate:

- tra le specie arbustive: *Viburnum tinus*, *Arbutus unedo*, *Phillyrea angustifolia*, *Rhamnus alaternus*, *Laurus nobilis*, *Pistacia lentiscus*, *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea*, *Euonymus europaeus*, *Spartium junceum*, *Cytisus scoparius*, *Juniperus communis*, *J. phoenicea*, *J. oxycedrus/macrocarpa*, *Ligustrum vulgare*, *Myrtus communis*, *Nerium oleander*

- tra le specie arboree: *Quercus ilex*, *Acer campestre*, *Quercus pubescens/robur*, *Fraxinus oxycarpa*, *Populus nigra*, *Populus alba*, *Ostrya carpinifolia*, *Carpinus betulus*, *Ulmus minor*, *Cupressus sempervirens* e varietà di salice (*Salix* spp.).

Gli esemplari di vegetazione dovranno essere messi a dimora con il supporto di tecnici esperti e dovranno essere previste adeguate cure colturali per garantirne l'attecchimento per almeno tre anni dall'impianto. La gestione del verde dovrà avvenire senza l'utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti, ricorrendo a tecniche e a composti alternativi propri dell'agricoltura biologica.”;

Dato che il proponente, nella istanza di avvio del procedimento, ha chiesto che il provvedimento di verifica - ove necessario - rechi specifiche condizioni ambientali;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera

l'aspetto più rilevante sono le emissioni odorogene, esaminate dal proponente in un documento specifico in cui vengono descritti l'analisi delle sorgenti odorogene ed il loro trattamento.

Sono considerati punti critici per la sola linea acque: grigliatura, dissabbiatura-disoleatura; pozzetto di ripartizione pozzetto di sollevamento fanghi.

Il progetto prevede la realizzazione di tre sistemi di deodorizzazione di cui uno a servizio del locale pretrattamenti e del pozzetto di ripartizione, uno dedicato al locale cassoni e uno a servizio del sollevamento fanghi.

La soluzione proposta prevede:

l'installazione di n.1 impianto di trattamento aria a servizio dei pretrattamenti e del pozzetto di ripartizione;

la deodorizzazione dell'edificio dei pretrattamenti, con il confinamento delle sorgenti odorose, mediante copertura dei canali di grigliatura e dei dissabbiatori e la captazione localizzata dell'aria da trattare;

un sistema di automazione e controllo dell'impianto di trattamento aria a servizio dei pretrattamenti; l'adozione, per l'impianto a servizio dei pretrattamenti, di un ventilatore di aspirazione

la copertura del pozzetto di ripartizione a valle dei pretrattamenti e il convogliamento delle emissioni così captate verso il sistema di deodorizzazione a servizio dei pretrattamenti;

l'installazione di n.1 impianto di trattamento aria a servizio del locale cassoni dell'edificio pretrattamenti;

il trattamento delle arie esauste provenienti dal sollevamento fanghi, il cui manufatto sarà coperto, mediante scrubber a secco

In fase gestionale, inoltre, per ridurre l'impatto olfattivo potrà essere utile impiegare un sistema di insacchettamento tipo Longopac del grigliato e delle sabbie estratte, per isolare le fonti di odore. Sono indicati i ricambi d'aria previsti, differenziati a seconda dei locali trattati;

tali misure di mitigazione sono importanti in quanto ARPAT segnala che dal territorio del comune di Viareggio e anche di Massarosa sono pervenute numerosissime segnalazioni di maleodoranze che, anche se non riguardavano direttamente la linea acque del depuratore, indicavano come provenienza e tipologia di odore la zona in cui è presente anche il depuratore;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo la falda freatica è alimentata dall'infiltrazione meteorica diretta, è fortemente sfruttata per usi agricoli ed industriali e da anni risulta vulnerabile per la risalita del cuneo salino.

Lo scarico del depuratore è nel fosso Farabola che si immette nel Canale Burlamacca, prima di giungere al mare. La classificazione delle acque del Canale Burlamacca sono riportate nella pubblicazione ARPAT "Monitoraggio ambientale acque di transizione – Triennio 2016-2018" e la classe indicata è "sufficiente" per lo stato ecologico e "buono" come classe di eutrofizzazione specificando che l'indice è approssimato per i soli valori di azoto totale e fosforo totale;

per quanto riguarda i beni paesaggistici

dalla cartografia ricognitiva del PIT, risulta che l'intervento ricade, parzialmente, in aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 42/2004 Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi, per cui si richiamano le prescrizioni pertinenti, di cui all'art. 7.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.

"a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;

2 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;

6 - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi."

il presente procedimento riguarda l'ampliamento dell'impianto di depurazione esistente, necessario al fine di migliorare l'efficacia del trattamento, per il quale sono previste nuove opere edilizie e modifiche al perimetro impiantistico;

gli impatti occupazionali e i benefici economici attesi per il territorio sono positivi, nel senso della continuità dell'attività;

Considerato inoltre quanto segue:

il progetto prevede interventi di sviluppo ed implementazione di un impianto di depurazione esistente, che nel passato ha, in alcuni casi, manifestato problemi di funzionamento. Gli interventi previsti sono finalizzati al superamento di tali problemi ed al miglioramento della funzionalità e della efficienza dell'attività depurativa, attività strategica per garantire la tutela delle acque del corpo idrico recettore dello scarico e – in ultima analisi - del mare, con riferimento alla relativa qualità ecologica e balneabilità;

gli interventi, pur necessari ed effettuati in adiacenza alle strutture tecnologiche esistenti, devono garantire il miglior inserimento paesaggistico, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni del piano paesaggistico regionale e delle indicazioni fornite dalla competente Soprintendenza, nel presente procedimento, ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione e agli impatti prevedibili e

rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini del rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) deve essere presentato un Piano di Monitoraggio e Controllo delle emissioni diffuse e a carattere odorogene. Il proponente deve tenere conto delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale della protezione ambientale ed approvate con delibera n. 38/2018;

b) devono essere indicati quali analisi e quali controlli periodicamente saranno effettuati sulla nuova linea acque, al fine di verificare il funzionamento ottimale del processo di depurazione, con particolare riguardo alle fasi di nitro/denitro, al fine di consentire il miglioramento del refluo scaricato. Deve essere approfondito il dimensionamento a 4000 m³/h per i trattamenti primari, con riferimento alla Relazione generale agli atti del procedimento, in cui si riportano potenzialità pari a 22.000-23.000 m³/giorno;

c) devono essere approfondite e descritte nel dettaglio le procedure di gestione dell'acido paracetico (quantità, luogo di stoccaggio, copertura);

d) deve essere previsto un approfondimento circa il valore limite di emissione sonora al ricettore indicato con sigla R1 del documento di valutazione previsionale di impatto acustico, in periodo diurno e notturno. In esito a tale approfondimento, il proponente deve effettuare misure di monitoraggio in esercizio, a conferma delle stime elaborate, ove giudicate necessarie da ARPAT;

ai fini della approvazione del progetto definitivo:

e) tenuto conto delle specifiche Linee guida di ARPAT relative alla gestione ambientale dei cantieri (gennaio 2018), il proponente deve predisporre il piano ambientale della cantierizzazione, che dovrà essere reso obbligatorio per l'impresa appaltatrice;

(la prescrizione 1 soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue, con riferimento alla tutela della natura:

fatte salve le prescrizioni della normativa speciale in materia di tutela dei corsi d'acqua e delle infrastrutture, nonché delle prescrizioni paesaggistiche del piano paesaggistico regionale, la messa a dimora di una siepe/cortina alberata perimetrale, il più possibile continua, costituita da specie autoctone, tipiche dell'ambiente naturale circostante e di provenienza da vivai locali, da scegliersi tra quelle sotto indicate:

- tra le specie arbustive: *Viburnum tinus*, *Arbutus unedo*, *Phillyrea angustifolia*, *Rhamnus alaternus*, *Laurus nobilis*, *Pistacia lentiscus*, *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea*, *Euonymus europaeus*, *Spartium junceum*, *Cytisus scoparius*, *Juniperus communis*, *J. phoenicea*, *J. oxycedrus/macrocarpa*, *Ligustrum vulgare*, *Myrtus communis*, *Nerium oleander*

- tra le specie arboree: *Quercus ilex*, *Acer campestre*, *Quercus pubescens/robur*, *Fraxinus oxycarpa*, *Populus nigra*, *Populus alba*, *Ostrya carpinifolia*, *Carpinus betulus*, *Ulmus minor*, *Cupressus sempervirens* e varietà di salice (*Salix* spp.).

Gli esemplari di vegetazione dovranno essere messi a dimora con il supporto di tecnici esperti e dovranno essere previste adeguate cure colturali per garantirne l'attecchimento per almeno tre anni dall'impianto. La gestione del verde dovrà avvenire senza l'utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti, ricorrendo a tecniche e a composti alternativi propri dell'agricoltura biologica;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano in materia idraulica, come emerse in sede istruttorio:

ai fini della tutela del reticolo di bonifica di competenza del Consorzio Toscana Nord, si ricordano le specifiche indicazioni formulate dal suddetto Consorzio nel contributo agli atti, come riportate in premessa al presente provvedimento:

con riferimento agli strumenti di piano, in materia idraulica, geomorfologia e di tutela delle acque, di competenza della Autorità di bacino distrettuale appennino settentrionale, si ricordano le specifiche indicazioni formulate dalla suddetta Autorità nel contributo agli atti, come riportate in premessa al presente provvedimento, con particolare riferimento agli adempimenti in materia idraulica, riferiti alla acquisizione del titolo edilizio;

con riferimento agli attraversamenti, ai manufatti di scarico ed agli scarichi, si ricorda che i medesimi sono

soggetti ad autorizzazione e concessione idraulica, di competenza del Genio Civile Toscana Nord;

con riferimento alla l.r. 41/2018, in materia idraulica, si ricordano, con riferimento alla richiesta di titolo edilizio: le norme di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art.3; quanto previsto agli artt. 8 e seguenti con riferimento agli interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità da alluvione frequenti o poco frequenti, relativamente agli impianti che non rientrano nel campo di applicazione dell'AIA;

si ricorda che l'impianto deve essere esercito in condizioni di gestione del rischio idraulico, al fine di prevenire danni alle persone ed alle cose presenti in caso di evento alluvionale nonché di evitare - in tale caso - il rilascio di sostanze inquinanti, presenti all'interno del perimetro dell'impianto, nelle acque. Le misure per la tutela della incolumità degli addetti e degli utenti devono essere recepite nel documento di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008; dette misure devono essere a conoscenza della azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al d.lgs. 81/2008; tutte le misure previste devono essere a conoscenza del Comune ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno del Piano di protezione civile;

ai fini della redazione della Relazione paesaggistica e del rilascio della autorizzazione paesaggistica, tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento, si ricorda:

- quanto previsto dalle pertinenti prescrizioni del vigente Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, come risultante nel contributo del Settore regionale competente in materia di paesaggio, riportato in premessa al presente atto;

- quanto segnalato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con riferimento a:

la definizione dettagliata dello stato attuale delle rilevanze culturali e paesaggistiche delle aree interessate dall'intervento, con particolare riferimento alle caratteristiche morfologiche ed alle regole insediative storiche dell'intorno territoriale, alle visuali connotate da elevato valore estetico percettivo, ai caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario e la presenza di varchi e visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi, senza dimenticare quanto percepibile dalle infrastrutture a rete esistenti;

la definizione dettagliata delle misure di inserimento paesaggistico, anche in relazione all'elevata altezza di alcuni fabbricati presenti, inseriti in un contesto pianeggiante. Deve essere tenuto conto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei volumi, degli elementi tecnici e delle finiture, del ricorso a materiali compatibili, soprattutto per le pavimentazioni. La mitigazione a verde deve essere adeguata alle caratteristiche del paesaggio circostante, riconosciuto dal P.I.T. quale zona con vegetazione erbacea e arbustiva;

si ricordano le misure di tutela archeologica previste dalla vigente normativa, come riportate nel contributo della competente Soprintendenza, evidenziato in premessa al presente atto;

si ricorda di aggiornare la documentazione di sicurezza dell'impianto (d.lgs. 81/2008), con riferimento alla implementazione progettuale prevista;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla modifica dell'impianto di depurazione esistente posto nel Comune di Viareggio (LU), proposto da GAIA S.p.a. (sede legale: Via Donizetti n. 16, Marina di Pietrasanta - LU; Partita IVA: 01966240465), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente GAIA S.p.a.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità**

DECRETO 27 settembre 2019, n. 15843
certificato il 30-09-2019

**Declassificazione a strada comunale di tratto della
S.P. 22 “Sovana” nel centro abitato del capoluogo del
comune di Sorano (GR).**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del 2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Grosseto prot. n. 4993 del 20.02.2018 assunta al protocollo Regionale in data 22.02.2018 al num. AOO/GRT/101337/O/050/020, con la quale si richiede alla Regione Toscana l'avvio del procedimento per la declassificazione a strada comunale del tratto iniziale della S.P. 22 “Sovana” compreso fra le progressive km. 0+000 e km. 0+560, posto in località

Sorano, capoluogo dell'omonimo Comune in provincia di Siena, avente lunghezza di circa ml. 560;

Visti gli allegati alla sopracitata nota prot. 4993, costituiti dalla Relazione Tecnica del Servizio Viabilità della Provincia di Grosseto e dalla Determinazione Dirigenziale n. 1049 del 31.10.2017 del Dirigente della Area Viabilità e Trasporti della Provincia di Grosseto, e la successiva integrazione documentale prot. 9117 del 09.04.2018, pervenuta a questo Settore regionale a seguito della richiesta di integrazioni prot. AOOGRT/169257/O.050.020 del 27.03.2018, in cui si afferma:

- che la S.P. 22 “Sovana” inizia il suo percorso in corrispondenza del km. 8+850 della S.P. 4 “Pitigliano - Santa Fiora” nel centro storico dell'abitato di Sorano, capoluogo dell'omonimo Comune;

- che il tratto iniziale della suddetta S.P. 22 attraversa buona parte del centro abitato, area fortemente urbanizzata e antropizzata, con notevole transito anche pedonale, e che pertanto la strada si presenta con caratteristiche di strada urbana;

- che per tali motivi la Provincia di Grosseto ritiene di proporre la declassificazione del tratto iniziale della S.P. 22 a strada comunale, e pertanto ha inviato al Comune di Sorano la nota prot. 22590 del 05.09.2017 comunicando la proposta di declassificazione;

- che successivamente la Provincia di Grosseto ha inviato al Comune di Sorano le comunicazioni prot. 33757 del 06.12.2017, prot. 1425 del 17.01.2018, prot. 4993 del 20.02.2018 di sollecito a rispondere alla prima comunicazione, rimaste senza esito;

- che i residenti nel centro abitato di Sorano risultano essere 745 persone al 31.12.2017;

Vista la richiesta di parere sulla proposta della Provincia di Grosseto, inviata da questo Settore Programmazione Viabilità al Comune di Sorano con la nota prot. AOOGRT/217646/O.050.020 del 20.04.2018, rimasta senza esito, e la successiva comunicazione interlocutoria sulla istruttoria inviata da questo Settore regionale alla Provincia e al Comune, in cui si comunicava che, in mancanza di accordo fra gli Enti locali, la richiesta così come formulata non poteva essere accolta;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sorano (GR) n.70 del 25.07.2019, sopracitata, in cui:

- si richiamano le note della Provincia di Grosseto per la richiesta di declassificazione del tratto iniziale della S.P. 22 per una lunghezza di ml. 560;

- si afferma che l'amministrazione comunale ritiene invece possibile la declassificazione a strada comunale del tratto di S.P. 22 dall'incrocio con la S.P. 8 al km. 8+850 fino al limite del centro abitato, in corrispondenza dell'incrocio con il parcheggio pubblico denominato “Campo di Fiera”, per una lunghezza di circa 450

ml, ridotta rispetto a quella inizialmente proposta dalla Provincia di Grosseto al Comune stesso;

- si valuta l'esigenza di procedere alla declassificazione a strada comunale del tratto ridotto come sopra individuato;

Vista la integrazione documentale prot. 25397 del 16.09.2019 inviata dalla Provincia di Grosseto, assunta al protocollo Regionale in pari data al num. AOO/GRT/Prot n0344090 O.050.020, con la quale si trasmette alla Regione la suddetta Delibera Comunale n.70 del 25.07.2019 e la nuova cartografia del tratto di strada che si intende declassificare a Comunale, conforme a quanto previsto nella Delibera citata e sostitutiva della cartografia precedentemente inviata, e si afferma che la Provincia intende adeguarsi a quanto previsto nella Delibera stessa;

Visto l'art. 2 c. 9 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", che prescrive che "quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze.";

Visto l'art. 4 c.1 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" che prevede che "qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti si rende necessario il trasferimento di strade o tronchi di esse si provvede a norma dei commi seguenti";

Visto l'art. 22 c.1 della L.R. 10.12.1998 n.88 che prevede che sono riservate alla Regione "la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali";

Ricordato che, in base all'art. 2 comma 5 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", la classificazione per le esigenze di carattere amministrativo sono effettuate "con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti" ferme restando le competenze delle singole amministrazioni coinvolte in merito alle questioni sulla manutenzione e sulla sicurezza della strada oggetto del procedimento;

Vista la definizione di strada provinciale di cui all'art.2 c.6 lett. C) del Decreto Legislativo 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" sottoriportato:

"C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.";

Considerato che la S.P.22 "Sovana", successivamente alla declassificazione a strada comunale del tratto iniziale sopracitato, risulta possedere ancora le caratteristiche di strada provinciale in quanto costituisce, assieme ad un piccolo tratto della SP 10 "Follonata", il principale collegamento fra il centro abitato di Sorano, capoluogo di Comune, con il centro abitato di Semproniano, capoluogo di Comune;

Vista la cartografia inviata dalla Provincia di Grosseto in allegato alla nota prot. 25397 del 16.09.2019 di cui sopra, corrispondente a quella approvata nella Deliberazione Comunale n. 70 del 25.07.2019, dove il tratto da declassificare è individuato in tratteggio rosso;

Visto l'art. 23 c.1 lett. b) della L.R. 88/98 che prevede che sono attribuite alle Provincie "la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali";

Considerato pertanto di dover accogliere l'istanza avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto, come adeguata alla Deliberazione Comunale n. 70 del 25.07.2019, precisando che:

- la declassificazione da strada provinciale è effettuata con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, e ferme restando le competenze delle singole amministrazioni coinvolte in merito alle questioni sulla manutenzione e sulla sicurezza della strada oggetto del procedimento;

- la classificazione a strada comunale del tratto in questione resta di esclusiva competenza e responsabilità della Amministrazione Provinciale di Grosseto, ai sensi del sopracitato art. 23 c. 1 lett. b) della L.R. 88/98;

- gli Enti locali interessati provvederanno al passaggio di proprietà tramite apposito verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 16.12.92 n. 495, e con gli opportuni ed eventuali altri atti di propria competenza, compresi tutti quelli necessari per gli eventuali aggiornamenti catastali;

Visti gli atti d'Ufficio;

DECRETA

1. di declassificare, ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 2.08.2004, il tratto iniziale della S.P. 22 "Sovana" posto nel centro abitato di Sorano (GR), avente inizio all'incrocio con la S.P. 4 "Pitigliano - Santa Fiora" in corrispondenza del km. 8+850 e termine al limite del centro abitato in corrispondenza dell'incrocio con il parcheggio pubblico denominato "Campo di Fiera", per una lunghezza di circa 450 ml, e meglio individuato con tratteggio rosso nello stralcio di mappa catastale allegata al presente decreto sotto il numero 1, derivante dalla

documentazione ricevuta dalla Provincia di Grosseto e conservata agli atti d'ufficio;

2. di dare atto che la istanza di declassificazione di cui al precedente capoverso 1 è stata richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Grosseto, e che viene effettuata in base all'art.2 comma 5 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti";

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Grosseto, che provvederà alla classificazione a strada comunale del tratto in oggetto ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) della L.R. 88/98;


4. di trasmettere il presente atto per conoscenza anche al Comune di Sorano (GR), che

congiuntamente alla Provincia di Grosseto provvederà sia al passaggio di proprietà al demanio stradale del Comune tramite apposito verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 16.12.92 n. 495, sia agli ulteriori atti eventualmente necessari, compresi quelli per gli aggiornamenti catastali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Ierpi

SEGUE ALLEGATO



Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

DECRETO 30 settembre 2019, n. 15906
certificato il 30-09-2019

Attribuzione incarichi dirigenziali Direzione Difesa del suolo e protezione Civile.

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamato il proprio decreto n. 4310 del 29 settembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si definisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Difesa del suolo e protezione Civile;

Richiamato il proprio decreto n. 6359 del 28 dicembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si ridefinisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori medesimi;

Richiamato altresì il proprio decreto n. 14733 del 11/09/2019, con il quale sono stati effettuati interventi di revisione dell'assetto organizzativo della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile, rinviando a successivo atto determinazioni in merito al conferimento dell'incarico di responsabilità del neo-costituito settore "Tutela acqua e costa" e ad eventuali modifiche degli incarichi di responsabilità dei settori oggetto di modifica;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5444 del 16/04/2018 con il quale è stato preso atto del comando presso la Regione Toscana - Direzione Difesa del suolo e protezione civile, dell'Ing. Bernardo Mazzanti dirigente dipendente dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, per il periodo dal 01/05/2018 fino al 30/04/2019 e contestualmente è stato conferito allo stesso l'incarico di responsabile del Settore "Idrologico regionale";

Visto il successivo decreto del Direttore Generale n. 6066 del 19/04/2019 con il quale si dispone la presa d'atto della proroga del comando dell'ing. Bernardo Mazzanti per il periodo di un anno dal 01/05/2019 al 30/04/2020 e se ne conferma l'incarico di responsabilità del Settore "Idrologico Regionale" per la durata della proroga del comando;

Visto e richiamato il decreto del Direttore Generale n. 14667 del 9/09/2019 con il quale l'Ing. Mazzanti viene inquadrato nel ruolo di qualifica dirigenziale della Regione Toscana con decorrenza ai fini giuridici ed economici dal 30/09/2019 e assegnazione alla Direzione Difesa del Suolo e protezione Civile rinviando a decreto della struttura di vertice di assegnazione l'attribuzione della responsabilità di struttura dirigenziale con contestuale determinazione dell'ammontare della retribuzione di posizione spettante in relazione all'incarico assegnato;

Richiamato altresì il proprio Decreto n. 134 del 8 gennaio 2019 con il quale è stato attribuito, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R. 1/2009, all'Ing. Bernardo Mazzanti, l'incarico di responsabilità ad interim del Settore "Protezione Civile Regionale";

Richiamato, dal ultimo, il proprio decreto 6373 del 29 aprile 2019 con il quale a seguito della proroga del comando dell'Ing. Bernardo Mazzanti presso la Regione Toscana - Direzione Difesa del suolo e protezione Civile si è confermato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. 1/2009, l'incarico di responsabilità ad interim del settore "Protezione Civile Regionale" all'Ing. Bernardo Mazzanti, in via temporanea fino a successive determinazioni organizzative;

Visto l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina gli incarichi dirigenziali;

Visto l'art. 22 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del 10.04.1996, e successive modifiche ed integrazioni, e l'art. 8 del CCDI del 20.04.2000 in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

Richiamato l'art. 17, comma 1, della L.R. 1/2009 recante disposizioni in materia di incarichi di responsabile di settore;

Ritenuto di confermare all'Ing. Bernardo Mazzanti, in quanto in possesso delle caratteristiche professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni proprie della struttura, come già esercitate in corso di comando, l'attribuzione dell'incarico di responsabilità del Settore "Idrologico Regionale" con decorrenza 30/09/2019, ai sensi dell'art. 17, della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008;

Dato atto che in relazione all'incarico di responsabilità del Settore "Idrologico Regionale" attribuito con il presente provvedimento, all'Ing. Bernardo Mazzanti spetterà la retribuzione di posizione corrispondente al livello di graduazione e differenziazione della struttura,

individuato, secondo i criteri di valutazione enucleati dalla deliberazione GR n. 1137 del 03/11/2003, in settore che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute;

Ritenuto altresì di confermare all'Ing. Bernardo Mazzanti, in quanto in possesso delle caratteristiche professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni proprie della struttura, l'incarico di responsabilità ad interim del Settore "Protezione Civile Regionale" fino a successive determinazioni organizzative;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 585 del 4 giugno 2018 recante "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR" con la quale sono stati delegati per l'esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari rese ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Giunta regionale n. 978/2019 "Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)";

Considerato che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità;

DECRETA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa:

1. di confermare all'Ing. Bernardo Mazzanti, già in posizione di comando e inquadrato nel ruolo regionale di qualifica dirigenziale con Decreto 14667 del 9/09/2019, l'attribuzione della responsabilità del Settore "Idrologico Regionale" ai sensi dell'art. 17 della

L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e fermo restando quanto previsto dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008;

2. di confermare all'Ing. Bernardo Mazzanti l'incarico di responsabilità ad interim del Settore "Protezione Civile Regionale" fino a successive determinazioni organizzative;

3. di dare atto che in relazione all'incarico di responsabilità del Settore "Idrologico Regionale" attribuito con il presente provvedimento, all'Ing. Bernardo Mazzanti spetterà la retribuzione di posizione corrispondente al livello di graduazione e differenziazione della struttura, individuato, secondo i criteri di valutazione enucleati dalla deliberazione GR n. 1137 del 03/11/2003, in settore che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute;

4. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari rese ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Giunta regionale n. 978/2019 "Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)";

5. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data del 30 settembre 2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore
Giovanni Massini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 1 ottobre 2019, n. 16015
certificato il 02-10-2019

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo al progetto di “Dismissione e ricostruzione di un vaso artificiale con argine in terra ad uso irriguo” da realizzarsi in località Gabbiano, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI). Proponente: BERINGER BLASS ITALIA srl. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.lgs. 152/2006;

Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 26.06.2014;

Visti il RD 1775/1933 ed il RD 25 luglio 1904, n. 523;

Visto il D.P.R. 357/1997;

Vista la L.R. 10/2010;

Vista la L.R. 64/2009;

Vista la L.R. 30/2015;

Visto il D.P.G.R. n.18/R del 25.02.2010;

Visto l'art. 33 della L.R. 25/2018;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:

il proponente, BERINGER BLASS ITALIA S.r.l., con istanza acquisita al protocollo Regionale con prot. n. 0121242 del 15/03/2019, ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di “Dismissione e ricostruzione di un vaso artificiale con argine in terra ad uso irriguo” da realizzarsi in località Gabbiano, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI);

ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, in data 19/03/2019 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 19/09/2019;

la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della regione, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 10.07.2019, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 204,00 (duecentoquattro/00=), come da quietanza 17604 del 24/09/2019;

il procedimento riguarda la valutazione del progetto della dismissione di un piccolo vaso collinare esistente e della successiva ricostruzione, nello stesso sito, di un nuovo vaso collinare con argine in terra, con capacità superiore da realizzarsi in località Gabbiano, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI). L'obiettivo del progetto è di fornire una risorsa idrica adeguata ai fabbisogni irrigui, dovendo comunque intervenire sull'invaso esistente per adeguarlo a quanto dettato dalla L.R. 64/2009 e dal D.P.G.R. 18/R/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot.0123513 del 18/03/2019, i pareri ed i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Settore “Tutela della natura e del mare”, Publiacqua SpA, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ASL, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua;

il Settore VIA con nota prot. n.0219024 del 30/05/2019, sulla base degli esiti istruttori, ha richiesto integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata a corredo dell'istanza ed al relativo perfezionamento;

in data 15/07/2019 il proponente ha inviato le integrazioni ed i chiarimenti, che sono state acquisiti con protocollo n.0275184 del 15/07/2019;

la documentazione integrativa e di chiarimento depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota n.0295568 del 30/07/2019 ha richiesto il contributo tecnico istruttorio, a seguito del deposito delle integrazioni e dei chiarimenti, dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Settore “Tutela della natura e del mare”, Publiacqua SpA, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ASL, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Comune di San Casciano VP, Settore Sismica.

Dato atto che la documentazione depositata dal

proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 15/03/2019, e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 15/07/2019 e così articolata:

documentazione iniziale

01-Rel.Tecnica.pdf 02-Rel.Geologica.pdf 03-Allegati.

Rel.Geologica.pdf

04-Rel.Idrologico-idraulica.pdf

05-Rel.Proposta.Rischio.pdf

07-Tav1-Pianta.attuale.pdf

08-Tav2-Pianta.progetto.pdf

09-Tav3-Pianta.sovrapposto.pdf

10-Tav4-Sezioni.progetto.pdf

11-Tav5-Pianta.briglie.pdf

12-Tav6-Sezioni-tipo.briglie.pdf

13-Rel.Ambientale.pdf

14-Sintesi.non.tecnica.pdf

15-Tav.A.Inquadramento10000.pdf

16-Tav.B.Planimetrie2000.pdf

17-Tav.C.EstrattiPS.pdf

18-Tav.D.EstrattiRU.pdf

19-Tav.E.EstrattiPTC.pdf

20-Tav.F.EstrattiPIT.pdf

documentazione integrativa

Relazione.integrativa.pdf;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

obiettivo del progetto in esame è fornire una risorsa idrica adeguata al fabbisogno per irrigazione dei vigneti della proprietà che attualmente è molto maggiore della capacità dell'invaso attuale, tanto che per raggiungere l'obiettivo di una risorsa utile è necessario adeguare l'invaso ad una capacità pari ad almeno 25.000 mc, con un'altezza dello sbarramento che raggiunge i 7,00 m (calcolati come differenza di quota tra la sommità del nuovo coronamento e il piano campagna sottostante, allo stato attuale);

la zona oggetto dell'intervento si trova nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, in Loc. Castello di Gabbiano, a sud-est del Pod. Carpineto, lungo l'asta del Borro di S. Angelo (corso d'acqua affluente di sinistra del Fiume Greve), all'interno del bacino del Fiume Arno, alla quota di 180 m s.l.m. circa;

il progetto prevede la dismissione e ricostruzione di un vaso artificiale con argine in terra ad uso irriguo. L'invaso esistente era stato realizzato in anni precedenti il 1991 e successivamente è stato adeguato (con Autorizzazione prot. n. 28198 del 29.07.1994 della Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile di Firenze e con Concessione Edilizia n. DP 125/94 del 09.09.1994 del Comune di San Casciano in Val di Pesa) dalla Società Icaro Srl, precedente proprietaria dei terreni. Lo stato attuale risulta essere sostanzialmente conforme con il progetto, salvo leggere modifiche morfologiche subi-

te dalle sponde per effetto dell'erosione e del trasporto solido. L'attuale vaso artificiale con argine in terra consente di invasare un volume massimo di 3.770 mc circa, a cui andrebbe sommato il volume di sedimenti al fondo, stimato in circa 2.200 mc. Il paramento si sviluppa in senso ortogonale al fosso che alimenta l'invaso (Borro di Sant'Angelo), per una lunghezza di circa 50 m con altezza variabile fino ad un massimo di 5,50 m (calcolati rispetto alla quota di fondo dell'invaso, al netto del ricoprimento dei sedimenti). La quota di coronamento è posizionata a circa 179,65 m s.l.m.; la quota di sfioro è posizionata a 179,00 m s.l.m.

Il livello di massima regolazione è pari a quello dello stato attuale (179,00 m s.l.m.); l'incremento dell'altezza massima di sbarramento è quindi legato esclusivamente all'incremento del franco di sicurezza (adesso pari a 2 m) sul livello di massima regolazione. Il nuovo vaso prevede un nuovo sbarramento in terreno sciolto, da collocare 60 m circa più a valle dello sbarramento esistente, avente quota di coronamento pari a 181,00 m s.l.m.; non sarà realizzato un tradizionale argine di ritenuta bensì un terrapieno a terrazzamenti degradanti verso Est, per uno sviluppo longitudinale di circa 90 m a valle dell'invaso. L'area di vaso andrà ad occupare la porzione di terreno posta tra i vigneti ed il fosso, in sinistra idraulica, senza interessare il versante boscato in destra; così facendo l'invaso presenterà una forma più allungata. Esso sarà caratterizzato da un settore a quota più bassa (quota di fondo pari a 171,00 m s.l.m.) in corrispondenza dell'invaso attuale, ed una porzione a quota più alta (quota di fondo pari a 174,00 m s.l.m.), nella parte "allungata" verso valle. Questa soluzione, riduce la massima colonna d'acqua insistente sullo sbarramento di valle da circa 10,50 m a 5,00 m. La realizzazione del terrapieno a terrazzamenti consentirà, oltre che il recupero in loco di buona parte dei volumi scavati per il potenziamento della capacità di accumulo, anche la sistemazione morfologica dell'area con un migliore inserimento paesaggistico.

Il progetto di ampliamento del lago prevede anche l'adeguamento dei due bacini di decantazione posti a monte del medesimo; si tratta essenzialmente di una manutenzione straordinaria dei due bacini consistente nella pulizia e ricavatura di entrambi (quello più a monte sarà anche leggermente ampliato), con sistemazione delle relative soglie di sfioro.

Inoltre, il progetto prevede anche un'ulteriore opera funzionale alla realizzazione del nuovo vaso, ovvero la sistemazione del fosso di alimentazione, per un tratto di circa 500 m, mediante realizzazione di una serie di briglie in legname e pietra (aventi la finalità di ridurre il trasporto solido e rallentare l'interramento dell'invaso). In sintesi i dati dimensionali più importanti del nuovo bacino sono i seguenti:

Altezza corpo diga (misurata al piede interno dello sbarramento): 7,00 m

Altezza corpo diga (misurata al piede esterno dello sbarramento nell'ipotesi di scarpata regolare dal coronamento alla quota del piano campagna attuale): 7,00 m

Quota di fondo (settore ribassato): 171,00 m s.l.m.

Quota di fondo (settore rialzato): 174,00 m s.l.m.

Quota di coronamento: 181,00 m s.l.m.

Quota di massimo invaso: 179,50 m s.l.m.

Quota di massima regolazione: 179,00 s.l.m.

Altezza di massima ritenuta: 8,00 m

Franco netto minimo (senza incremento della semialtezza dell'onda da D.M. 26.06.2014): 1,50 m

Lunghezza sfioratore: 25,00 m

Larghezza coronamento (al netto del primo terrazzamento alla quota del coronamento): 3,00 m

Lunghezza coronamento: 70,00 m

Pendenza massima corpo diga "lato monte": $h/b = 5/6$ (h = altezza, b = base)

Pendenza minima corpo diga "lato valle" (scarpata lato canale fugatore e terrazzamenti): $h/b = 2/3$

VOLUME massimo invaso: 28.000 mc

VOLUME massimo di regolazione: 25.000 mc

Capacità utile di invaso: 25.000 mc

Quota del primo terrazzamento: 181,00 m s.l.m. (= quota coronamento)

Quota del secondo terrazzamento: 178,00 m s.l.m.

Quota del terzo terrazzamento: 175,00 m s.l.m.

Quota del quarto terrazzamento: 172,00 m s.l.m.

Perimetro della superficie liquida (linea di battigia) alla quota di massimo invaso: 425,71 m

Computo volumi di scavo per demolizione invaso esistente e realizzazione nuovo invaso: 21.500 mc

Computo volumi riporto per realizzazione corpo arginale (terrapieno con terrazzamenti): 10.500 mc
Differenza tra riporti e scavi: 11.000 mc (materiale che sarà ricollocato nell'ambito dei terreni della Proprietà oppure ceduto ad aziende agricole confinanti);

per quanto riguarda l'analisi delle alternative, il Proponente ai fini della localizzazione ha confermato l'area dell'attuale invaso con una minima modifica della posizione in essere dovuta esclusivamente all'intervento di ampliamento dell'invaso stesso. Questo perché l'invaso attuale è il recapito di numerosi drenaggi, che raccolgono l'acqua ipodermica dei vigneti e dei terreni circostanti. Lo stesso invaso permette successivamente di alimentare una articolata rete di irrigazione che nel corso degli ultimi anni è stata rinnovata ed ampliata. Non è stata pertanto presa in considerazione l'eventualità di spostare l'invaso in altro luogo, in quanto ciò avrebbe richiesto una completa revisione degli attuali sistemi di drenaggio e irrigazione.

Le possibili alternative progettuali al fine di incrementare la capacità di invaso erano due: la prima ipotesi avrebbe previsto il sovrizzo di alcuni metri dell'argine di ritenuta esistente; la seconda lo spostamento verso valle dell'argine stesso. In entrambi i casi, comunque, si

sarebbe trattato di aumentare la capacità di accumulo anche attraverso l'escavazione e quindi l'approfondimento del fondo dell'invaso. Le due soluzioni avrebbero comunque dovuto soddisfare il fabbisogno aziendale, pari ad un invaso di capacità non inferiore a 25.000-30.000 mc.

La prima delle due soluzioni (soprizzo dell'argine esistente) presentava diversi vincoli e condizioni tecniche sfavorevoli (maggior interessamento della superficie a vincolo paesaggistico dovuto al bosco, battente idrico aumentato notevolmente dai 4,80 m ad oltre 10,00 m).

La seconda soluzione (spostamento verso valle dello sbarramento) costituisce invece il miglior compromesso tra le necessità di incremento di accumulo idrico ed il rispetto di vincoli paesaggistici, nonché degli standard tecnici e di sicurezza;

l'alternativa zero è stata scartata in quanto i crescenti costi di approvvigionamento idrico per uso irriguo, tenuto anche conto della scarsa disponibilità di acque sotterranee della zona, nonché la sempre maggiore irregolarità e variabilità stagionale degli afflussi meteorici, hanno fin da subito indirizzato le scelte verso il potenziamento della riserva idrica permanente;

in merito al cronoprogramma delle attività, è prevista una durata complessiva, stimata in circa 8 mesi. Nel dettaglio si avrà:

- mese 1 Allestimento cantiere, realizzazione briglie;
- mese 2 Realizzazione briglie, opera di scarico, adeguamento attraversamenti fosso
- mese 3 Realizzazione canale fugatore, opera di scarico, adeguamento bacini di sedimentazione;
- mesi 4,5,6,7 Scavo di sbancamento e sistemazione invaso, realizzazione rilevato terrazzato;
- mese 8 Adeguamento attraversamenti fosso, dismissione cantiere;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

ai fini del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana con valenza di piano paesaggistico, l'area in studio ricade nell'Ambito n. 10 - Chianti e relativamente ai caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici (Invariante I), l'area ricade nel sistema della Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri;

ai fini del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della città Metropolitana di Firenze, l'area in studio rientra nel Sistema territoriale del Chianti Fiorentino e per ciò che concerne la vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, l'area di intervento è posta in zona a vulnerabilità alta con falda libera presente in materiale detritico di modesta continuità laterale;

per il Piano Strutturale (PS) del Comune di San Casciano V.P., l'area dell'invaso in studio si colloca nell'ambito del Sistema ambientale e funzionale TA – Territorio aperto, Subsystema B - Versanti, UTOE 1

- Sistema collinare antropizzato e in relazione agli ambiti paesaggistici, l'intera zona ricade all'interno delle Aree di valorizzazione paesistica. Per quanto riguarda la pericolosità idraulica della zona in oggetto, l'area dell'intervento in progetto ricade in Classe I.1 - Pericolosità idraulica bassa. Relativamente alla pericolosità geologica, l'area in esame risulta essere posta in Classe G.3 - Pericolosità geomorfologica elevata;

per il Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di San Casciano VP, l'invaso in studio ricade attualmente nel territorio aperto, in Zona E, all'interno delle Aree a prevalente funzione agricola, ed in particolare interessa in massima parte la Zona E3 - Ambiti che risentono degli effetti e delle pressioni dell'urbanizzazione, solo piccole parti dell'invaso interessano la Sottozona E2 - Ambiti ove prevale l'utilizzo agricolo consolidato, connotato specificatamente o meno da valore paesaggistico specifico, oppure la Sottozona E1 - Ambiti ove prevalgono i valori paesaggistici ed ambientali;

il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di San Casciano VP assegna alla zona dell'invaso in studio la Classe III - Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

dall'analisi cartografica si evince che l'unico vincolo presente è quello idrogeologico come tutta la zona circostante. Non si rientra nel perimetro del vincolo paesaggistico;

il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto e gli impatti relativi;

il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame;

per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e il rumore, il proponente ha presentato degli specifici elaborati;

Dato atto che sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

ARPAT – DIP. FIRENZE, nei contributi tecnici acquisiti il 23/04/2019 e il 27/08/2019, esprime posizione favorevole all'intervento, formulando una serie di prescrizioni e raccomandazioni per le varie matrici ambientali;

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, nei propri contributi tecnici del 06/05/2019 e del 30/08/2019 esprime posizione favorevole all'intervento segnalando che ritiene che lo stesso risulta ammissibile ai sensi dell'art.11

delle norme di PAI, e formula alcune indicazioni ai fini della risorsa idrica e aspetti idraulici;

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, DIP. PREVENZIONE, nei contributi tecnici acquisiti il 30/04/2019 e il 29/08/2019, esprime posizione favorevole segnalando la necessità della mitigazione delle emissioni pulverulente e la presentazione di autorizzazione in deroga per il rumore nella fase di cantierizzazione;

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA, nel contributo tecnico acquisito il 09/08/2019, esprime posizione favorevole all'intervento riservandosi valutazioni di dettaglio in sede di procedimento del permesso a costruire;

PUBLIACQUA SPA, nei contributi tecnici acquisiti il 29/04/2019 e il 22/08/2019, esprime posizione favorevole;

SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO, nel contributo tecnico acquisito il 09/05/2019, esprime posizione favorevole all'intervento affermando che dall'esame della documentazione relativa al progetto non risultano elementi in contrasto con i contenuti del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015. Segnala alcuni accorgimenti da adottare per le parti in cui il progetto indica una superficie inerbata raccomandando l'impiego di specie autoctone erbacee ed arbustive, al fine di un corretto inserimento contestuale;

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE E TUTELA DELL'ACQUA, nel contributo tecnico acquisito il 30/04/2019, esprime posizione favorevole all'intervento e formula alcune indicazioni ai fini della qualità della risorsa idrica e aspetti idraulici;

SETTORE SISMICA, nel contributo tecnico acquisito il 07/08/2019, esprime posizione favorevole all'intervento e ricorda, che, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, l'esecuzione dei lavori è subordinata alla presentazione del progetto esecutivo degli interventi, per gli adempimenti previsti per inizio lavori in zone soggette a rischio sismico, ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182; il suddetto progetto esecutivo dovrà naturalmente essere corredato da specifiche indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi delle N.T.C. 2018 (norme tecniche per le costruzioni), oltre che del Regolamento 36/R/2009;

SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE, nei propri contributi tecnici del 08/05/2019 e del 14/08/2019, esprime posizione favorevole all'intervento e formula alcune indicazioni ai fini della tutela della biodiversità e vivaistica forestale;

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE, nei propri contributi tecnici del 07/05/2019 e del 26/08/2019, esprime parere favore-

vole all'intervento e formula alcune indicazioni al fine di conformarsi ai contenuti delle normative tecniche nazionali e regionali, per quanto attiene la fase di progettazione definitiva/esecutiva ai sensi del Decreto Ministeriale del 26.06.2014, della L.R. n.64/2009 e D.P.G.R. n.18/R del 25.02.2010;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente ed ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati:

gli impatti sulla fase di cantiere andranno ad interessare principalmente le componenti aria e il rumore (per il traffico dei mezzi di approvvigionamento dei materiali e per le macchine operatrici di cantiere). Trattasi di impatti che hanno comunque la caratteristica della temporaneità e della reversibilità. La realizzazione dell'intervento di adeguamento e ampliamento del lago in oggetto si sostanzia prevalentemente di lavorazioni di movimento terra. Per il raggiungimento del dimensionamento di progetto saranno escavati circa 21.500 mc di volumi terrosi nell'area dell'invaso attuale e nella porzione più a valle annessa al nuovo vaso. Circa 10.500 mc di volumi terrosi saranno riutilizzati per la realizzazione dell'argine/terrapieno di sbarramento, mentre la parte residua (circa 11.000 mc) sarà riutilizzata nei terreni di proprietà per eseguire modesti interventi di livellamento in alcuni dei vigneti esistenti. Il proponente prevede di richiedere all'impresa affidataria dei lavori, di predisporre un Piano Ambientale di Cantierizzazione, conformemente a quanto previsto dalle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAE, 2018);

per gli impatti sulla matrice aria, l'emissione di polveri rappresenta, per un cantiere di questa tipologia, uno dei principali impatti sull'ambiente circostante. Non sono presenti ricettori molto vicini, pertanto gli effetti della produzione di materiale pulverulento sulle aree esterne al cantiere risultano abbastanza contenuti. La valutazione di impatto ambientale conseguente l'emissione di polveri è stata condotta secondo le indicazioni riportate nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti" predisposte da ARPAE e comprese nel vigente Piano regionale della qualità dell'aria. Tra i lavori più impattanti c'è la realizzazione della briglia. E' però necessario ribadire che tale lavorazione, avrà una durata non superiore a 2 giorni per quanto attiene le attività maggiormente emissive. Tutte le altre briglie sono previste a distanze superiori, quindi i limiti per le fasce con $d > 100$ m risulterebbero comunque rispettati. Per mitigare quindi l'impatto si ritiene sufficiente operare la bagnatura dei cumuli e delle aree di manovra dei mezzi di lavoro, ed evitare di lavorare in giornate particolarmente ventose. Il proponente individua le azioni mitigative da mettere in

atto per ridurre le emissioni di polvere dovuto all'attività più impattante, ovvero quella di scavo e conseguente carico e trasporto del materiale escavato:

- effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia dei percorsi di cantiere utilizzati, nonché dei cumuli di terreno stoccati nell'area di cantiere;

- pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria (tenuto conto dei brevi tragitti su viabilità ordinaria non è previsto di dotare il cantiere di un impianto lavar ruote);

- coprire con teloni i materiali pulverulenti trasportati;
- procedere al rinverdimento delle zone in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell'intero progetto (ad esempio il paramento esterno dell'argine di ritenuta e di tutto il restante terrapieno terrazzato);

- limitare la velocità dei mezzi sui percorsi di cantiere (velocità massima consentita 20 km/h);

- durante la demolizione dell'attuale manufatto di scarico e dei manufatti di attraversamento lungo il fosso di alimentazione del lago provvedere alla loro bagnatura al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

per gli impatti sulla matrice rumore, il Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Casciano VP. assegna alla zona dell'invaso la Classe III – Aree di tipo misto, tra le quali rientrano anche aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Il Proponente ha stimato i livelli di immissione acustica relativi alle principali lavorazioni rispetto ai ricettori più vicini al cantiere. Secondo queste stime è ipotizzato il superamento dei limiti di immissione solo per la lavorazione di realizzazione delle briglie. Le fasi più rumorose di tale lavorazione (movimento terra con macchine operatrici) si suppone possano avere durata assai breve (1-2 giorni), quindi il superamento del limite imposto dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per la classe III (60 dB) si limiterebbe ad un arco temporale ridotto. Saranno comunque prese ulteriori misure precauzionali:

- evitare che nello stesso punto di lavorazione operino contemporaneamente più di due mezzi rumorosi alla volta (massima contemporanea di 3 mezzi);

- evitare di effettuare le lavorazioni più rumorose negli orari di maggior quiete;

- utilizzare per lo stoccaggio dei cumuli zone più distanti dai ricettori più vicini;

- dal momento che le lavorazioni di movimento terra sono piuttosto estese dal punto di vista spaziale, non sarà possibile provvedere all'installazione di barriere acustiche; sarà però privilegiato, laddove possibile, l'utilizzo di pale caricatori piuttosto che di escavatori, e di mezzi gommati piuttosto che cingolati. Stante l'adozione delle misure di mitigazione previste, al fine di garantire la compatibilità acustica della fase di cantiere, sarà necessario procedere con una specifica richiesta

di deroga con limite di 70 dB(A), come previsto dal “Regolamento di Attuazione per della Classificazione acustica comunale” del Comune di San Casciano Val di Pesa, indicando i giorni di lavoro necessari per ogni fase;

per gli impatti ai fini del rischio idraulico, prima dei lavori di sbancamento, sarà necessario mettere in opera il bypass del corso d'acqua, per garantire l'efficienza del corso d'acqua durante tutto l'arco dei lavori, fintanto che l'opera di invaso non sarà conclusa e si potrà procedere al suo riempimento. Una volta assicurato il regolare deflusso del fosso, potranno essere avviate le lavorazioni di scavo nella zona del lago. Gli scavi saranno eseguiti abbassando progressivamente il terreno in modo regolare, senza creare depressioni troppo accentuate, in modo tale da consentire sempre un drenaggio efficace delle acque meteoriche. Saranno eseguiti i lavori di realizzazione del nuovo sfioratore, e successivamente completato lo sbassamento dell'invaso. Una programmazione ed una gestione attenta dell'avanzamento delle lavorazioni permetteranno di evitare i fenomeni di ristagno;

per gli impatti sulla matrice ambiente idrico, sarà necessario prestare attenzione al possibile intorbidimento delle acque transanti nell'area di cantiere. Sarà realizzato un bypass che separerà il corso d'acqua dall'area di cantiere, quindi il rischio di intorbidimento è limitato alle acque meteoriche; il ruscellamento attraverso il cantiere delle acque piovute non costituirà però una grande fonte di intorbidimento se sarà garantita una buona regimazione e un buon drenaggio dell'area di cantiere. Tutti gli ulteriori effetti negativi sull'ambiente circostante limitato possono essere ricondotti a situazioni accidentali (sversamenti, crolli o incidenti di varia natura), per le quali non risulta al momento possibile prevedere misure specifiche di mitigazione;

gli impatti sul suolo e sottosuolo non rappresentano un impatto significativo del presente progetto, pertanto non vi sono particolari misure di mitigazione. Limitatamente alla fase di cantiere, sarà messa in atto la riduzione degli spazi di lavoro alle sole aree interessate e/o necessarie, in modo da ridurre la superficie di suolo “consumato”, o meglio utilizzato in via temporanea, durante i lavori. A questo scopo, in fase di progettazione definitiva, sarà predisposto, nell'ambito della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il progetto di cantiere con l'indicazione delle aree effettivamente necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni, compresi gli spazi di manovra, stoccaggio e di servizio. A conclusione dei lavori tutte le aree interessate dal cantiere saranno ripristinate nelle loro originali condizioni. Per la superficie occupata dal nuovo terrapieno terrazzato si prevede di rinverdire tutta l'area del terrapieno sia nei settori pianeggianti sia sulle scarpate, e saranno piantate anche nuove alberature. Per ciò che concerne la vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, l'area di inter-

vento è posta in zona a vulnerabilità alta con falda libera presente in materiale detritico di modesta continuità laterale. A questo proposito, i sondaggi geognostici eseguiti in corrispondenza dell'area di intervento e nelle sue vicinanze hanno permesso di accertare che i litotipi presenti in zona, al di sotto dello strato superficiale di terreno rimaneggiato sono costituiti direttamente da argilliti alterate ed argilliti di colore grigio sottilmente stratificate con intercalazioni di livelli calcarei appartenenti alla Formazione di Sillano - S. Fiora e quindi appare attribuibile una classificazione di vulnerabilità bassa, caratteristica della Formazione geologica di appartenenza;

Considerato che l'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento ha evidenziato la necessità di prevedere specifiche raccomandazioni e prescrizioni, con particolare riferimento alla fase di cantierizzazione, alle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente idrico e alla gestione del rischio idraulico;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che il proponente con nota del 27/09/2019, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali al provvedimento di verifica, ove necessario;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini dell'approvazione del progetto e della autorizzazione idraulica dell'opera, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) la larghezza del coronamento della porzione di sbarramento in terra non dovrà essere inferiore ai 4.00 m, per consentire le operazioni di transito, controllo e manutenzione in sicurezza;

b) la pendenza dei paramenti di valle e monte del rilevato non dovrà essere superiore a 1:1,50, indipendentemente dalle risultanze delle analisi geotecniche di stabilità, per ridurre l'insorgenza di dissesti, di degradamento superficiale e di fenomeni di dissesto per rapido svaso;

c) il canale fugatore dovrà essere allontanato dal piede del rilevato, ove nella versione proposta corre parallelamente almeno per un suo consistente tratto iniziale, e dovrà essere protetto per un'altezza non inferiore a 0,50 m dal massimo livello idrometrico atteso;

d) l'opera in calcestruzzo, costituente la soglia di sfioro, dovrà essere opportunamente ammortata lateralmente e protetta in profondità, ai fini di scongiurare fenomeni di filtrazione, che dovranno essere calcolati, al contatto tra materiali a differente comportamento meccanico;

e) la sommità della soglia di sfioro dovrà essere sagomata con un profilo tale da ridurre le perdite localizzate ed evitare la depressione della vena stramazante;

f) per i due bacini di sedimentazione di monte, le soglie di sfioro dovranno essere realizzate con una soluzione costruttiva tale da garantirne la stabilità, con una protezione sui paramenti laterali fino al massimo livello della portata duecentennale;

g) lo scarico di fondo, proposto con tubazione in acciaio non saldato con diametro 200 mm, alloggiata in cordolo di calcestruzzo a sezione rettangolare con setti in direzione sia verticale che orizzontale, dovrà essere funzionale ad un sollecito abbattimento della semialtezza d'acqua invasata e idoneo allo svuotamento sollecito dell'opera (diagramma altezza/volumi invasati/tempi);

h) per ogni attività di recupero volumetrico prospettata per i bacini (sia per i due bacini di sedimentazione che per quello principale) che preveda attività di svasso, sfangamento, spurgo e sghiaimento da realizzarsi per fluitazione, manovre di apertura scarichi e/o meccanicamente con mezzi in alveo e trasporto - delocalizzazione dei materiali, il proponente dovrà produrre nei tempi previsti dall'art.23 del D.P.G.R n.18/R del 25.02.2010 uno specifico Progetto di Gestione. Questo dovrà essere opportunamente articolato ed approfondito nei contenuti tecnici nel rispetto dell'art. 23 della DPGR 18/R del 25.02.2010 (regolamento attuativo della LR 64/2009), e della D.G.R. n.14 del 07.01.2019 ed in attinenza alle Linee Guida Arpat relative agli Invasi Artificiali (luglio 2009), così come al quadro normativo ambientale di riferimento (D.lgs.152/2006, parte terza);

i) dovrà essere previsto il mantenimento degli afflussi naturali a valle dello sbarramento nel periodo estivo (giugno-settembre compresi);

j) dovrà essere prevista la realizzazione di scala/rampa di risalita per pesci, salvo che tale struttura - in esito agli approfondimenti propri della progettazione definitiva - non comporti delle ricadute ambientali negative o un elevato rapporto costi/benefici;

k) dovranno essere presentati elaborati idraulici di dettaglio, in modo che l'ufficio del Genio Civile Valdarno superiore possa esprimersi ai sensi del RD.523/1904 e della L.R. n. 41/2018;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Genio Civile Valdarno Superiore)

2. ai fini del titolo edilizio il proponente deve presentare ad ARPAT un piano ambientale della cantierizzazione, tenuto conto del documento "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (gennaio 2018), pubblicato sul sito web della Agenzia, recante;

a) indicazioni di dettaglio sulle modalità di bagnatura da effettuare (quantitativi di acqua, frequenza delle bagnature al giorno, approvvigionamento di acqua) sui cumuli, nelle aree di manovra e sulla viabilità percorsa;

b) una procedura operativa in caso di esposti da parte dei recettori presenti nell'intorno del sito di cantiere, con riferimento alla diffusione di polveri;

c) con riferimento alla tutela delle acque e del suolo, procedure operative che diano conto di quanto segue:

- i lavori di scavo dovranno essere effettuati nel periodo asciutto e, sia in fase di scavo sia in fase di esercizio, si dovrà evitare di mettere a giorno la falda più superficiale e, comunque, di produrre interferenza con la stessa in modo tale da poterne modificare le caratteristiche quali-quantitative;

- qualora, durante le attività di lavorazione, dovesse essere messa a giorno la falda dovranno essere attivate tutte le procedure e le misure di attenzione, quali ad esempio limitazione delle attività previste per l'area, affinché non si creino condizioni di possibile inquinamento della stessa;

- per gli interventi che possano prevedere il diretto contatto con l'acqua superficiale e sotterranea, effettuare le lavorazioni limitando, per quanto possibile, l'interferenza tra le acque ed i macchinari/materiali di lavorazione dei cantieri (quali miscele cementizie, acque di lavaggio, ecc.);

- le zone di deposito di idrocarburi e le aree di cantiere dovranno essere poste al di fuori delle aree a rischio esondazione;

- l'esecuzione di rifornimenti di carburante e/o oli ai mezzi meccanici dovrà avvenire in un sito dotato dei presidi necessari a contenere eventuali sversamenti;

- dovranno essere previsti controlli giornalieri sul buon funzionamento dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi per evitare fenomeni di sversamento accidentale di oli e/o carburanti;

- a fine giornata lavorativa tutti i mezzi meccanici dovranno essere collocati in un sito dotato dei presidi necessari a contenere eventuali sversamenti;

- nel corso dei lavori, si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'eventuale interferenza degli stessi con la dinamica fluviale non determini deterioramento della qualità delle acque superficiali (aumento della torbidità, rilascio di sostanze inquinanti, ecc...);

- in caso di condizioni meteo avverse dovranno essere sospese tutte le lavorazioni in prossimità dell'alveo, provvedendo a mettere in sicurezza mezzi ed attrezzature in zone non raggiungibili dalla corrente;

- la movimentazione dello scotico agrario (terreno vegetale) e del suolo nonché l'accantonamento in cumuli dovranno essere effettuati senza che ciò comporti intorbidimento delle acque superficiali;

- l'eventuale stoccaggio temporaneo del terreno vegetale dovrà essere gestito separatamente dagli altri eventuali stoccaggi di materiale terrigeno e dovranno essere attuati tutti gli interventi volti a preservarne le caratteristiche chimico-fisiche;

- il proponente dovranno prevedere tutti gli accorgimenti necessari affinché il materiale utilizzato per la costruzione dell'argine e delle sponde garantisca la necessaria stabilità per sostenere le variazioni di livello del pelo d'acqua dell'invaso in fase di esercizio;

- i compressori e i generatori utilizzati per le lavorazioni nonché i contenitori di oli/gasoli o altro materiale potenzialmente inquinante dovranno essere collocati all'interno di vasche di raccolta al fine di prevenire sversamenti; si raccomanda di porli sotto una tettoia;

- dovrà essere evitato, o quantomeno limitato al tempo strettamente necessario, lo stoccaggio di sostanze pericolose presso le aree di cantiere;

- non potranno operare nell'area di cantiere macchinari e/o mezzi d'opera che abbiano problemi di perdite di oli/gasoli o altri fluidi inquinanti, anche nel caso di presenza di contenitori per il contenimento di tali liquidi/fluidi;

- fatte salvi i casi di urgenza connessi alla sicurezza dei lavoratori, qualsiasi operazione di manutenzione dei mezzi dovrà avvenire in sito attrezzato al fine di evitare la dispersione di eventuali sversamenti;

- il proponente deve tenere a disposizione in cantiere dispositivi specifici per raccogliere sostanze inquinanti accidentalmente disperse, nonché informare i lavoratori delle procedure da intraprendere;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare l'impiego di specie autoctone erbacee ed arbustive al fine di un corretto inserimento paesaggistico per le parti in cui il progetto indica una superficie inerbita limitrofa allo sbarramento, a valle del nuovo invaso;

Ritenuto infine necessario ricordare, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, così come emerse in sede istruttoria:

in merito agli aspetti strutturali, si ricorda quanto segue:

- nella documentazione agli atti il proponente ha individuato, per la definizione dell'azione sismica, coefficiente d'uso $cu=1$; al riguardo, poiché l'altezza della diga in progetto risulta alta 7 m, si ritiene debba essere previsto $cu=1,5$, in quanto il Regolamento regionale 36/R/2009 include le dighe di altezza maggiore di 5 metri tra le opere 'rilevanti' (che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso);

- l'esecuzione dei lavori è subordinata alla presentazione del progetto esecutivo degli interventi, per gli adempimenti previsti per inizio lavori in zone soggette a rischio sismico, ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182; il suddetto progetto esecutivo dovrà essere corredato da specifiche indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi delle NTC 2018 e del Regolamento 36/R/2009;

in relazione al rischio idraulico, le operazioni di svuotamento dell'invaso in caso di eventi piovosi eccezionali non dovranno in alcun modo aumentare le condizioni di pericolosità delle aree e del reticolo a valle dell'invaso stesso, sia in fase di cantiere che di esercizio;

con riferimento al livello almeno definitivo della progettazione, il proponente – tenuto conto delle Norme del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino dell'Arno - deve approfondire le ipotesi e le verifiche geotecniche preliminari già effettuate, ed inviarle all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

con riferimento alla tutela della natura, si ricorda di utilizzare, sia per le specie forestali di cui alla L.R. n. 39/2000 che per le altre specie non inserite nell'allegato D della citata legge regionale, materiale di propagazione di origine regionale. In applicazione della l.r. 30/2015, si ricorda di adottare modalità gestionali dei lavori di realizzazione, con particolare riferimento ai movimenti di terra, che prevengano la proliferazione di Robinia pseudoacacia;

in riferimento all'impatto acustico in fase di cantiere, si ricorda che, prima dell'avvio dei lavori, il proponente deve presentare al Comune richiesta specifica autorizzazione in deroga ai livelli di rumorosità previsti dalla zonizzazione acustica, prevedendo - in tale sede le misure di mitigazione del rumore;

qualora dovessero verificarsi casi di sversamento accidentale di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006;

al fine di garantire la qualità della risorsa idrica a valle

dell'invaso, le operazioni di svasso e scavo connesse alla dismissione dell'invaso attuale devono essere precedute dalla presentazione di un progetto di gestione secondo quanto previsto dall'art.23 del regolamento 18/R/2010 e dalla D.G.R. 14/2019. Si ricorda inoltre che, per scongiurare eventuali fenomeni di rilascio, nelle acque superficiali a valle dell'area di intervento, di portate gravate da eccessiva concentrazione di solidi sospesi, il proponente dovrà procedere allo svasso controllato;

in riferimento al Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, lo stesso definisce per il Fiume Greve, in cui il Borro di Sant'Angelo confluisce, un obiettivo di qualità "buono" al 2027, che non può essere compromesso da quanto previsto nel progetto né dalla sua attuazione. Si ricorda quindi che la realizzazione del progetto in oggetto non dovrà comportare in alcun modo il deterioramento dello stato ambientale, sia per quanto riguarda lo stato ecologico che quello chimico; quando verranno effettuate le operazioni di svasso e di rimozione di materiale sedimentato si ricorda di adottare tutte le cautele al fine di non deteriorare la qualità del corpo idrico direttamente interessato e di quello a valle;

si ricorda che: i sedimenti accumulati nel lago dovranno essere gestiti come sedimento fluviale di cui all'art. 185, comma 3 del D.lgs. 152/2006; il sedimento, se portato fuori dall'ambito fluviale e dalle sue pertinenze idrauliche, dovrà essere gestito come rifiuto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

nell'attività di scavo e riporto deve essere distinta quella effettuata sopra la quota di massima regolazione, che potrà prevedere la gestione del materiale terrigeno come terra e roccia da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017; qualora il proponente intenda riutilizzare tale terreno di scavo nell'ambito dello stesso cantiere, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/2006, dovrà attenersi a quanto previsto all'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

per il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, il proponente dovrà attenersi a quanto indicato all'art. 185 comma 4 del D.lgs. 152/2006;

nel caso in cui il proponente riscontri la presenza di materiale di riporto, dovrà fare riferimento a quanto indicato all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017 nonché all'Allegato 2 ed, eventualmente, all'Allegato 10 del medesimo Decreto;

per quanto attiene alla corretta gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, si ricorda quanto segue:

- nell'area di cantiere, i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER, identificati da opportuna cartellonistica, etichettati e stoccati secondo normativa. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- al termine dei lavori l'area dovrà essere restituita

alla destinazione prevista, lasciandola anche sgombra da macchinari e rifiuti;

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione dell'opera si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "Dismissione e ricostruzione di un vaso artificiale con argine in terra ad uso irriguo" da realizzarsi in località Gabbiano, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI). proposto da BERINGER BLASS ITALIA S.r.l. (sede legale in San Casciano Val di Pesa - Firenze, Via Gabbiano n. 22; Partita IVA: 12926500153), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 (cinque) anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente BERINGER BLASS ITALIA S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 1 ottobre 2019, n. 16025
certificato il 02-10-2019

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di una “scogliera di protezione del lungomare in sinistra del moletto denominato del Pesce” nel comune di Marciana Marina (LI). Proponente: Comune di Marciana Marina. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:
il Comune di Marciana Marina (LI) (P.IVA

00179550496 - C.F.: 82002040499), con istanza depositata il 07/08/2019 (prot. 0306943), ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 l.r. 10/2010 e art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di una scogliera di protezione del lungomare in sinistra del moletto denominato del Pesce, nel Comune di Marciana Marina (LI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7 lettera n) “opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare” di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il proponente, con Determinazione n. 232 del 5/08/2019, ha provveduto alla liquidazione degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 26,92 come da nota di accertamento n.17642 del 01/10/2019;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 08/08/2019;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs 152/2006, ha comunicato con nota prot. 0310045 del 08/08/2019 ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: Provincia di Livorno (Prot. 0353758 del 24/09/2019), Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (Prot. 0347676 del 18/09/2019), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0344889 del 17/09/2019), ARPAT (Prot. 0350107 del 20/09/2019); Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. 0355810 del 25/09/2019), Settore Tutela della Natura e del Mare (Prot. 0359096 del 27/09/2019);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 07/08/2019 e che la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge quanto segue:

il progetto consiste nella realizzazione di un intervento di difesa costiera da realizzarsi in un tratto di costa antistante il viale Margherita, immediatamente a nord del pontile posto in corrispondenza di viale Principe Amedeo, fortemente danneggiato dall'evento meteo marino dell'ottobre 2018, in conseguenza del quale il mare ha fortemente eroso la spiaggia, già compromessa fino a raggiungere la strada con rischio di scalzamento "al piede";

si prevede di ripristinare una scogliera di massi naturali del tutto analoghi alla scogliera esistente in altri punti del lungomare. La scogliera sarà realizzata con massi naturali di I categoria (tra kg 300 e kg 1.000) e di II categoria (tra kg 1.001 e kg 3.000) e avrà le seguenti caratteristiche:

- lunghezza berma pari a 70 m;
- ampiezza berma pari a 6 m circa;
- quota berma pari a 1,70 m sul l.m.m, pari cioè alla quota della retrostante strada;
- pendenza scogliera 2:1;
- volume: circa 1060 m³ di massi da approvvigionarsi via terra da cave locali;

l'esecuzione dell'intera opera avverrà via terra; i massi saranno posti in opera direttamente dal pontile che delimita l'intervento lato est, dal quale verrà realizzata una pista di avanzamento in tout-venant necessaria al transito del mezzo escavatore che disporrà i massi della scogliera, divenendo un basamento per i massi stessi. Il cronoprogramma dei lavori stima un tempo di approvvigionamento pari a 6 giorni, pertanto si stima un numero di camion/giorno pari a 9;

la zona di intervento ricade:

nell'area di rispetto della costa, tutelata ai sensi del vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1 lett. a) - territori costieri;

nell'area di rispetto dei fiumi, tutelata ai sensi del vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1 lett. c) - fiumi, torrenti, corsi d'acqua ;

- in area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 con Decreto n. 75 del 28 marzo 1952 – codice regionale: 9049278, codice ministeriale: 90161 "Intero Territorio del Comune di Marciana Marina situato nell'isola d'Elba";

l'area di intervento non ricade in siti della Rete Natura 2000, pSIC e siti o Aree protette. Tuttavia si segnala la prossimità con:

- Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
- Zona di protezione speciale (ZPS) Monte Capanne-Promontorio dell'Enfola;

con riferimento al PGRA (Piano di Gestione del rischio di Alluvioni) - Pericolosità da alluvione fluviale - Distretto Appennino Settentrionale, l'area del Lungomare (confinante a mare con l'area oggetto di intervento) così come quasi tutto l'abitato di Marciana Marina ricade in area P3 Pericolosità elevata dovuta alla presenza dei due fossi (di cui uno parzialmente tombato) che lo delimitano. Ricade inoltre in area R4 che rappresenta la Classe di rischio più elevata;

il proponente oltre agli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame ed ha individuato, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto, nonché ha evidenziato alcune misure per evitare, ridurre e mitigare eventuali impatti negativi significativi;

Dato atto che

la Provincia di Livorno nel parere del 24/09/2019, esprime posizione favorevole per le materie di competenza;

la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con nota del 18/09/2019, esprime una posizione favorevole e suggerisce una indicazione relativa agli aspetti archeologici;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 17/09/2019) fa presente che per la successiva espressione del parere di propria competenza sulle opere in progetto, con riferimento ad un livello di maggior dettaglio della progettazione, la documentazione dovrà essere conforme a quanto richiesto all'Allegato 3 del PGRA;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici pervenuti da ARPAT, e dagli Uffici Regionali interessati:

- ARPAT nel proprio contributo del 20/09/2019, esprime una posizione favorevole con indicazioni relativamente alla fase di cantiere;

- l'Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 25/09/2019) esprime posizione favorevole alla fattibilità dell'intervento;

- il Settore Tutela della natura e del mare, nel proprio contributo del 27/09/2019, conclude di poter ragionevolmente escludere interferenze con i siti Natura 2000 e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale; suggerisce indicazioni relative alla balneabilità delle acque;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che il proponente, con nota prot. 0306943 del 07/08/2019, ha chiesto che il provvedimento di verifica rechi, ove necessario, specifiche prescrizioni;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi acquisiti:

il Proponente individua possibili impatti ambientali esclusivamente in fase di cantiere, considerando l'opera in fase di esercizio migliorativa delle condizioni attuali per gli effetti di protezione della costa e della strada e coerente con la vincolistica e la pianificazione. Ritieni inol-

tre che eventuali impatti possano essere gestiti attraverso la puntuale applicazione delle idonee misure di sicurezza e gestione ambientale del cantiere. Sulla base della tipologia di intervento ritiene che i principali impatti possano verificarsi in fase di cantiere a carico delle acque marine interessate, per l'eventuale aumento della torbidità dovuto alla movimentazione dei fondali in seguito alla deposizione dei massi, e dell'atmosfera per eventuali emissioni diffuse da polveri o emissioni puntuali continuative durante la realizzazione delle opere da parte dei mezzi meccanici coinvolti;

per quanto riguarda eventuali polveri diffuse, alla luce delle dimensioni dei massi, non sono attendibili emissioni significative;

in merito ad eventuali impatti sulla biocenosi sensibile di posidonia, oggetto di tutela ambientale, si prende atto che questa risulta localizzata principalmente all'imboccatura portuale, mentre l'area prospiciente a quella di intervento è caratterizzata da fasci molto isolati. Pertanto, attuando le procedure di contenimento dell'impatto potenziale e dei fenomeni di torbidità locale delle acque marine durante le fasi di cantiere, il progetto non ha rilevanza significativa sulla prateria e sulle altre specie marine;

la valutazione degli aspetti acustici del progetto non ha evidenziato particolari criticità;

in riferimento al PGRA, le opere in progetto interessano un'area classificata a pericolosità da alluvione molto elevata (P3) disciplinata dall'art. 7 del Piano;

in riferimento al PGA (Piano di gestione delle Acque), il corpo idrico che può essere interessato dall'intervento è il corpo idrico superficiale denominato "Arcipelago-Isola d'Elba" (stato ecologico buono, stato chimico non buono, obiettivi: stato chimico buono al 2021 e non deterioramento dello stato ecologico);

in riferimento al PAI, l'intervento in esame è esterno ad aree classificate a pericolosità da frana o geomorfologica;

il progetto risulta coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Livorno, approvato con atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009 ed in vigore dal 20.05.2009;

il Proponente ha preso in considerazione in modo esauriente gli aspetti relativi alla morfodinamica costiera;

il Settore regionale in materia di biodiversità rileva che l'area di intervento del progetto risulta completamente esterna, ma in prossimità della ZSC- ZPS Monte Capanne-Promontorio dell'Enfola nonché ai confini del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Le caratteristiche del progetto proposto (che prosegue un analogo intervento già realizzato in prossimità, utilizzando le medesime modalità realizzative ed in relazione alle basi conoscitive ad oggi disponibili ed alla distanza dai siti Natura 2000 più prossimi) sono tali da poter ragionevolmente escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dell'osservazione, dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. come segnalato dalla Soprintendenza, dal momento che l'area interessata dall'intervento potrebbe essere a rischio archeologico, il proponente deve effettuare il controllo archeologico in corso d'opera limitatamente ai lavori di movimentazione del fondale marino (salpamenti). Si ricorda che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della legislazione vigente in materia (art. 90 e segg. del D.Lgs. 42/2004; art. 822, 823, 826 del Codice Civile, nonché art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competenti per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si ricorda, inoltre, che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto approvato, nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti;

(le competenze in materia di tutela dei beni archeologici, di cui al titolo secondo del d.lgs. 42/04, sono in capo alla Soprintendenza di Pisa e Livorno);

Ritenuto infine opportuno ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in fase istruttorie:

con riferimento alla fase di cantiere, deve essere predisposta - e risultare agli atti del competente ufficio comunale - la documentazione previsionale di impatto acustico (VIAC), redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale, secondo i criteri stabiliti nella Deliberazione giunta regionale n. 857 del 21/10/2013 (Definizione dei

criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98). Si ricorda altresì che la VIAc deve specificare i transiti veicolari previsti, gli orari, le fasi operative di scarico e posizionamento massi, i relativi tempi, durate e macchinari utilizzati, deve verificare inoltre il rispetto dei limiti di acustica ambientale presso i recettori più vicini e indicare i possibili interventi o azioni di mitigazione acustica che saranno posti in atto per la riduzione delle emissioni sonore. Si ricorda infine la possibilità una richiesta di autorizzazione in deroga presso il competente ufficio comunale, di cui all'art. 2, comma 3 della l. 447/1995, secondo quanto definito dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 e secondo gli indirizzi riportati nell'allegato 4 dello stesso decreto;

ai fini della approvazione del progetto definitivo, la documentazione deve essere conforme a quanto richiesto all'Allegato 3 del PRGA del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) e tale documentazione deve essere fatta pervenire, a cura del proponente alla suddetta Autorità, ai fini della espressione del parere di competenza;

con riferimento al PGA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016), considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, il Proponente deve assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione ex art. 109 del d.lgs. 152/2006, il proponente deve presentare istanza al competente Genio Civile, corredata dal progetto esecutivo e dalla documentazione tecnico-amministrativa redatta ai sensi dell'Allegato A alla DGR 304/2018 (art. 3 punto 2) per i lavori di immersione in mare di inerti di cava;

in applicazione della normativa in materia di tutela delle acque marine, anche ai fini della balneabilità, il proponente deve operare in modo che un aumento di torbidità sia reversibile e sia limitato esclusivamente alla fase di messa in opera dei materiali. Pertanto i materiali da utilizzare devono essere scelti opportunamente in conformità ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità, durabilità; devono inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, nonché inalterabili all'acqua di mare. L'impresa fornitrice dei materiali deve presentare alla consegna dei lavori la certificazione di conformità alle vigenti norme tecniche di settore, relative all'uso di massi per opere di protezione marina. Si ricorda infine, con riferimento alla balneabilità delle acque, che deve essere evitata l'attività lavorativa di messa in posa della scogliera nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre essendo presenti nella zona limitrofa ai lavori tratti di mare destinati alla balneazione;

con riferimento alle misure di contenimento delle emissioni diffuse di polveri ex D.Lgs. n. 152/2006, Allegato V alla Parte Quinta e Piano regionale della qualità dell'aria (d.c.r. 72/2018):

a) durante le fasi di carico/scarico dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse (ad es. adozione di un'adeguata altezza di caduta);

b) nel caso di stoccaggio di materiali polverulenti in cumuli, questi ultimi dovranno essere umidificati o coperti tramite teli;

c) nel caso di trasporto di materiali polverulenti, dovrà essere prevista la copertura con teloni dei cassoni dei camion;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di una scogliera di protezione del lungomare in sinistra del moletto denominato del Pesce, nel Comune di Marciana Marina (LI), proponente: Comune di Marciana Marina (P.IVA 00179550496 - C.F.: 82002040499), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al Proponente Comune di Marciana Marina (LI);

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 3 ottobre 2019, n. 16124
certificato il 03-10-2019

**LRT 3/94 - Art. 17 bis - ZRV Banditella nel
Comune di Magliano in Toscana (GR) - Istituzione
definitiva.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/r del 05/09/2017 - di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 e s.m.i.";

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto "Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa nell'esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016";

Visto in particolare l'art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi fino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale 2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 47 del 17/12/2013;

Riscontrato che il suddetto PFVP ancora vigente prevede la possibilità di istituzione di Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) nel territorio della provincia di Grosseto (GR);

Richiamato in particolare l'articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP "Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio (d'ora in avanti ZRV)" il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell'ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV e che le modifiche così come le nuove istituzioni dovranno prioritariamente escludere le aree boscate per facilitare la gestione da parte dell'ATC, nonché rispettare il limite massimo di 400 ha quale superficie destinabile a ZRV;

Visto il Decreto dirigenziale n. 12483 del 24/07/2019 con il quale si procedeva in via provvisoria all'istituzione della ZRV Banditella nel comune di Magliano in Toscana (GR) per un'estensione della superficie pari a 8 ha ed il cui perimetro è quello riportato nella cartografia allegata (allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto l'art. 17 bis comma 4 della LRT 3/1994 che stabilisce le modalità per l'istituzione o la modifica delle ZRV;

Dato atto che trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sul sito istituzionale dell'Ente e del Comune di Magliano in Toscana, nonché dalla comunicazione alle aziende agricole interessate, senza presentazione di opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, o qualora le opposizioni presentate non siano superiori al 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, si può procedere all'adozione del provvedimento definitivo;

DECRETA

1) Di procedere in via definitiva, per tutto quanto in premessa, l'istituzione della ZRV "Banditella" ricadente nel Comune di Magliano in Toscana (GR) dell'estensione di 8 ettari circa ed il cui perimetro è quello riportato nella cartografia allegata (allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto.

2) Di procedere, con successivi atti, all'appro-

vazione dei Piani di Gestione annuali predisposti dall'ATC.

3) di trasmettere il presente atto ad ATC GR7 Sud, Comune di Magliano in Toscana e Polizia Provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 3 ottobre 2019, n. 16125
certificato il 03-10-2019

**LRT 3/94 - Art. 17 bis - ZRV Cupi nel Comune di
Magliano in Toscana (GR) - Istituzione definitiva.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/r del 05/09/2017 – di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa nell’esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016”;

Visto in particolare l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi fino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale 2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 47 del 17/12/2013;

Riscontrato che il suddetto PFVP ancora vigente prevede la possibilità di istituzione di Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) nel territorio della provincia di Grosseto (GR);

Richiamato in particolare l’articolo 23 delle NORME dello stesso PFVP “Istituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio (d’ora in avanti ZRV)” il quale stabilisce che la Provincia, anche tramite proposta dell’ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV e che le modifiche così come le nuove istituzioni dovranno prioritariamente escludere le aree boscate per facilitare la gestione da parte dell’ATC, nonché rispettare il limite massimo di 400 ha quale superficie destinabile a ZRV;

Vista il Decreto dirigenziale n. 12482 del 24/07/2019 con con con il quale si procedeva in via provvisoria all’istituzione della ZRV Cupi nel comune di Magliano in Toscana (GR) per un’ estensione della superficie pari a 19 ha circa ed il cui perimetro è quello riportato nella cartografia allegata (allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto l’art. 17 bis comma 4 della LRT 3/1994 che stabilisce le modalità per l’istituzione o la modifica delle ZRV;

Dato atto che trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sul sito istituzionale dell’Ente e del Comune di Magliano in Toscana, nonché dalla comunicazione alle aziende agricole interessate, senza presentazione di opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, o qualora le opposizioni presentate non siano superiori al 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, si può procedere all’adozione del provvedimento definitivo;

DECRETA

1) Di procedere in via definitiva, per tutto quanto in premessa, l’istituzione della ZRV “Cupi” ricadente nel Comune di Magliano in Toscana (GR) dell’estensione di 19 ettari circa ed il cui perimetro è quello riportato nella cartografia allegata (allegato A) come parte integrante e sostanziale al presente atto.

2) Di procedere, con successivi atti, all’approvazione dei Piani di Gestione annuali predisposti dall’ATC.

3) di trasmettere il presente atto ad ATC GR7 Sud, Comune di Magliano in Toscana e Polizia Provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della


Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO



- Decisioni

DECISIONE 1 ottobre 2019, n. 14

Relazione al Consiglio Regionale per l'anno 2019, concernente lo stato di attuazione della l.r. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 11 del 23 marzo 2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005";

Visto l'articolo 28, comma 2 della suddetta Legge Regionale n. 11/2017, che prevede la presentazione, da parte della Giunta Regionale, di una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento ai risultati conseguiti con l'accorpamento delle zone-distretto ed alle eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione;

Vista la Decisione n. 24 del 01/10/2018 "Relazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 11 del 23 marzo 2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti delle zone distretto. Modifiche alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 41/2005";

Ritenuto di approvare la Relazione al Consiglio regionale per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma della L.R. 11/2017, predisposta dal

settore competente della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DECIDE

1. di approvare la Relazione al Consiglio Regionale per l'anno 2019, concernente lo stato di attuazione della L.R. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005", con particolare riferimento ai risultati conseguiti con l'accorpamento delle zone-distretto ed agli incentivi di finanziamento previsti all'art. 27 della l.r.11/2017, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di predisporre la trasmissione al Consiglio Regionale a cura della Segreteria della Giunta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Relazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'Art. 28, comma 2, della legge regionale n.11 del 23 marzo 2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005".

Indice

Premessa

1. La nuova zonizzazione
 - 1.1. SdS costituite per effetto di fusione per incorporazione
 - 1.2. SdS costituite per effetto dell'adesione dei comuni di altra zona distretto
 - 1.3. Zona distretto di nuova istituzione dove il modello organizzativo scelto non è la SdS
2. Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone-distretto (art. 27 l.r. 11/2017 – DGRT 711/2018)
 - 2.1. Utilizzo dei contributi annualità 2018
3. Il nuovo modello di governance aziendale e delle reti territoriali
4. Valutazione degli effetti della riforma delle Zone Distretto in Toscana – primi risultati sulla base delle elaborazioni ARS

Premessa

La presente relazione contiene informazioni e valutazioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.r. 11/2017 "*Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla L.r. 40/2005 ed alla L.r. 41/2005*".

La L.r. 11/2017 all'art. 28 "Clausola valutativa" prevede che il Consiglio regionale eserciti il controllo sull'attuazione della legge e valuti i risultati ottenuti dalla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali.

A questo scopo la Giunta regionale, a partire dal 2018, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della suddetta legge, con particolare riferimento ai risultati conseguiti con l'accorpamento delle zone distretto ed alle eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.

Il Consiglio regionale, sulla base della relazione, nonché dei dati forniti dall'Agenzia Regionale di sanità (ARS), valuta i risultati ottenuti dalla revisione delle zone distretto al fine di considerare:


- a) la possibilità di rivedere la perimetrazione delle zone distretto, anche valutando l'opportunità dell'eventuale revisione degli ambiti territoriali aziendali per consentire, ove necessario, l'istituzione di zone distretto composte da comuni attualmente afferenti ad aziende unità sanitarie locali diverse;

b) l'implementazione delle misure finalizzate a garantire analoghi livelli di servizi socio-sanitari a tutti i residenti nelle zone distretto di confine mediante una maggiore integrazione delle prestazioni erogate dalle diverse aziende unità sanitarie locali.

1. La nuova zonizzazione

Il processo di revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto previsto dalla legge regionale n. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla L.r. 40/2005 ed alla L.r. 41/2005" con decorrenza dal 1 gennaio 2018 ha interessato 14 ambiti zonalni che sono andati a comporre 6 nuove zone distretto, coinvolgendo complessivamente 106 comuni e più di 974.000 abitanti, pari al 26% della popolazione toscana.

fig. 1 Gli ambiti territoriali del SSR toscano - 01 gennaio 2018



I 14 ambiti territoriali suddetti costituiscono oggi 5 Società della Salute e una Zona Distretto, come rappresentato nella seguente tabella.

ASL	Denominazione	situazione precedente al 2018	procedura di accorpamento
ASL TNO	SdS Alta Val di Cecina Valdera	SdS Alta Val di Cecina + SdS Valdera	fusione per incorporazione delle due SDS
ASL TNO	SdS Valli Etrusche	SdS Bassa Val di Cecina + SdS Val di Cornia	fusione per incorporazione delle due SDS
ASL TC	SdS Empolese Valdarno Valdelsa	SdS di Empoli + SdS Valdarno Inferiore	fusione per incorporazione delle due SDS
ASL TSE	CoeSO SdS Grosseto	SdS Amiata Grossetana + SdS Colline Metallifere + SdS Grossetana	fusione per incorporazione delle tre SDS
ASL TSE	SdS Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese	SdS Valdichiana Senese + ZD Amiata Senese e Val d'Orcia	adesione dei comuni della ZD alla SdS
ASL TSE	ZD Aretina Casentino Valtiberina	ZD Aretina + ZD Casentino + ZD Valtiberina	Accorpamento di tre Zone Distretto per effetto della previsione normativa

Quattro SdS sono nate da fusione per incorporazione di SdS precedenti, una SdS è nata dall'adesione dei comuni di una ZD alla SdS già esistente, una Zona Distretto è costituita dalle tre Zone Distretto pre-esistenti accorpate per effetto della legge.

Tutti gli ambiti territoriali di nuova istituzione hanno approvato il POA 2017-18 con scadenza 30/11/2017 e il POA 2019 con scadenza 15/12/2018, secondo le linee di indirizzo della DGRT 573/2017 e della DGRT 1076/2018.

Gli strumenti di programmazione, PIS e PIZ, dovranno promuovere la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso l'istituzione delle Articolazioni Territoriali, previste dall'art. 22, comma 2, della l.r. 11/2017, volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.

La l.r. 65/2018 "Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone distretto" prevede la possibilità che il 75% dei comuni della zona distretto dove non è presente la SdS possa chiedere alla Giunta il riconoscimento alle articolazioni territoriali previste all'articolo 22, comma 2, della l.r. 11/2017, dell'autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. Tale autonomia funzionale è stata richiesta dalla zona distretto Aretina Casentino Valtiberina per le proprie articolazioni territoriali e riconosciuta con DGR n. 445 del 01/04/2019.

SdS/ZD di nuova istituzione	Approvazione POA 2017-2018 (scadenza 30/09/2017)	Approvazione POA 2019 (scadenza 15/12/2018)
SdS Alta Val di Cecina Valdera	SI	SI
SdS Valli Etrusche	SI	SI
SdS Empolese Valdarno Valdelsa	SI	SI
CoeSO SdS Grosseto	SI	SI
SdS Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese	SI	SI
ZD Aretina Casentino Valtiberina	SI	SI

1.1. SdS costituite per effetto di fusione per incorporazione

Gli artt. 23 - 25 della l.r. 11/2017 e la DGRT 775/2017 disciplinano gli elementi di dettaglio in merito a procedure e modalità per la fusione per incorporazione delle società della salute nell'ipotesi in cui nella medesima zona-distretto sussistano due o più società della salute, prevedendo altresì la data del 01 luglio 2018 quale termine per l'approvazione l'integrazione dello statuto e della convenzione istitutiva della SdS incorporante, secondo le determinazioni del progetto di fusione.

La tabella seguente riporta un riepilogo sintetico degli adempimenti e delle scadenze previsti dalla l.r. 11/2017 e dalla DGRT 775/2017 per i quattro ambiti territoriali che hanno scelto di garantire l'esercizio dell'integrazione sociosanitaria attraverso la Società della Salute con la fusione per incorporazione delle SdS pre-esistenti.

Fermo restando la complessità dell'operazione di accorpamento delle zone e il fatto che la fusione lungi da poter realizzare una integrazione automatica ha dato avvio ad un percorso di costruzione graduale della nuova entità territoriale, non si rilevano particolari criticità nell'adempimento delle prescrizioni previste dalla legge per la fusione per incorporazione delle SdS.

SDS nate dalla fusione per incorporazione (art. 23, comma 1, l.r. 11)	SdS Alta Val di Cecina Valdera	SdS Valli Etrusche	SdS Empolese Valdarno Valdelsa	CoeSO SdS Grosseto
Individuazione SDS Incorporante (scadenza 15/09/2017)	SI	SI	SI	SI
Redazione, deposito e pubblicazione Progetto di Fusione (scadenza 31/01/2018)	SI	SI	SI	SI
Comunicazione ai consigli degli ee.ll. soci delle SdS interessate dalla fusione	SI	SI	SI	SI
Approvazione Progetto di Fusione (decorso 90 gg dalla pubblicazione) da parte delle Assemblee SdS interessate	SI	SI	SI	SI
Approvazione da parte della nuova Assemblea, dell'integrazione dello Statuto e della Convenzione istitutiva della SdS (scadenza 01/07/2018)	SI	SI	SI	SI

1.2 SdS costituite per effetto dell'adesione dei comuni di altra zona distretto

La SdS Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese nasce dall'adesione dei comuni della Zona Distretto Amiata Senese e Val d'Orcia alla pre-esistente SdS Valdichiana Senese, sulla base del progetto di accorpamento approvato dalla Conferenza Integrata dei Sindaci.

A seguito dell'Assemblea dei Soci del 20/04/2018, avendo aderito alla SdS tutti i 5 comuni della ex Zona Amiata senese e Val d'Orcia, la SdS Valdichiana Senese, mantenendo la propria forma giuridico-amministrativa, ha cambiato denominazione in SdS Amiata senese e val d'Orcia – Valdichiana Senese. Fermo restando la complessità dell'operazione di adesione e del percorso di costruzione graduale della nuova entità territoriale, non si rilevano particolari criticità nel processo di adesione dei comuni della zona distretto Amiata Senese e Val d'Orcia alla SdS Valdichiana Senese e nella conseguente costituzione della SdS Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese.

1.3 Zona-distretto di nuova istituzione dove il modello organizzativo scelto non è la SdS

Come previsto dall'art. 22, comma 5, della L.r. 11/2017, la zona-distretto di nuova istituzione Aretina-Casentino-Valtiberina ha insediato, entro trenta giorni dall'approvazione della predetta legge, la conferenza zonale integrata ai sensi dell'art.12 bis della L.r.40/2005.

Negli anni 2017 e 2018 è stata più volte richiesta la revisione dell'ambito territoriale previsto per effetto della l.r. 11/2017:

- il documento del 10 ottobre 2017 (prot. n. 483748) sottoscritto da tutti i sindaci della ex zona-distretto Valtiberina e il documento del 16 ottobre 2017 (prot. n. 125736) sottoscritto dal Sindaco di Arezzo richiedevano la revisione dell'ambito della zona-distretto Aretina-Casentinese-Valtiberina da attuare mediante separazione della zona-distretto Aretina dalla zona-distretto Casentinese-Valtiberina" data la sussistenza di "insuperabili difficoltà gestionali" di Casentino e Valtiberina ad accorparsi con Arezzo;
- le lettere dell'articolazione territoriale Valtiberina (07/06/2018 prot. 5643), dell'articolazione territoriale Aretina (01/06/2018) e dell'articolazione territoriale Casentino (12/06/2018 prot. 9850/07.12) richiedevano invece un ritorno alle preesistenti tre zone distretto;
- la mozione n.1303 del 14/06/2018 (prot. 12632/2.18.1) "In merito alla revisione degli ambiti della zona-distretto Aretina-Casentino-Valtiberina" con la quale i consiglieri regionali Paolo Sarti e Tommaso Fattori richiedevano alla Giunta di iniziare l'iter della revisione degli ambiti al fine di tornare a "tre soggetti distinti dotati di autonomia giuridica e programmatica";
- la Proposta di legge n. 296 di iniziativa consiliare, "Disposizioni straordinarie sulle zone distretto. Modifica dell'64.1 (Direttore di zona) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)" discussa in terza commissione consiliare in data 05/09/2018.

Come già accennato, sulla base delle previsioni della l.r. 65/2018 "Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone distretto" sono pervenute alla Giunta le richieste di riconoscimento dell'autonomia funzionali alle articolazioni territoriali Aretina, Casentino e Valtiberina da parte dei consigli comunali di 21 comuni. La DGRT n. 445 del 01/04/2019 ha pertanto riconosciuto le tre articolazioni territoriali corrispondenti alle zone distretto precedenti al 01/01/2018:

- Articolazione territoriale Aretina della quale fanno parte i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano;
- Articolazione territoriale Casentino della quale fanno parte i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignao, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla;
- Articolazione territoriale Valtiberina della quale fanno parte i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino;

Con riferimento alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria di cui all'art. 70 bis della LR 40/2015, si rileva che prima della L.r.11/2017 le zone distretto Casentino e

Valtiberina non avevano attivato ancora la convenzione in attesa della fusione degli ambiti; la zona-distretto Aretina aveva attivato la convenzione ma poi sospesa in attesa della fusione dell'ambito zonale.

Ad oggi non si è ancora concluso il percorso per la stipula di una singola convenzione per la Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina.

2. Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone – distretto (art. 27 l.r. 11/2017 – DGRT 711/2018)

L'art. 27 della L.r. 11/2017 stabilisce l'erogazione di incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone distretto:

- ✓ contributo di primo avvio pari a 50.000 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento;
- ✓ il contributo è elevato a 150.000 euro per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento se il modello organizzativo individuato è la SdS, ulteriormente maggiorato del 30% se tutti i Comuni della zona distretto aderiscono al modello organizzativo della SdS.

Per l'anno 2018 il contributo regionale di primo avvio destinato agli ambiti territoriali accorpati è stato di €390.000,00 per le nuove SdS derivanti dall'accorpamento di due ambiti precedenti e con tutti i comuni aderenti al modello SdS, € 585.000,00 per le nuove SdS derivanti dall'accorpamento di tre ambiti precedente e con tutti i comuni aderenti al modello SdS.

Per la nuova zona-distretto derivante da 3 ambiti precedenti che non ha adottato il modello Sds, l'importo del contributo regionale stanziato è di € 150.000,00 che tuttavia non è stato erogato in quanto non è pervenuta la richiesta con la documentazione necessaria.

ASL	Denominazione	situazione precedente al 2018	contributo previsto
ASL TNO	SdS Alta Val di Cecina Valdera	SdS Alta Val di Cecina + SdS Valdera	390.000,00 €
ASL TNO	SdS Valli Etrusche	SdS Bassa Val di Cecina + SdS Val di Cornia	390.000,00 €
ASL TC	SdS Empolese Valdarno Valdelsa	SdS di Empoli + SdS Valdarno Inferiore	390.000,00 €
ASL TSE	CoeSO SdS Grosseto	SdS Amiata Grossetana + SdS Colline Metallifere + SdS Grossetana	585.000,00 €
ASL TSE	SdS Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese	SdS Valdichiana Senese + ZD Amiata Senese e Val d'Orcia	390.000,00 €
ASL TSE	ZD Aretina Casentino Valtiberina	ZD Aretina + ZD Casentino + ZD Valtiberina	150.000,00 €

La DGRT 711/2018 prevede che:

- nelle zone distretto di nuova istituzione ove precedentemente vi era la presenza di due o più Sds e si è proceduto ad una fusione per incorporazione, entro il 30 settembre 2018 “il presidente della nuova Sds dovrà richiedere al competente Settore della Regione Toscana il contributo spettante allegando i seguenti atti: Statuto e Convenzione della nuova Sds, delibera di costituzione della nuova Assemblea, della nuova giunta e del nuovo Presidente, delibera di approvazione del Piano Operativo Aziendale (POA) 2018”.
- nella zona-distretto di nuova istituzione ove vi era la presenza di una Sds e si è proceduto all'adesione da parte dei comuni di altra zona-distretto a tale Sds - è il caso della Sds Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese - entro il 30 settembre 2018 “il presidente della Sds dovrà richiedere il contributo spettante allegando i seguenti atti: delibera della Conferenza zonale dei sindaci integrata che stabilisce l'adesione, Statuto e Convenzione della nuova Sds, delibera di costituzione della nuova Assemblea, della nuova giunta e del nuovo Presidente, delibera di approvazione del POA 2018”.
- nella zona-distretto di nuova istituzione ove non vi era la presenza di Sds e dove il modello organizzativo scelto non è la Sds, è il caso della zona-distretto Aretina – Casentino – Valtiberina - entro il 30 settembre 2018 “il Presidente della Conferenza dei Sindaci dovrà richiedere il contributo spettante specificando il beneficiario, nel caso in cui non sia identificato nella convenzione di cui all'art.70 bis, e allegare i seguenti atti: atto costitutivo della nuova Conferenza dei sindaci della zona-distretto, Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'art.70 bis della legge regionale 40/2005, delibera della conferenza per la nomina del nuovo Presidente, delibera di approvazione del POA 2018”.

La DGRT 711/2018 stabilisce che l'utilizzo di tali fondi è finalizzato al rafforzamento dei servizi sociosanitari, sanitari e sociali territoriali dell'ambito di nuova costituzione, escludendo il possibile utilizzo per investimenti infrastrutturali e la richiesta di erogazione dei fondi dovrà essere accompagnata da un progetto sintetico contenente le modalità di utilizzo del contributo e che tale utilizzo dovrà essere finalizzato al rafforzamento dei servizi nelle aree di maggiore criticità, sulla base anche degli Indicatori di salute individuati nel proprio Profilo di salute, con riferimento alle seguenti dimensioni: famiglie e minori, stranieri, stato di salute generale, cronicità, non autosufficienza, salute mentale, materno infantile, prevenzione, farmaceutica.

Si prevede inoltre che l'erogazione del finanziamento per le annualità successive alla prima avverrà previa presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, al competente settore della Direzione Diritti

di Cittadinanza e Coesione Sociale di una relazione relativa all'utilizzo delle risorse assegnate nell'annualità precedente, che ne attesti un utilizzo coerente con il progetto presentato.

Con il Decreto Dirigenziale n. 4304 del 29/09/2015 "Impegno e liquidazione risorse relative agli incentivi per accorpamento zone distretto (art. 27 l.r. 11/2017)" sono state impegnate le risorse ed è stato liquidato il 50% dell'importo complessivo. La liquidazione del restante 50% veniva condizionata alla presentazione, entro il 30/06/2019, al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, di una relazione relativa all'utilizzo delle risorse assegnate nell'annualità precedente, che ne attesti l'utilizzo coerente con il progetto presentato. A seguito della presentazione delle suddette relazioni, ad oggi è stato liquidato il restante 50% del contributo relativo all'annualità 2018.

La tabella seguente riporta un riepilogo degli adempimenti come sopra descritti a cui gli ambiti territoriali di nuova istituzione erano tenuti.

ASL	Denominazione	contributo regionale (importo liquidato)	richiesta contributo (scadenza 30/09/2018)	documentazione allegata alla richiesta	relazione su utilizzo risorse assegnate anno 2018 (scadenza 30/06/2019)
ASL TNO	SdS Alta Val di Cecina Valdera	390.000,00 €	SI	SI	SI
ASL TNO	SdS Valli Etrusche	390.000,00 €	SI	SI	SI
ASL TC	SdS Empolese Valdarno Valdelsa	390.000,00 €	SI	SI	SI
ASL TSE	CoeSO SdS Grosseto	585.000,00 €	SI	SI	SI
ASL TSE	SdS Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese	390.000,00 €	SI	SI	SI
ASL TSE	ZD Aretina Casentino Valtiberina	150.000,00 €	NO	NO	NO

2.1 Contributi annualità 2018

Le cinque SdS che hanno richiesto l'attribuzione dei contributi entro il 30/09/2018, prevedendo specifici progetti in merito, hanno presentato altresì entro il 30/06/2019 una relazione sull'utilizzo degli incentivi.

Con riferimento al consumo delle risorse si rileva che non tutte le SdS sono riuscite ad impegnare e liquidare entro il 31/12/2018 il finanziamento ricevuto in base a quanto previsto nell'iniziale progetto sull'utilizzazione dell'incentivo. Molte ne hanno usufruito solo in parte nel 2018 perché alcune progettualità hanno preso avvio a partire dal 2019, ma ne prevedono comunque il consumo nel corso dell'anno corrente.

Con riferimento alle progettualità si rileva che la maggior parte delle SdS hanno destinato una parte delle risorse ricevute a progettualità inerenti la popolazione anziana, con particolare riferimento alla non autosufficienza e alla cronicità, e all'area minori e famiglie, con progettualità differenziate in base alle esigenze dei territori (promozione dell'affido familiare, interventi per supportare situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in difficoltà, inserimenti in strutture socio educative, prevenzione dell'esclusione sociale, servizi educativi territoriali).

Si rileva inoltre che due SdS hanno previsto l'utilizzo di parte dei contributi per il supporto al processo di riorganizzazione conseguente alla nuova zonizzazione e all'accorpamento di più zone.

SdS Alta Val di Cecina Valdera	
ambito di intervento	descrizione
AREA ANZIANI	rafforzare gli interventi domiciliari in forma diretta e indiretta dedicati ad anziani non autosufficienti per il sostegno alle funzioni assistenziali, cercando di intercettare il maggior numero di famiglie.
AREA ANZIANI	Attivazione di azioni ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza attraverso la realizzazione di un servizio a bassa soglia e ad alta capacità di contatto nel Comune di Montecatini val di Cecina al fine di creare opportunità per la socializzazione e il mantenimento delle capacità residue, attività formativa e informativa per i familiari, consulenze specialistiche

AREA ASSISTENZA TERRITORIALE CRONICITA'	E	Casa della Salute: Assistenza specialistica territoriale e supporto infermieristico ai MMG per la gestione della cronicità. Il progetto persegue l'obiettivo di potenziare il supporto alla gestione della cronicità nei presidi distrettuali più periferici del territorio dell'Alta Val di Cecina, prevenendo i ricoveri impropri di pazienti affetti da patologie croniche e favorendo il self management dei pazienti. A tal fine si è proceduto al potenziamento delle attività di specialistica ambulatoriale nel presidio distrettuale di Pomarance, al potenziamento infermieristico a supporto della cronicità e della sanità di iniziativa presso la CDS di Pomarance e Volterra, all'acquisto della dotazione strumentale a supporto della specialistica ambulatoriale e al coordinamento professionale sulla cronicità (MMG, infermieri, specialisti ambulatoriali)
AREA RISCHIO SOCIALE PREVENZIONE AUTOSUFFICIENZA	ADULTI ESCLUSIONE - NON	A Gruppo appartamento per adulti autosufficienti di Bientina: messa a regime della sperimentazione del gruppo appartamento destinato a persone adulte autosufficienti in condizioni di disagio e/o marginalità sociale con la finalità di prevenire condizioni di non autosufficienza, limitare la condizione di fragilità e sviluppare maggiore inclusione sociale.
AREA DISABILITA'		Azioni a sostegno del budget di salute quale strumento per il progetto di vita della persona disabile, attraverso il rafforzamento dei servizi educativi rivolti ai disabili e la sperimentazione di nuovi percorsi di presa in carico, valutazione e progettazione su utenti disabili (UVMD e Budget di salute)
AREA MINORI		Interventi di sostegno alla genitorialità e servizi educativi territoriali: rafforzamento del servizio educativo socio riabilitativo per minori (potenziamento degli interventi educativi individuali, delle iniziative di autoformazione del gruppo degli educatori per la diffusione del metodo PIPPI e sperimentazione delle nuove metodologie operative previste da PIPPI), riduzione della lista di attesa dei richiedenti il servizio e consolidamento della metodologia in essere e delle buone prassi attivate

SdS CoeSO Grosseto

ambito di intervento	descrizione
ANZIANI potenziamento servizi a supporto delle cronicità e delle fragilità	Rafforzamento interventi socio-assistenziali nei PDTAS: potenziamento dei i PDTAS e degli interventi domiciliari rivolti ad anziani non autosufficienti con l'obiettivo di estendere il numero di anziani presi in carico anche nella zona delle Colline Metallifere e nella zona dell'Amiata Interventi di sostegno degli anziani fragili attraverso interventi domiciliari e il coinvolgimento di associazioni di volontariato
MINORI ADOLESCENTI:	E Progetto Alcool e stili di vita: estensione del progetto all'Amiata Grossetana e alla zona delle Metallifere e realizzazione dell'indagine Edit+

PREVENZIONE ESCLUSIONE SOCIALE rafforzamento servizi di prevenzione primaria dell'esclusione sociale, attraverso azioni finalizzate all'adozione di stili di vita sani, all'integrazione sociale, al sostegno della genitorialità	Fondazione stili di vita: costituzione di un centro permanente di ricerca e documentazione sugli stili di vita sani e sull'efficacia degli strumenti e delle politiche di prevenzione. I fondi saranno impegnati nel 2019 quando si costituirà il nuovo Ente
	Estensione collaborazione con le scuole per attività di alternanza scuola-lavoro: rafforzamento delle attività di alternanza scuola-lavoro che coinvolgono gli studenti delle scuole superiori grossetane nelle attività svolte dalla Sportello Info.Immigrati di Grosseto e nell'ambito del progetto "Alcool e stili di vita"
	Azioni contro il GAP: potenziamento e co-finanziamento delle attività di osservatorio epidemiologico e di mappatura dei luoghi e delle modalità del gioco d'azzardo, comunicazione e disseminazione, anche attraverso una sezione dedicata del sito
	Azioni per l'integrazione dei migranti: consolidare e dare continuità a progetti innovativi sperimentati negli anni scorsi ed estensione ai territori delle Colline Metallifere e dell'Amiata
PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale potenziando le funzioni di staff	Osservatorio epidemiologico
	comunicazione
	project management
	audit e controllo di gestione
	altre attività (comunicazione, pubblicazioni etc)

SdS Valli Etrusche

ambito di intervento	descrizione
Progetto Nuovo Ventaglio	Potenziamento Progetto Ventaglio nelle scuole della Bassa Val di Cecina ed estensione alla SDS Valli Etrusche al fine di prevedere percorsi di supporto psicologico nella scuole, di prevenire il disagio e di potenziare le capacità della comunità di essere comunità educante
Progetto sostegno domiciliare e laboratori	Progetto di potenziamento del sostegno domiciliare con educatori professionali, psicologi ed artiterapeuti dedicato a bambini della prima infanzia con gravissime disabilità ed estensione esperienza di laboratori e centri di socializzazione per gruppi omogenei al fine di supportare le famiglie ed evitare il ricorso ad istituzionalizzazione.
A good time	Attività di socializzazione per persone affette da patologia psichiatriche nei sabato/domenica e festivi, dove far confluire anche i progetti personalizzati preferenzialmente per giovani adulti in continuità con UFSMIA e l'inclusione lavorativa (prosecuzione interventi ex POLO e CREARE già finanziati con FSE)

Caffè Alzheimer	Attivazione del Caffè Alzheimer in 3 sedi (Rosignano, Cecina, Piombino)
Città attive	Sperimentazione di una strategia di empowerment comunitario per la promozione dell'attività fisica coerente con la strategia della Sanità d'Iniziativa in un Comune della SDS e successiva estensione ad altri Comuni.
Casa delle donne	Realizzazione Casa delle Donne nel Comune di Cecina destinato all'accoglienza di donne sole o mamme con minori, provenienti da situazioni di disagio e/o maltrattamenti che non presentino problemi di natura psichiatrica o di dipendenze.
Consultorio migranti	Attivazione del consultorio migranti in VdC e istituzione in entrambi gli ambiti zionali del servizio di mediazione culturale.
sviluppo percorso contraccezione e prevenzione malattie sessualmente trasmissibili	Applicazione piano attuativo aziendale della DGRT 1251/18 inerente la contraccezione gratuita e l'educazione alla salute sessuale e riproduttiva. Facilitazione dell'accesso ed adeguata accoglienza ai consultori giovani.
Inserimento minori socio educativo	Potenziamento inserimenti in strutture socio educative esterne a retta su prescrizione dell'autorità giudiziaria, tribunale per i minorenni, compresa la fattispecie madre con figli minori. Studio di fattibilità per una struttura socio educativa nella BVC

SdS Amiata S e val d'Orcia - Valdichiana Senese	
ambito di intervento	descrizione

Aumentare e migliorare i servizi	<p>a) Gestire le criticità dei servizi e i bisogni a cui non viene data risposta soddisfacente e omogenea su tutto il territorio della nuova zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziamento servizi/prestazioni tesi a favorire la domiciliarità; - programmazione di azioni per favorire l'integrazione sociale lavorativa di cittadini svantaggiati in carico ai servizi socio-sanitari; - interventi per soluzioni abitative di emergenza a carattere temporaneo; - tutela minori: azioni di sensibilizzazione sull'affidamento familiare, potenziamento affidamento servizio di mediazione familiare e gestione organizzazione in luoghi adeguatamente organizzati per gli incontri protetti ordinati nei decreti degli Organi Giudiziari competenti; - progetto di socializzazione ed integrazione sociale per disabili fondato sulla espressività nelle diverse arti e attività; - promozione di percorsi di facilitazione alla partecipazione da parte dei disabili alle varie discipline sportive attraverso l'utilizzo mirato degli impianti sportivi presenti nella nuova zona dotati dei requisiti specifici. <p>b) Progettare attività strategiche di emergenza: Pronto Intervento Sociale</p> <p>c) Sperimentare il "sociale di iniziativa"</p> <p>d) Omogenizzare e unificare i percorsi di accesso ai servizi tramite l'attivazione di una consulenza per la redazione del Regolamento Unico di accesso ai servizi e prestazioni e relative Disposizioni attuative; elaborazione in gruppi di lavoro di <u>procedure applicative del regolamento e formazione del personale.</u></p>
Creare le condizioni per aumentare, migliorare e mantenere i servizi offerti	<p>a) Gestire il miglioramento delle attività di programmazione e monitoraggio di servizi in linea con la programmazione regionale e aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema informativo e controllo di gestione - sistema informatico - formazione e addestramento degli operatori SdS, Asl e Comuni <p>b) Acquisire consulenza e formazione per avviare il processo di crescita delle strutture organizzative</p>

SdS Empolese Valdarno Valdelsa	
ambito di intervento	descrizione

Popolazione anziana non autosufficiente	Mantenimento di uno standard di spesa assestato - senza operare riduzioni - rispetto alla non autosufficienza e, in particolare, rispetto alla erogazione di contributi per assistenti familiari e care giver nella misura superiore rispetto alla assegnazione regionale del Fondo NA, finanziando gli interventi aggiuntivi con le risorse destinate all'incentivazione per la fusione. Tale intervento ha consentito di evitare la costituzione della lista di attesa sulla erogazione di questo tipo di contributi.
Infanzia e adolescenti	Interventi economici sull'area Minori e Famiglie volti a supportare situazioni di emergenza abitativa in carico al servizio sociale. Tale forma di intervento ha consentito di poter intervenire in maniera più efficace nell'emergenza abitativa su situazioni di nuclei familiari in difficoltà

3. Il nuovo modello di governance aziendale e delle reti territoriali

La strutturazione del sistema sanitario toscano in 3 Aziende Usl, 4 Aziende Ospedaliere Universitarie e 26 Zone Distretto, derivante dalla l.r. 84/2015 e dalla l.r. 11/2017, prevede una configurazione organizzativa che esprima anche un livello di governance efficace e di qualità.

La DGR 1280/2018 sulla governance aziendale e la DGR 269/2019 sulla governance delle reti territoriali delineano un sistema complessivo di governance aziendale e territoriale complementare, laddove la seconda presuppone la prima e ne amplia l'oggetto agli altri ambiti di azione, prevedendo uno schema logico di integrazione tra dipartimenti e ZD attraverso una apposita matrice organizzativa centrata sui livelli di integrazione richiesti alle ZD/SdS con i servizi della sanità territoriale e socioassistenziali, con l'ospedale per la continuità ospedale-territorio, con gli Enti locali per la parte socioassistenziale.

a) DGRT 1280/2018 “Nuovo modello di Governance aziendale. Approvazione delle linee di indirizzo regionali”.

Al fine di promuovere relazioni strutturate tra la rete ospedaliera (attraverso le Direzioni di presidio, che sono in grado di armonizzare e integrare, a livello di singolo stabilimento ospedaliero, le linee professionali afferenti ai singoli dipartimenti) e le ZD (anche in relazione all'effettiva realizzazione della continuità ospedale-territorio e per il governo unitario dell'offerta di prestazioni specialistiche rispetto al bisogno dei bacini di utenza) la DGRT 1280/2018 definisce il nuovo modello di governance aziendale e il relativo riassetto organizzativo focalizzato sulle figure del Direttore di dipartimento, Direttore di ZD/SdS e Direttore di Presidio ospedaliero.

Il riassetto organizzativo si sviluppa nei seguenti ambiti di intervento e secondo le seguenti direttive:

- Modello organizzativo dipartimentale: superare le criticità nell'organizzazione di risorse trasversali e nella programmazione operativa con una rinnovata concezione del Dipartimento clinico assistenziale quale centro di governo dei processi clinici, in ragione di un rafforzamento delle funzioni gestionali del Direttore di Dipartimento, nei limiti della delega ricevuta e nel rispetto delle norme vigenti in materia di responsabilità dirigenziale, nonché di un maggiore avvalimento, da parte del Direttore medesimo, dei responsabili delle singole unità organizzative.
- Direzione di presidio ospedaliero: potenziarne compiti e funzioni di governo in relazione agli obiettivi specifici di presidio e secondo le indicazioni regionali e aziendali.
- Direzione di ZD/SdS: assicurare, in collaborazione con i servizi zonalì e aziendali dedicati, compiti e funzioni di governo, con particolare attenzione all'appropriatezza, riguardo obiettivi specifici negoziati con i responsabili delle unità funzionali zonalì e con i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali.

b) DGRT 269/2019 "Governance delle Reti territoriali"

La DGRT 269/2019 descrive una matrice organizzativa standardizzata per le Asl, capace di individuare le responsabilità (gerarchiche, funzionali e di percorso) e la modalità di costruzione del budget, nell'assegnazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali).

E' indubbio che i Dipartimenti rappresentino la "casa professionale" di riferimento e che i professionisti ad essi afferenti non debbano essere attribuiti funzionalmente alla ZD/SdS, per non rischiare di essere esclusi dalla "casa professionale" di appartenenza e quindi privati di possibilità di crescita professionale. Tuttavia, se la ZD/SdS, sapendo leggere i bisogni della popolazione e potendo coordinare, integrare e armonizzare le risorse sanitarie e sociali necessarie ai PDTAS, deve essere realmente il livello elementare per contestualizzare sul territorio gli indirizzi e le azioni previste dai livelli sovraordinati di programmazione, allora è chiaro che la responsabilità del percorso assistenziale deve essere saldamente in capo al direttore di ZD/SdS, che ne risponderà direttamente ai vari soggetti (Regione, Asl, Comune) per la quota parte di risorse che gli stessi renderanno disponibili.

La ZD/SdS attraverso la programmazione, supportata dall'Ufficio di piano e altri professionisti, produce, a partire dai bisogni socioassistenziali del territorio, PDTAS specifici e dimensionati ai volumi previsti.

Questo meccanismo consente, indipendentemente dal trasferimento diretto delle risorse, di gestire, con la matrice organizzativa Dipartimenti/ZD, il percorso assistenziale.

L'integrazione zonale dei percorsi con il supporto dei singoli Dipartimenti richiede di superare un approccio dominato da isomorfismo organizzativo, rendere strutturali le posizioni integrative e trasversali, costruire meccanismi e culture per la convivenza delle nuove responsabilità con quelle

tradizionali, considerare le nuove dimensioni come occasioni di ripensamento sulle funzioni amministrative, rafforzare le condizioni organizzative per l'esercizio delle responsabilità, intervenire sulle capacità e gli orientamenti delle persone, modificare il quadro di riferimento verso un management professionale e delle reti.

Per la definizione dei compiti nella matrice organizzativa tra ZD e Dipartimento, le Aziende devono convergere verso un modello che allinei le responsabilità dei Dipartimenti (ad es. standardizzazione dell'offerta, formazione, qualità professionale) a quelle delle ZD/SdS (responsabilità del percorso, operatività dei servizi), concretizzato in un accordo negoziato tra Direzione aziendale/Direttori di Dipartimento e Direttore di ZD/SdS. Il percorso consiste e si integra non solo in servizi, ma anche in rapporti con cittadini e istituzioni. Da un punto di vista organizzativo i direttori di ZD/SdS garantiscono alla direzione strategica aziendale l'operatività dei servizi e dei processi assistenziali attraverso le Unità Funzionali e coordinano in maniera matriciale l'integrazione con i Dipartimenti nel rispetto degli obiettivi di gestione e di salute definiti per il livello zonale con la direzione aziendale.

In sintesi nella matrice organizzativa:

- si attribuisce al Direttore di ZD/SdS la responsabilità del cosa fare e al direttore di Dipartimento la responsabilità di come farlo;
- la responsabilità dei Percorsi assistenziali/PDTAS è della ZD/SdS, mentre la dipendenza gerarchica delle risorse professionali sui Dipartimenti, con riferimento alle proprie unità funzionali;
- la definizione e costruzione dei Percorsi assistenziali/PDTAS richiede una negoziazione tra Direttore di ZD/SdS e Direttori di Dipartimento, con riferimento alle proprie unità funzionali;
- gli accordi sono la modalità con cui si formalizzano responsabilità e risorse nel Percorso assistenziale/PDTAS;
- il budget del Percorso assistenziale/PDTAS comprende le risorse previste negli accordi, integrate con altre eventuali fonti di finanziamento, a partire da quelle comunali.

La matrice ZD/Dipartimento porterà miglioramenti solo se accompagnata da adeguati strumenti operativi e supportata da un mutato approccio culturale, incentrato su confronto, collaborazione, condivisione di obiettivi, analisi e valutazione dei risultati.

4. Valutazione degli effetti della riforma delle Zone Distretto in Toscana – primi risultati sulla base delle elaborazioni ARS

In riferimento alle previsioni normative – art. 28 c. 2 della L. Regione Toscana n° 11/2017 e allegato A della Decisione n° 24 del 01/10/2018, si presenta di seguito una prima anticipazione del documento “Valutazione degli effetti della riforma delle Zone Distretto in Toscana” che l’Agenzia Regionale di

Sanità sta elaborando, in collaborazione con le Zone – Distretto/SDS, per dare supporto al Consiglio regionale nell'esercizio delle sue competenze di valutazione.

Il documento in oggetto presenta una scelta di indicatori tratti dal set usato per i Profili di Salute, che rappresentano lo stato dei servizi o il livello di utilizzo da parte dei cittadini per i seguenti ambiti: consultori, prestazioni specialistiche e diagnostiche, accessi a PS, continuità ospedale Territorio, riabilitazione, salute mentale, servizi per la non autosufficienza, hospice (malati oncologici), tra quelli ritenuti più idonei a cogliere eventuali effetti della fusione tra Zone avvenuta nel periodo 2017 – 2018. Infatti l'ipotesi di ricerca che sta alla base di questo lavoro può essere esposta come segue:

“la riforma della l.r. 11/2017, che ha previsto accorpamenti e fusioni tra zone, da 34 a 26, ha permesso di migliorare il livello di servizi e quindi la qualità della vita dei cittadini ivi residenti, considerando che la Zona – distretto è considerata l'ambito territoriale di riferimento per la governance, la programmazione, l'organizzazione, gestione e valutazione dei servizi?”

Data questa ipotesi di ricerca, è doveroso anche premettere che l'arco temporale di un anno per l'analisi difficilmente permette di cogliere effetti della riforma in termini di differenza tra un prima e un dopo, in quanto la “fusione” e riorganizzazione in ambiti complessi come sono le Zone/Distretto, con i loro sotto- sistemi (appunto di governance, programmazione, organizzazione e gestione dei servizi) necessita sicuramente di alcuni anni per realizzarsi pienamente. In ogni caso eventuali variazioni significative per determinati indicatori rappresentano sicuramente una spia o un segnale per indagare ulteriormente.


Il lavoro in oggetto è quindi di sicuro interesse, sia dal punto di vista del metodo scientifico, che permette la confrontabilità dei risultati tra le zone grazie a tecniche statistiche di “aggiustamento per età e sesso” e alla scelta di indicatori basati su dati provenienti da fonti consolidate (flussi DOC come le SDO, SPA, riabilitazione e in parte i flussi RFC AD/RSA e Hospice), sia per il valore conoscitivo sui servizi territoriali.

Per ogni indicatore viene presentato in primis il criterio di costruzione e la fonte dei dati, poi di seguito le differenze di risultati tra zone riformate e non (confronto dati anni 2017 – 2018) – con test statistico di significatività di queste differenze, la tabella con i dati di tutte le Zone ed infine un focus sulla situazione specifica per quell'indicatore nelle ex Zone confluite nei nuovi ambiti territoriali, differenze interne nel 2017 e poi nel 2018.

In linea generale per alcune tipologie di indicatori si nota una forte differenza tra le zone, riformate e non, sia prima che dopo, che richiede una più approfondita analisi delle cause di queste disomogeneità. In questi casi la riforma non mostra significativi effetti positivi o negativi, almeno per l'arco temporale considerato.

Nel concreto si prende ad esempio l'indicatore 7 - “% di prese in carico ADI entro 3 gg dalla dimissione ospedaliera”:

Amiata grossetana - Grossetana - Colline metallifere	1,8	1,4
7. Percentuale di Prese in Carico ADI entro 3gg dalla dimissione ospedaliera		
Numeratore	Prese in Carico ADI di residenti con almeno un accesso domiciliare entro 3gg dalla dimissione ospedaliera.	
Denominatore	Prese in Carico in ADI dopo dimissione ospedaliera di residenti nell'anno.	
Formula	Numeratore / Denominatore	
Coefficiente	100	
Fonte	Sistema Informativo Regionale – Flussi SDO e AD-RSA	
Note	Al denominatore si considerano le dimissioni con modalità di dimissione 7 “dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata”.	



Risultato del test	Intervallo di confidenza al 95%	
	inferiore	superiore
0,97	0,87	1,08

Dal 2017 al 2018 l'indicatore tende ad aumentare tra le ZD riformate e non riformate. Il confronto del trend 2017-2018 segna un -3% a sfavore delle ZD riformate, dove l'indicatore mediamente aumenta con minor intensità rispetto alle ZD non riformate. La differenza tra i due trend non è però statisticamente significativa.

Tabella 7.1 Risultati indicatore per ex zona e anno.

Cod zona	Ex zona	2017			2018		
		num	den	valore	num	den	valore
201A	Fiorentina	10	186	5,4	21	177	11,9
201B	Val di nievole	585	659	88,8	360	382	94,2
201C	Pratese	4	101	4,0	4	24	16,7
201D	Pistoiese	185	555	33,3	64	139	46,0
201E	Fiorentina Nord-Ovest	6	114	5,3	10	130	7,7
201F	Fiorentina Sud-Est	5	44	11,4	4	35	11,4
201G	Mugello	4	65	6,2	5	18	27,8
201H	Empolese	247	408	60,5	316	427	74,0
201I	Valdarno inferiore	86	143	60,1	95	146	65,1
202A	Lunigiana	16	102	15,7	15	17	88,2
202B	Apuane	137	232	59,1	160	201	79,6
202C	Valle del serchio	135	207	65,2	111	187	59,4
202D	Piana di lucca	193	317	60,9	182	270	67,4
202E	Alta val di cecina	3	6	50,0	1	4	25,0
202F	Val d'era	72	141	51,1	67	144	46,5
202G	Pisana	8	76	10,5	6	10	60,0
202H	Bassa val di cecina	9	47	19,1	4	8	50,0
202I	Val di cornia	33	160	20,6	34	121	28,1
202L	Elba	6	45	13,3	5	16	31,3
202M	Versilia	13	88	14,8	16	46	34,8
202N	Livornese	129	236	54,7	81	116	69,8
203A	Alta val d'elsa	2	24	8,3	2	3	66,7
203B	Val di chiana senese	11	41	26,8	1	3	33,3
203C	Amiata senese e Val d'Orcia	0	14	0,0	1	7	14,3
203D	Senese	1	60	1,7	3	7	42,9
203E	Casentino	19	33	57,6	8	17	47,1
203F	Val tiberina	19	34	55,9	25	37	67,6
203G	Val di Chiana aretina	125	156	80,1	117	157	74,5
203H	Aretina	93	163	57,1	97	147	66,0
203I	Valdarno	73	108	67,6	60	102	58,8
203L	Colline dell'albegna	197	476	41,4	180	426	42,3
203M	Amiata grossetana	37	154	24,0	45	106	42,5
203N	Grossetana	408	939	43,5	243	598	40,6
203O	Colline metallifere	134	518	25,9	160	558	28,7

Tabella 7.2 Differenze medie tra valori di ex zona, per nuova zona e anno.


Nuova zona	Differenza media tra ex zone	
	2017	2018
Empolese - Valdarno inferiore	0,4	8,9
Alta Val di Cecina - Val d'era	1,1	21,5
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	1,5	21,9
Val di chiana senese - Amiata senese e Val d'Orcia	26,8	19,0
Casentino - Val tiberina - Aretina	1,1	13,7
Amiata grossetana - Grossetana - Colline metallifere	12,9	9,2

Secondo il lavoro ARS il valore dell'indicatore tende ad aumentare tra zone riformate e non riformate, con più intensità in queste ultime. Trattandosi di un indicatore che mostra la capacità dei servizi sul territorio di integrarsi con quelli ospedalieri, per dare assistenza a persone (nella maggior parte dei casi anziane) che necessitano di presa in carico complessa di tipo sanitario, è un aspetto di notevole importanza e che ricade principalmente nella responsabilità di governance e organizzativa della Zona. Se prendiamo in esame i valori della tabella per le Zone riformate, si nota un aumento delle differenze interne tra ex Zone in 4 casi su 6: Empolese e Valdarno Inf. per miglioramento complessivo, AVC e Valdera per un peggioramento importante della prima (ma c'è bassa numerosità dei casi), BVC e Val di Cornia per un forte miglioramento di Bassa Val di Cecina (da 19,1 a 50), Casentino, Valtiberina e Tiberina principalmente per un miglioramento della Valtiberina, a fronte di arretramento lieve delle altre due ex Zone. Negli altri due casi si assiste a diminuzione delle differenze per sostanziale miglioramento di due zone su tre nel Grossetano e di entrambe le zone nel caso di Val di Chiana senese e Amiata senese e Val d'Orcia (da 26,8 e 0 del 2017 a 33,3 e 14,3 nel 2018).

Guardando infine la situazione complessiva di tutte le Zone della Toscana, sia nel 2017 che nel 2018 si constata una grossa disomogeneità, con zone come Valdinievole (94,2), Lunigiana (88,2), Apuane (79,6) ai massimi livelli nel 2018, ma con valori molto diversi solo un anno prima (Lunigiana 2017 al 15,7) e altre, come Firenze, Fiorentina Nord Ovest e Fiorentina Sud Est, con valori bassi.

L'indicatore n° 1 - **% di donne residenti (14 – 49 anni) con almeno un accesso al consultorio nel post partum**

1. Percentuale di donne residenti (14-49 anni) con almeno un accesso al consultorio nel post-partum	
Numeratore	Donne residenti d'età 14-49 con un parto nell'anno e almeno un accesso al consultorio (area maternità, sub-area puerperio, allattamento al seno, sostegno alla genitorialità) durante i 40gg dopo il parto.
Denominatore	Donne residenti d'età 14-49 con un parto nell'anno (almeno un bambino nato).
Formula	Numeratore / Denominatore
Coefficiente	100
Fonte	Sistema Informativo Regionale – Flussi SPC e CAP



Risultato del test	Intervallo di confidenza al 95%	
	inferiore	superiore
1,17	1,09	1,26

Dal 2017 al 2018 l'indicatore tende ad aumentare tra le ZD riformate e a diminuire tra le ZD non riformate. Il confronto del trend 2017-2018 segna un +17% a favore delle ZD riformate. La differenza tra i due trend è statisticamente significativa.

Tabella 1.1 Risultati indicatore per ex zona e anno.

Cod zona	Ex zona	2017			2018		
		num	den	valore	num	den	valore
201A	Fiorentina	1.091	2.558	42,7	995	2.487	40,0
201B	Val di nievole	463	743	62,3	400	768	52,1
201C	Pratese	1.171	1.945	60,2	919	1.783	51,5
201D	Pistoiese	857	1.229	69,7	735	1.144	64,2
201E	Fiorentina Nord-Ovest	923	1.597	57,8	810	1.535	52,8
201F	Fiorentina Sud-Est	624	1.103	56,6	534	1.017	52,5
201G	Mugello	346	411	84,2	339	398	85,2
201H	Empolese	228	1.193	19,1	203	1.096	18,5
201I	Valdarno inferiore	73	483	15,1	72	503	14,3
202A	Lunigiana	93	244	38,1	107	212	50,5
202B	Apuane	283	867	32,6	192	762	25,2
202C	Valle del serchio	21	297	7,1	112	272	41,2
202D	Piana di lucca	169	1.174	14,4	131	1.124	11,7

202E	Alta val di cecina	60	122	49,2	86	130	66,2
202F	Val d'era	206	860	24,0	297	815	36,4
202G	Pisana	220	1.369	16,1	235	1.245	18,9
202H	Bassa val di cecina	314	503	62,4	312	464	67,2
202I	Val di cornia	168	315	53,3	145	290	50,0
202L	Elba	134	185	72,4	165	186	88,7
202M	Versilia	426	962	44,3	440	907	48,5
202N	Livornese	995	1.139	87,4	946	1.121	84,4
203A	Alta val d'elsa	55	453	12,1	51	418	12,2
203B	Val di chiana senese	49	362	13,5	43	330	13,0
203C	Amiata senese e Val d Orcia	35	93	37,6	31	83	37,3
203D	Senese	89	860	10,3	96	858	11,2
203E	Casentino	178	213	83,6	148	172	86,0
203F	Val tiberina	97	112	86,6	100	122	82,0
203G	Val di Chiana aretina	59	334	17,7	93	293	31,7
203H	Aretina	120	869	13,8	291	825	35,3
203I	Valdarno	81	681	11,9	84	658	12,8
203L	Colline dell'albegna	136	246	55,3	146	262	55,7
203M	Amiata grossetana	31	86	36,0	25	101	24,8
203N	Grossetana	239	660	36,2	189	631	30,0
203O	Colline metallifere	82	238	34,5	86	259	33,2

Tabella 1.2 Differenze medie tra valori di ex zona, per nuova zona e anno.


Nuova zona	Differenza media tra ex zone	
	2017	2018
Empolese - Valdarno inferiore	4,0	4,2
Alta Val di Cecina - Val d'era	25,2	29,7
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	9,1	17,2
Val di chiana senese - Amiata senese e Val d'Orcia	24,1	24,3
Casentino - Val tiberina - Aretina	48,5	33,8
Amiata grossetana - Grossetana - Colline metallifere	1,2	5,6

Questo indicatore presenta un aumento statisticamente significativo nelle zone riformate (+ 17%) rispetto alle altre. Unica eccezione per Empolese Valdarno Valdelsa, che cala lievemente rispetto a 2017 e vede di conseguenza un aumento della differenza interna. Invece AVC e Valdera aumentano significativamente (da 49,2 e 24 del 2017 a 66,2 e 36,4 nel 2018), con aumento di differenza interna nella nuova zona; anche in Bassa Val di Cecina e Val di Cornia c'è aumento di differenza per miglioramento di BVC (da 62,4 a 67,2) e lieve arretramento di VdC, mentre le Zone Val di Chiana e Amiata senese restano invariate o con lieve calo, Casentino, Valtiberina e Aretina diminuiscono molto le differenze interne (da 48,5 a 33,8) per sostanziale miglioramento di Casentino e Aretina, Amiata Grossetana, Grossetana e Colline Metallifere vedono lieve aumento della differenza. per lieve calo di tutte e tre le ex Zone.

Anche questo indicatore come il precedente mostra in generale grossa variabilità a livello regionale, con Zone che hanno valori bassi da un anno all'altro (Senese, da 10,3 a 11,2; Piana di Lucca, da 14,4 a 11,7) ed altre che presentano sempre valori molto alti, come la Livornese (87,4 nel 2017 e 84,4 nel 2018), l'Elba (da 72,4 del 2017 a 88,7 nel 2018), Casentino (da 83,6 a 86 del 2018). Le altre zone di distribuiscono con grande variabilità tra queste due casistiche estreme.

Indicatore 6 – “% di riammissione ospedaliere a 28 gg da dimissione a domicilio”.

6. Percentuale di reammissioni ospedaliere a 28gg da dimissione a domicilio	
Numeratore	Ammissioni in ospedale in regime ordinario, reparto per acuti, entro 28gg da precedente dimissione al domicilio.
Denominatore	Dimissioni al domicilio da ricovero in regime ordinario, reparto per acuti, di residenti nell'anno.
Formula	Numeratore / Denominatore
Coefficiente	100
Fonte	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Note	Al denominatore si considerano le dimissioni con modalità di dimissione 2 “dimissione ordinaria, al domicilio del paziente”, 4 “dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare”, 7 “dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata”.



Risultato del test

Intervallo di confidenza al 95%

	inferiore	superiore
0,99	0,96	1,02

Dal 2017 al 2018 l'indicatore tende a diminuire tra le ZD riformate e non riformate. Il confronto del trend 2017-2018 segna un -1% a sfavore delle ZD riformate, dove l'indicatore mediamente diminuisce con maggior intensità rispetto alle ZD non riformate. La differenza tra i due trend non è però statisticamente significativa.

Tabella 6.1 Risultati indicatore per ex zona e anno.

Cod zona	Ex zona	2017			2018		
		num	den	valore	num	den	valore
201A	Fiorentina	3.685	34.692	10,6	3.462	31.847	10,9
201B	Val di nievole	1.486	12.135	12,2	1.432	11.685	12,3
201C	Pratese	2.770	24.422	11,3	2.843	23.142	12,3
201D	Pistoiese	2.273	19.135	11,9	2.133	17.590	12,1
201E	Fiorentina Nord-Ovest	1.911	19.471	9,8	1.907	18.407	10,4
201F	Fiorentina Sud-Est	1.773	15.768	11,2	1.646	14.723	11,2
201G	Mugello	561	5.806	9,7	550	5.220	10,5
201H	Empolese	1.816	16.101	11,3	1.640	15.033	10,9
201I	Valdarno inferiore	708	6.379	11,1	622	5.961	10,4
202A	Lunigiana	592	5.417	10,9	435	3.943	11,0
202B	Apuane	1.216	12.890	9,4	1.110	11.627	9,5
202C	Valle del serchio	737	5.518	13,4	627	4.918	12,7
202D	Piana di lucca	1.654	15.799	10,5	1.505	14.762	10,2
202E	Alta val di cecina	256	2.214	11,6	228	2.067	11,0
202F	Val d'era	1.144	11.275	10,1	1.045	10.418	10,0
202G	Pisana	2.798	21.836	12,8	2.387	20.179	11,8
202H	Bassa val di cecina	716	6.935	10,3	642	6.484	9,9
202I	Val di cornia	584	5.821	10,0	570	5.389	10,6
202L	Elba	387	3.248	11,9	354	2.985	11,9
202M	Versilia	1.333	14.344	9,3	1.243	13.784	9,0
202N	Livornese	1.700	16.759	10,1	1.652	15.680	10,5
203A	Alta val d'elsa	572	6.089	9,4	520	5.564	9,3
203B	Val di chiana senese	671	6.541	10,3	580	5.867	9,9
203C	Amiata senese e Val d Orcia	164	1.800	9,1	175	1.590	11,0
203D	Senese	1.018	11.617	8,8	1.016	11.179	9,1
203E	Casentino	322	3.547	9,1	365	3.388	10,8
203F	Val tiberina	259	2.769	9,4	207	1.972	10,5
203G	Val di Chiana aretina	455	4.755	9,6	388	4.121	9,4
203H	Aretina	1.138	12.378	9,2	1.090	11.391	9,6
203I	Valdarno	867	8.681	10,0	792	8.246	9,6
203L	Colline dell'albegna	584	5.069	11,5	483	4.253	11,4
203M	Amiata grossetana	269	2.032	13,2	225	1.810	12,4
203N	Grossetana	1.118	10.545	10,6	954	9.286	10,3
203O	Colline metallifere	454	4.239	10,7	432	4.019	10,7

Tabella 6.2 Differenze medie tra valori di ex zona, per nuova zona e anno.

Nuova zona	Differenza media tra ex zone	
	2017	2018

Empolese - Valdarno inferiore	0,2	0,5
Alta Val di Cecina - Val d'era	1,4	1,0
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	0,3	0,7
Val di chiana senese - Amiata senese e Val d'Orcia	1,1	1,1
Casentino - Val tiberina - Aretina	0,2	0,8
Amiata grossetana - Grossetana - Colline metallifere	1,8	1,4

Questo indicatore mostra al contrario dei precedenti una sostanziale omogeneità tra le Zone, con valori che da un anno all'altro si attestano tra 8,8 e 12,7. La fonte è il flusso SDO dei ricoveri ospedalieri, di buona affidabilità e ormai consolidato. Questo indicatore misura almeno in parte la capacità dei servizi territoriali di lavorare in sinergia con quelli ospedalieri per dare risposte post ricovero che evitino fenomeni di nuove acuzie e quindi necessità di nuovi ricoveri. Anche nelle zone riformate si nota o lieve calo (tre zone su 6) o sostanziale stabilità. Si può dire quindi che anche in situazioni di buona omogeneità non si apprezzano effetti importanti dovuti alla riforma nell'arco temporale considerato..

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Mustaiò Roselle nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 083/2008.

Il Sig. Lucherini Luca in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Terrantica s.r.l., ha presentato in data 09/08/2019 (prot. reg. n. 311751), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,95 l/s (mod. 0,0095) e massima pari a 6 l/s (mod. 0,06), per un fabbisogno medio annuo di m³ 30000 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 298 del Foglio n. 40.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01.10.2019 al 15.10.2019.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 26.11.2019 con ritrovo alle ore 9.00 presso: loc. Mustaiò Roselle nel Comune di Grosseto.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul Burt e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Pantanella nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. Pratica n. 1621/2019.

Il Sig. Bisconti Maurizio, ha presentato in data 23/10/2018 (prot. reg. n.490286), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,39 l/s (mod. 0,0039) e massima pari a 10,8 l/s (mod. 0,108), per un fabbisogno medio annuo di m³ 12239,5 e per uso agricolo nel Comune di Orbetello (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 437 del Foglio n. 37.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03.10.2019 al 18.10.2019.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 03.12.2019 con ritrovo alle ore 09.00 presso: loc. Strada Vicinale 5 Pantanella nel Comune di Orbetello (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul BURT e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica.

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Pianetti di Montemerano nel Comune di Manciano (GR), per uso agricolo. Pratica n. 2751/2019.

Il Sig. Lusini Andrea legale rappresentante della Ditta Gran Ducato dei Pianetti, ha presentato in data 04/06/2019 (prot. reg. n. 226416), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,34 l/s (mod. 0,0034) e massima pari a 10 l/s (mod. 0,1), per un fabbisogno medio annuo di m³ 11000 e per uso agricolo nel Comune di Manciano (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 164 del Foglio n. 101.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 10.10.2019 al 25.10.2019.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 10.12.2019 con ritrovo alle ore 9.00 presso: loc. Pianetti di Montemerano 92 nel Comune di Manciano (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul Burt e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

**R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica.
Domanda di concessione di derivazione acqua**

pubblica sotterranea in loc. San Donato nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3441/2019.

Il Sig. Bisacco Dorianò, ha presentato in data 08/04/2019 (prot. reg. n. 154127), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 2,2 l/s (mod. 0,022) e massima pari a 7 l/s (mod. 0,07), per un fabbisogno medio annuo di m³ 70000 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 91 del Foglio n. 18.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03.10.2019 al 18.10.2019.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 03.12.2019 con ritrovo alle ore 10.00 presso: loc. Strada Vicinale di San Donato 8/a nel Comune di Orbetello (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

**R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica.
Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Mustaiò Roselle nel**

Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3450/2019.

Il Sig. Lucherini Luca in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Terrantica s.r.l., ha presentato in data 09/08/2019 (prot. reg. n. 311791), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,32 l/s (mod. 0,0032) e massima pari a 6 l/s (mod. 0,06), per un fabbisogno medio annuo di m³ 10000 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 3 del Foglio n. 40.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01.10.2019 al 15.10.2019.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 26.11.2019 con ritrovo alle ore 9.00 presso: loc. Mustai Roselle nel Comune di Grosseto.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul Burt e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Mustai Roselle nel

Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3462/2019.

Il Sig. Lucherini Luca in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Terrantica s.r.l., ha presentato in data 09/08/2019 (prot. reg. n. 311751), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,32 l/s (mod. 0,0032) e massima pari a 6 l/s (mod. 0,06), per un fabbisogno medio annuo di m³ 10000 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 164 del Foglio n. 40.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01.10.2019 al 15.10.2019.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 26.11.2019 con ritrovo alle ore 9.00 presso: loc. Mustai Roselle nel Comune di Grosseto.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul Burt e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente LINEA HOUSE S.R.L. Pratica n. 34261.

Il richiedente LINEA HOUSE S.R.L. residente nel Comune di QUARRATA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 317103 del 20/08/2019, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,02, di acque sotterranee in località VIA ANDREA PISANO del Comune di QUARRATA per uso CIVILE.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25 (sede di Prato).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di QUARRATA.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente Azienda Agricola VANNUCCI PIANTE S.S. di Vannucci Vannino. Pratica n. 34262.

Il richiedente Azienda Agricola VANNUCCI PIANTE S.S. di Vannucci Vannino residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 318328 del 22/08/2019, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 125 e medio annuo pari a litri al secondo 42, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 13150, di acque sotterranee in località MASIANO del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25 (sede di Prato).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o

opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente INNOCENTI ANGIOLINO E FIGLI SAS. Pratica n. 34189.

Il richiedente INNOCENTI ANGIOLINO E FIGLI SAS residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 229583 del 06/06/2019, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 2,5 e medio annuo pari a litri al secondo 0,412, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 13000, di acque superficiali (FOSSO ACQUALUNGA) in località LE QUERCI del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25 (sede di Prato).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di CALENZANO. Richiedente TENUTA DI COLLINA SRL UNIPERSONALE. Pratica n. 34233.

Il richiedente TENUTA DI COLLINA SRL UNIPERSONALE residente nel Comune di CALENZANO, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 275926 del 15/07/2019 per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 1,5 e medio annuo pari a litri al secondo 0,04, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 1200, di acque superficiali (TORRENTE MARINELLA DI LEGRI) in località DAVANZELLO del Comune di CALENZANO per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairolì n.25 (sede di Prato).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di CALENZANO.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

R.D. 1775 /33 Domanda di concessione acque pubbliche ad uso Potabile nel territorio del Comune di S. Vincenzo (LI) loc. Pineta Torrenuova Richiedente Elite Livorno Gestioni S.r.L. AVVISO ISTRUTTORIO.

Vannucchi Marco, Legale rappresentante della Elite Livorno Gestioni S.r.L. sede legale in via Norcenni 4

Figline ed Incisa Valdarno ha presentato la domanda, per la concessione di acque pubbliche sotterranee ad uso potabile a servizio della struttura ricettiva posta in loc. Pineta Torrenuova denominata Park Albatros per un quantitativo totale di 82.000 m³/anno distribuiti su due pozzi esistenti e quattro da realizzare, i 6 pozzi trovano ubicazione interni alla struttura in loc. Pineta Torrenuova nel territorio del Comune di San Vincenzo (LI), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n 24 particelle. 31 e 233.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 18/10/2019 con ritrovo alle ore 10.30 presso la Struttura stessa. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI). Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 gg (quarantacinque) dalla data di pubblicazione del presente AVVISO inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regione-toscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI). Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa vigente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Francesco Pistone

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Piombino (LI) Pratica n. 3780/2019.

Il Richiedente, sig. Bartoli Luciano, in data 20/06/2019 ha presentato domanda, acquisita al prot. n. 246520, per la concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso agricolo è stimato per un quantitativo complessivo di 12.000 m³/anno a fronte di una portata media di 0,38 l/sec, mediante derivazione da due pozzi in loc. Casa Ricci, nel territorio del Comune di Piombino (LI), su terreni contraddistinti al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 30, particella n. 27 (risorsa idrica n. 5072) e foglio di mappa n. 30, particella n. 111.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Piombino (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 09/10/2019 e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua>.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno via A. Nardini n. 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente AVVISO sul BURT inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno via A. Nardini n. 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 29-10-2019 con ritrovo alle ore 11:30-preso la località in cui sono ubicati i pozzi. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'Albo pretorio.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedi-

mento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 11/09/2019 per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Cortona, Loc. Centoia, per uso Agricolo. Ditta: De Marco Antonella. Pratica n. ACS2019_00021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

- Visto il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, "Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28/12/2015, n. 80 (...) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua (...)";

RENDE NOTO CHE

L'impresa individuale De Marco Antonella ha presentato in data 11/09/2019 domanda per concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo esistente ubicato in Comune di Cortona, Loc. Centoia, con fabbisogno medio annuo di mc 5.000 per uso Agricolo.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Copia della domanda e della documentazione a corre- do sono depositati, per la visione, presso la sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa re-

sponsabile sulle competenze delle acque pubbliche, Dott. Geol. Alberto Pedone, Tel. (055-4382646), e-mail: alberto.pedone@regione.toscana.it.

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cortona per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 04/10/2019.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 25/11/2019 con ritrovo alle ore 10.00 presso la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA. Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 3292.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE DELLA
REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

SARTOR SANDRO in qualità di legale rappresentante della TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede in VIA POGGIO AL MANDORLO 1 - BAGNO A RIPOLI (Codice fiscale e Partita IVA 13418020155) ha presentato la domanda per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO (irriguo) da prelevare mediante un CAMPO POZZI che prevede la realizzazione di n. 5 POZZI in terreni di proprietà di FATTORIA DI POGGIO CASCIANO SRL, FOLONARI AGRICOLA - SOCIETA' AGRICOLA - S.S. DI FOLONARI CARLO E C., posti nel Comune di BAGNO A RIPOLI e individuati nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 62 particelle 91, 92, 93, 282; al foglio di mappa n. 67 particelle 71, 75, 76, 100, 101, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 135, 139, 346, 408, 417, 419, 421, 423, 427 e 472; al foglio di mappa n. 70 particelle 56, 58, 59 per un quantitativo annuo massimo di 25.000 mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero di 120 mc/giorno (per circa 8 mesi e 240 gg) e per una portata massima istantanea di 8 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,79 l/s;

Non è presente restituzione.

La superficie irrigua è di 96.000 mq.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per le ore 10:30 del giorno 16/10/2019, con ritrovo sul posto.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di BAGNO A RIPOLI.

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di BAGNO A RIPOLI (FI) per 15 gg. consecutivi dal 03/10/2019; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI ENTI

ANAS S.P.A. - FIRENZE

Svincolo indennità di espropriazione depositata presso Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato

(Servizio Cassa Depositi e Prestiti), a seguito dei lavori per la realizzazione della S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno “Lavori di costruzione del tratto Castela del

Bosco-Pisa - lotto XI stralcio A dal Km. 60+087 al Km, 61+445”.

SEGUE ALLEGATO



U.O. Espropri/fm
Coordinamento Territoriale Centro

ANAS S.p.A
SEGCT TAC



Prot. CDG-0547417-P del 27/09/2019

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Servizio Cassa Depositi e Prestiti
Via Verdi, 24 - 50122 Firenze

Oggetto: Svincolo indennità di espropriazione depositata presso Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (Servizio Cassa Depositi e Prestiti), a seguito dei lavori per la realizzazione della S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno "Lavori di costruzione del tratto Castel del Bosco-Pisa - lotto XI Stralcio A dal Km. 60+087 al Km. 61+445".

Il DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni
VISTO

- il DPR n. 327/2001 modificato ed integrato con D.LGS. 302/02;
- La procura in data 19.03.2018 n. di Rep. 56271 - Raccolta n. 28396 a rogito del Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, conferita dal Presidente di Anas S.p.A.;
- Il D.A. n. 685/FI 44/IT.90 del 18/10/1996 con il quale è stato nuovamente approvato, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità, il progetto n. 13085 del 04/06/1988 per l'esecuzione dei lavori sopracitati e la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 20266 del 06/10/1989;
- I Provvedimenti Prefettizi di Pisa che hanno disposto l'occupazione dei beni necessari per l'esecuzione dei citati lavori, tra i quali quelli di proprietà della S.a.s. La Francesca di A. Genovesi & C. con sede in Viareggio, censiti al N.C.T. del Comune di Cascina (PI) fg. 43 p.la 314 (ex 56-b) e fg. 43 particella 316 (ex 57-b);
- che la ditta proprietaria non comunicava nei termini concessi l'accettazione dell'indennità di esproprio ed occupazione offerta, corrispondente ad 24.088,06 (diconsi Euro ventiquattromilaottantotto/06) ovvero 46.640.981 delle Lire all'epoca aventi corso legale;

CONSIDERATO

- che in data 30/06/1996, è stato eseguito il deposito amministrativo presso il servizio Cassa Depositi e Prestiti, pari ad € 24.088,06 (diconsi Euro ventiquattromilaottantotto/06), per l'esproprio dei terreni siti in Cascina (PI) al foglio 43 particelle 314 (ex 56-b) e 316 (ex 57-b);
- Che l'ANAS S.p.A. ha proceduto al deposito delle indennità, versando le somme come di seguito elencate:
Diritti Soggetti: non definito, N. Provinciale 168629, N. Nazionale 1036456 ed importo € 24.088,06;

Coordinamento Territoriale Centro

Sede Firenze
Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze T [+39] 055 56401 - F [+39] 055 573497
Pec ct.centro@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Sede Legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587





- La domanda presentata in data 12/09/2019, assunta in atti ANAS spa con prot. n. CDG-0533200-A in data 23.09.2019, dalla signora MIROTTI Adelina nata a Frascati (RM) il 27/07/1953, nella sua qualità di Socio accomandatario della La Francesca S.a.s. di Adelina Mirotti Genovesi & C., volta ad ottenere il nullaosta allo svincolo dell'indennità depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato Servizio Cassa Depositi e Prestiti;
 - La dichiarazione resa in forma notoria con la quale attesta che le aree sono libere da ipoteche e vincoli reali, che si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sulle somme oggetto di richiesta di svincolo e che solleva completamente l'ANAS da responsabilità, per lo svincolo dell'indennità stessa;
- Le visure ipotecarie più recenti;
- Che i terreni oggetto di procedura espropriativa ricadono in Zona Urbanistica Agricola tipo "E" e pertanto gli importi da svincolare non sono assoggettati a ritenuta di acconto, come previsto dall'art. 11 della Legge 413 del 30/11/1991 e ss.mm.ii.;

DETERMINA CHE NULLA OSTA

Allo svincolo e pagamento delle indennità, in favore del soggetto di seguito indicato:

La Francesca S.a.s. di Adelina Mirotti Genovesi & C. con sede in via Pacinotti, 41/b – 56021 Stradario 20200, codice fiscale 00458400462, pec: lafrancescasas@pecsicura.it,

Delle indennità di seguito riepilogate:

€ 24.088,06 già depositati presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato Servizio Cassa Depositi e Prestiti con il n° 168629 Provinciale e n° 1036456, Nazionale;

ESONERA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dell'anzidetto pagamento.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate e deve essere inviata alla ragioneria per conoscenza.

Ai sensi dell'art.26 del DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D. lgs. 302/2002, il presente dispositivo diventerà esecutivo dopo il trentesimo giorno dalla pubblicazione al BUR, se non sarà proposta da terzi, l'opposizione per l'ammontare dell'indennità.

Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Dirigente Ufficio per le Espropriazioni
(Ing. Raffaele Celià)

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Bientina. progetto definitivo "Costruzione Pozzo Tarantano bis in Comune di Bientina".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
AREA VASTA CENTRO

Visto l'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 22 della LR 69/2011;

Visto l'art. 34 della LR 65/2014;

ACCERTATO CHE

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Bientina mediante approvazione progetto. è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 25, Parte Seconda del 19/06/2019;

- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 88 del 25/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo "COSTRUZIONE POZZO TARANTANO BIS IN COMUNE DI BIENTINA" in comune di Bientina con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;

- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo

<http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Il Responsabile dell'ufficio Area Vasta Centro

Barbara Ferri

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Decreto n. 01 del 06/06/2019 - Imposizione di servitù di occupazione temporanea di aree con procedura ex artt. n. 22, n. 52-sexies e n. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con Determinazione R.G. n. 380 in data 06/06/2019 si approvava lo schema di Decreto di cui all'oggetto riguardante "L'imposizione di servitù di occupazione temporanea di aree con procedura ex artt. n. 22, n. 52-sexies e n. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni";

- che in data 06/06/2019 veniva emanato il Decreto n. 01 riguardante le argomentazioni di che trattasi;

- che la Determinazione, il Decreto ed i relativi allegati sono depositati nella sede comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Altopascio Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio;

- che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, gli interessati possono presentare osservazioni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT per i successivi 30 (trenta) giorni con le seguenti modalità:

1. in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, Piazza Vittorio Emanuele, 24, piano terra Palazzo Comunale;

2. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Valentina Perrone.

Il Responsabile del Procedimento
Valentina Perrone

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Progetto di piano di protezione civile - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 165 in data 18/09/2019 è stato approvato il "Progetto di piano di protezione civile - Adozione";

- che, nel rispetto della normativa vigente in materia detta deliberazione è stata trasmessa insieme ai propri allegati alla Regione Toscana ed alla Provincia di Lucca;

- che detta deliberazione ed i relativi allegati sono depositati nella sede comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Altopascio alla sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio;

- che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della LRT 65/2014, gli interessati possono presentare osservazioni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT per i successivi 30 (trenta) giorni con le seguenti modalità:

1. in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, Piazza Vittorio Emanuele, 24, piano terra Palazzo Comunale;

2. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Sartini.

Il Responsabile del settore Uso del territorio
Valentina Perrone

COMUNE DI AREZZO

Realizzazione collegamento viario parcheggio scambiatore - via Buonconte da Montefeltro. Approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e contestuale formazione di variante al Regolamento Urbanistico per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014: "Norme per il governo del territorio";

Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 26.09.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo che costituisce variante semplificata al Regolamento Urbanistico comunale ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 e dell'art. 19

comma 2 del D.P.R. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relativo alla realizzazione del collegamento viario tra il parcheggio scambiatore e via Buonconte da Montefeltro;

che la suddetta delibera corredata di tutti gli elaborati è depositata presso il Servizio progettazione Opere Pubbliche del Comune, Via Tagliamento 3 per la durata di 30 (trenta) giorni dal 9 ottobre 2019 al 8 novembre 2019; gli interessati possono presentare osservazioni nello stesso periodo. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione, adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

che le osservazioni dovranno essere indirizzate al Comune di Arezzo indirizzandole a "Comune di Arezzo Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo" o tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it

che tutta la documentazione è consultabile oltre che presso l'ufficio indicato, nei giorni di apertura al pubblico, anche sul sito istituzionale all'indirizzo:

www.comune.arezzo.it (→sezione struttura organizzativa, →Servizio Progettazione Opere Pubbliche → Opere Pubbliche →progetti in pubblicazione→

<http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-unico-progettazione/progetti-in-pubblicazione/collegamento-viario-tra-parcheggio-scambiatore-e-via-buonconte-da-montefeltro>

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Fabbianelli

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)

Piano di Recupero PR 26 - Avviso presa d'atto mancata presentazione osservazioni ed efficacia dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 111 della L.R. 65/2014;

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 06.03.2019, con la quale è stato adottato il Piano di recupero in oggetto, riferito ad un'area posta in Via Faentina n. 150, lungo la strada regionale n. 302 "Brisighellese-Ravennate", nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Firenze-Faenza, fra gli abitati di Panicaglia e Ronta;

Vista la pubblicazione dell'avviso di adozione sul B.U.R.T. n. 16 del 17.04.2019;

Vista la trasmissione del suddetto Piano di Recupero

alla Città Metropolitana avvenuta in data 15.04.2019, prot. 8743;

Visto il deposito dello stesso effettuato presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico per 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT (dal 17.04.2019 al 16.05.2019);

Vista la pubblicazione degli atti del Piano sul sito istituzionale comunale dal 16.04.2019 al 16.05.2019;

Considerato che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T., non sono pervenute osservazioni da parte di chicchessia e che pertanto si è verificata l'ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 111 L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

Che il Piano di Recupero PR 26, non essendo pervenute osservazioni nei tempi di legge, diverrà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT ai sensi dell'art. 111, comma 5, L.R. 65/2014.

Il Dirigente
Emanuele Grazzini

COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo)

Approvazione del PIANO OPERATIVO art. 19 L.R. n. 65/2014 e conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Comune di Capolona L.R. n. 10/2010.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e dell'art. 28 della L.R. 10/2010

AVVISA

Con deliberazione n. 37 del 30.07.2019 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014, ha definitivamente approvato il Piano Operativo comunale;

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 65/2014, la sopramenzionata deliberazione, con tutti gli elaborati allegati, è stata inviata ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge;

Dato atto che sempre con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30.07.2019, con l'approvazione del Piano Operativo si è concluso il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dei disposti della L.R. n. 10/2010 smi e della LR 65/2014 e pertanto lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Preso atto che con la terza ed ultima seduta della Conferenza Paesaggistica del 25.09.2019, si è chiusa con esito positivo la conformazione del Piano Operativo al PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano.

RENDE NOTO CHE

Per quanto sopra esposto, la sottoscritta architetto Cristina Frosini, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 19, comma 7 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell'art. 28 L.R. 10/2010, rende nota la pubblicazione sul BURT del Piano Operativo e contestuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del comune di Capolona, che acquisirà efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.T.

Il Piano Operativo approvato è accessibile sul sito istituzionale del Comune di Capolona www.comune.capolona.ar.it/, nella relativa area ad esso riservata nella sezione "Servizi online", "Piano di Governo del Territorio", "Piano Operativo Approvato";

o direttamente al seguente link: [http://www.comune.capolona.ar.it/c051006/images/PGT/?path=Approvazione piano operativo](http://www.comune.capolona.ar.it/c051006/images/PGT/?path=Approvazione+piano+operativo)

Si informa che garante della comunicazione è il geom. Simone Franci.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Cristina Frosini

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

13° Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014. UTOE 8 - Verde Privato - Loc. Praticelli - Proprietà varie. Adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti gli atti d'Ufficio;

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale di Castelfiorentino, nella seduta del 30/09/2019, con Deliberazione n. 51, ha adottato la "13° VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO- UTOE 8 - Verde Privato - loc. Praticelli - Proprietà varie - ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014";

Che la suddetta Deliberazione, corredata di tutti gli elaborati, sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica e sul sito istituzionale del Comune di Castelfiorentino al seguente link: <http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/comune.jsp?IdDoc=224&IsEle=0&W>

[here=IdDoc%3D794&Titolo=PIANO+REGOLATOR E+GENERALE&idExt=5](http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/comune.jsp?IdDoc=224&IsEle=0&W) per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune; dette osservazioni scritte dovranno essere indirizzate al Comune di Castelfiorentino - Servizio Gestione del Territorio.

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio
Roberto Marconi

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)

14° Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014. UTOE E1c - Zona agricola - Via Profeti - Proprietà Martelli; UTOE 3 - Zona S36 - Via De Sanctis - Proprietà Errebici s.r.l. Adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti gli atti d'Ufficio;

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale di Castelfiorentino, nella seduta del 30/09/2019, con Deliberazione n. 52, ha adottato la "14° VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO - UTOE E1c - Zona agricola - Via Profeti - Proprietà Martelli; UTOE 3 - Zona S36 - Via De Sanctis - Proprietà Errebici s.r.l.";

Che la suddetta Deliberazione, corredata di tutti gli elaborati, sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica e sul sito istituzionale del Comune di Castelfiorentino al seguente link: <http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/comune.jsp?IdDoc=224&IsEle=0&W> here=IdDoc%3D795&Titolo=PIANO+REGOLATOR E+GENERALE&idExt=5 per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune; dette osservazioni scritte dovranno essere indirizzate al Comune di Castelfiorentino - Servizio Gestione del Territorio.

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio
Roberto Marconi

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. n. 65 del 10/11/2014 definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_p (Cavriglia - ex discariche minerarie), adottata con delibera C.C. n. 36 del 30/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 30 e 32 della L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.09.2019 è stata Approvata la "Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 e art.32 della L.R. n. 65 del 10/11/2014, definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_P (Cavriglia - ex discariche minerarie)".

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n. 65/2014.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono consultabili in forma cartacea presso gli Uffici Urbanistica del Comune, V.le Principe di Piemonte, 9, tel. 055/9669747 - 32; on-line sul sito istituzionale del Comune di Cavriglia: www.comune.cavriglia.ar.it

Responsabile del Procedimento
Piero Secciani

COMUNE DI Crespina Lorenzana

Avviso di approvazione della nuova adozione di alcune previsioni conseguenti gli esiti delle controdeduzioni ad alcune osservazioni relative alla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana, con contestuale Variante parziale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina.

**IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL
PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014, art. 19 (Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica) e ai sensi dell'art. 28 L.R. 10/2010.

AVVISA

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 32

del 25.07.2019, immediatamente eseguibile, è stata definitivamente approvata ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 65/2014 la nuova adozione di alcune previsioni conseguenti gli esiti delle controdeduzioni ad alcune osservazioni relative alla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana, con contestuale Variante parziale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina;

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 6, della LR 65/2014, è stata inviata la sopramenzionata deliberazione di C.C. e gli elaborati contenuti, ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della stessa Legge;

Dato atto che, con l'approvazione si è inteso chiuso il processo di integrazione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dei disposti della LR n. 10/2010 smi. e della L.R 65/2014 e pertanto lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT;

Preso atto infine che con la seconda ed ultima seduta della conferenza paesaggistica del 18.09.2019, si è chiusa con esito positivo la conformazione del Piano Operativo al PIT PPR ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano;

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Per quanto ivi espresso, il sottoscritto P.E. Luca Melani, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 7 della LR 65/2014 e ai sensi dell'art. 28 L.R. 10/2010, rende nota la pubblicazione sul Burt dell'approvazione della nuova adozione di alcune previsioni conseguenti gli esiti delle controdeduzioni ad alcune osservazioni relative alla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana, con contestuale Variante parziale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina e contestuale integrazione alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Comune di Crespina Lorenzana, il cui strumento acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla presente pubblicazione sul BURT.

**PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE,
INFORMAZIONI**

L'anzidetta deliberazione di approvazione, unitamente agli allegati integranti, tutti in formato digitale, sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana http://amministrazionetrasparente.comune.crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900, nella relativa area ad essi riservata della sezione: "Sportello Unico Edilizia e Urbanistica", "regolamenti", "Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale",

avente il seguente percorso web: <https://comune.crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/edilizia-privata-e-urbanistica/regolamenti/92> "Approvazione definitiva", oppure presso la sede Comunale in P.zza Cesare Battisti n. 22, negli orari di apertura al pubblico dal Martedì e Giovedì Pomeriggio.

*Il Responsabile dell'Area 3
Servizi al Territorio e del Procedimento*
Luca Melani

COMUNE DI Crespina Lorenzana

Approvazione correzione errori materiali, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m., contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente territorio di Crespina.

IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.;

Vista la variante al Piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana, con contestuale variante parziale al Piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina adottato con delibera di consiglio comunale n. 36 del 21/06/2017 ed approvata con delibera di consiglio comunale n. 23 del 10/05/2018, efficace dal 31/08/2018;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati rettificati, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m., gli errori materiali contenuti negli art.li 70 e 86 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Territorio di Crespina approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/2018;

- che il provvedimento di approvazione e gli elaborati del Regolamento Urbanistico rettificati, sono disponibili presso l'ufficio urbanistica e sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: "[http://amministrazionetrasparente.comune.crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900&anno="](http://amministrazionetrasparente.comune.crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900&anno=)".

*Il Responsabile dell'Area 3
Servizi al Territorio*
Luca Melani

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Variante puntuale semplificata al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale vigente per individuazione area per servizi ed attrezzature di interesse pubblico zona "G1" da destinare a nuova sede della Arciconfraternita di Misericordia e modifica art.14 NTA del R.U. - ADOZIONE.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Considerata la riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'art. 30 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 32 della medesima L.R.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata adottata la Variante puntuale semplificata al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale vigente per individuazione area per servizi ed attrezzature di interesse pubblico zona "G1" da destinare a nuova sede della Arciconfraternita di Misericordia e modifica art. 14 NTA del R.U.,

- che la Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione e gli allegati ad essa da oggi e per 30 giorni naturali e consecutivi sono pubblicati e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Forte dei Marmi al seguente indirizzo: <http://www.comuneweb.it/egov/Forte/Atti/elenco/atto.dc.2019.49.0.html> e a libera visione del pubblico presso il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata nelle ore di apertura al pubblico,

- ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della L.R. 65/2014, gli interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni dalla data odierna.

Il Dirigente
Sandro Giannechini

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Regolamento Urbanistico e Piano di Indirizzo e di regolazione degli orari il dirigente del settore pianificazione del territorio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 65 del 10/11/2014

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 58 del 24/07/2015, ha adottato

- il Regolamento urbanistico, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi della LR n. 10 del 12/02/2010,

- la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 98 della LR n. 65 del 10/11/2014, quale parte integrante del Regolamento urbanistico,

- il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari ai sensi della LR n. 38/1998;

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 42 del 4/05/2018, integrata con successivi atti n. 54 del 13/08/2018 e n. 100 del 20/11/2018, ha distintamente votato ed approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 142 del 30/07/2019, ha definitivamente approvato gli atti di cui sopra, ad eccezione di alcune parti del regolamento urbanistico oggetto dell'avviso di ripubblicazione che segue;

che gli atti sopra citati e gli elaborati allegati sono a libera visione del pubblico presso il Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata;

AVVISA

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 142 del 30/07/2019, ha disposto la ripubblicazione di alcuni parti del regolamento urbanistico relative:

- alla classificazione cartografica riportata nelle tavole del quadro progettuale e del quadro conoscitivo delle parti del territorio evidenziate nell'elaborato grafico denominato allegato 1 alla deliberazione n. 142 del 30/07/2019;

- alle disposizioni normative evidenziate negli elaborati denominati allegato 2 e allegato 3 alla deliberazione n. 142 del 30/07/2019;

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è depositata presso l'albo pretorio e presso gli uffici del Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata, per 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, presentando le osservazioni che ritiene opportune.

Il Dirigente
Venicio Ticcianti

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Terza variante al Regolamento Urbanistico.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DEI
COMUNI DI GAMBASSI TERME E MONTAIONE

Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 luglio 2019, esecutiva, è stata adottata la terza variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Montaione.

che, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, non risultando pervenute osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'avviso concernente l'avvenuta adozione, la variante diventerà efficace dal giorno della pubblicazione sul BURT del presente avviso, subordinatamente alle prescrizioni e condizioni di cui alla nota dell'Ufficio del Genio Civile di Firenze assunta al protocollo del Comune al n. 7653 in data 3 agosto 2019.

Il provvedimento, completo dei relativi allegati progettuali e della nota dell'Ufficio del Genio Civile, è depositato presso l'Ufficio Comune Servizio Gestione del Territorio dei Comuni di Gambassi Terme e Montaione, ubicato in Piazza del Municipio 1, Montaione, e reso accessibile e consultabile sul sito web istituzionale del comune <http://www.comune.montaione.fi.it/index.php/varianti-al-secondo-regolamento-urbanistico.html>

Il Responsabile
Stefano Ramerini

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Variante (n. 28) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella definizione nelle NTA del Regolamento Urbanistico della disciplina sulla efficacia "Ultrattiva" dei piani attuativi e degli interventi edilizi già convenzionati - Adozione ai sensi della L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA

Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al Regolamento Urbanistico del Comune di Monteverchi;

Vista la Del. C.C. n. 67 del 25.09.2019 divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la Variante n. 28 al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. n. 62/2010) di cui all'oggetto;

Vista la L. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Del. G.C. n. 101/2018;

Vista la Del. G.C. n. 131/2018;

RENDE NOTO

Che la Variante (n. 28) al Regolamento Urbanistico adottata con Del. C.C. n. 67 del 25.09.2019 sarà depositata presso gli Uffici del Settore, presso la Segreteria Comunale e pubblicati sulla home page del sito internet del Settore (www.comune.montevarchi.ar.it) e acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. ai soli fini della loro visione e delle eventuali osservazioni che si ritenga opportuno presentare da parte di chiunque.

Il Dirigente

Domenico Bartolo Scrascia

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Variante (n. 29) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella redazione della scheda norma denominata area di trasformazione “Via della Lama” (AT_P22) e nelle modifiche ad alcune attrezzature pubbliche di Moncioni al fine di procedere alla loro alienazione secondo quanto disposto dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019 (Del. C.C. 107/2018) - Adozione ai sensi della L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA

Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;

Vista la Del. C.C. n. 68 del 25.09.2019 divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la Variante n. 29 al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. n. 62/2010) di cui all’oggetto;

Vista la L. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Del. G.C. n. 101/2018;

Vista la Del. G.C. n. 131/2018;

RENDE NOTO

Che la Variante (n.29) al Regolamento Urbanistico adottata con Del. C.C. n. 68 del 25.09.2019 sarà depositata presso gli Uffici del Settore, presso la Segreteria Comunale e pubblicati sulla home page del sito internet del Settore (www.comune.montevarchi.ar.it) e acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. ai soli fini della loro visione e delle eventuali osservazioni che si ritenga opportuno presentare da parte di chiunque.

Il Dirigente

Domenico Bartolo Scrascia

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Variante (n. 30) al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. 62/2010) consistente nella modifica di alcune schede norma per l’attivazione della perequazione urbanistica nelle schede norma “Le case Romole” (AT_R8) - sub comparto C e “via della Costa 2” (AT_R34) disc. rispet. dal co.60.1.5 e dal co.60.1.16 delle NTA del RU e riattivazione della scheda norma “Casa rotta” (AT_P10) così come disciplinata dal co.61.1.7. dalla variante n. 12 del RU app. Del. C.C. 36/2015 - Adozione L.R.65/2014 e smi.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA

Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;

Vista la Del. C.C. n. 69 del 25.09.2019 divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la Variante n. 30 al Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. n. 62/2010) di cui all’oggetto;

Vista la L. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Del. G.C. n. 101/2018;

Vista la Del. G.C. n. 131/2018;

RENDE NOTO

Che la Variante (n. 30) al Regolamento Urbanistico adottata con Del. C.C. n. 69 del 25.09.2019 sarà depositata presso gli Uffici del Settore, presso la Segreteria Comunale e pubblicati sulla home page del sito internet del Settore (www.comune.montevarchi.ar.it) e acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. ai soli fini della loro visione e delle eventuali osservazioni che si ritenga opportuno presentare da parte di chiunque.

Il Dirigente

Domenico Bartolo Scrascia

COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)

Avviso deposito atti art. 19 della L.R.T. n. 65 del 10.11.2014 “Atti di Governo del Territorio”.

IL RESPONSABILE AREA 6 “GOVERNO DEL TERRITORIO E GESTIONE AMBIENTE”

Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 17.09.2019 avente ad oggetto: Integrazione al documento di avvio del procedimento per redazione del “Nuovo Piano Operativo Comunale” ai sensi della LRT n. 65/2014 e s.m.i., con il “Programma delle attività di informazione e partecipazione”;

Accertato che con nota prot. n. 19239/6.1 del 27.09.2019 sono stati trasmessi in formato digitale agli uffici competenti delle varie Amministrazioni/Enti, gli atti allegati alla delibera;

RENDE NOTO

- Che la documentazione relativa all’Integrazione al documento di avvio del procedimento al “Nuovo Piano

Operativo Comunale” ai sensi della LRT n. 65/2014 e s.m.i., con il “Programma delle attività di informazione e partecipazione” è depositata in pubblica visione, su supporto cartaceo, presso la Segreteria comunale di Via Fondaccio 11/a - Montignoso;

- Che la stessa documentazione è inoltre consultabile, sul sito web dedicato dell’Amministrazione Comunale: www.comune.montignoso.ms.it sezione “garante dell’informazione e della partecipazione”;

- Che al fine di consentire la partecipazione, anche in forma digitale, di tutti cittadini interessati al procedimento è stata istituita la casella di posta elettronica: garante@comune.montignoso.ms.it

- Che il “Programma delle attività di informazione e partecipazione” si avvierà solo a seguito della pubblicazione del presente estratto sul BURT.

Il Responsabile Area 6

Fabrizio Pezzica

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Variante mediante Sportello Unico per le Attività Produttive art. 35 L.R.T. 65/2014 e art. 8 D.P.R. 160/2010 per la demolizione e la ricostruzione della copertura con contestuale aumento di volume struttura alberghiera situata in viale Antonio Gramsci 811 - proprietà Hotel Ragno d’Oro di Perini Gastone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.35 della L.R. 65/2014

AVVISA

che in data 29/08/2019 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria relativa alla proposta di variante mediante Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell’art. 35 della L.R.T. 65/2014.

che la suddetta conferenza ha avuto esito favorevole;

che il verbale della conferenza corredata di tutti gli allegati sarà depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data pubblicazione sul BURT, e sarà visionabile presso l’ufficio urbanistica nei giorni e negli orari di apertura al pubblico e sul sito del Comune al seguente link : https://www.comuneweb.it/egov/Piancastagnaio/ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_territorio/dettaglio.199.-1.html

che entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire al Comune - Ufficio Urbanistica o tramite consegna a mano o tramite pec. Nel caso di invio tramite servizio postale le osservazioni dovranno essere

inoltrate a mezzo di raccomandata a/r e comunque farà fede la data di ricevimento e non la data di spedizione.

Il Responsabile
Laura Frosoni

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Variante al Piano Strutturale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della l.r. n. 65/2014 e dell'art. 28 della Legge Regionale 10/2010;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2019 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative all'adozione della Variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo e in data 19.3.2019 è stata attivata la procedura della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del Piano Operativo al PIT-PPR e per l'adeguamento al PIT-PPR della Variante al Piano Strutturale;

- che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 10.04.2019 è stata approvata definitivamente la Variante al Piano Strutturale ai sensi della L.R. 65/2014;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19.09.2019 è stata approvata definitivamente la Variante al Piano Strutturale come integrata a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR;

- che in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano Strutturale sono pubblicati sul sito istituzionale: la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, visionabili presso il servizio urbanistica-edilizia;

AVVISA

- che le deliberazioni e i relativi allegati sono consultabili nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione del Territorio" e in formato cartaceo presso il servizio urbanistica-edilizia nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Il Segretario Generale
Fabio Toscano

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Piano Operativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della l.r. n. 65/2014 e dell'art. 28 della Legge Regionale 10/2010;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2019 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative all'adozione della Variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo e in data 19.3.2019 è stata attivata la procedura della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del Piano Operativo al PIT-PPR e per l'adeguamento al PIT-PPR della Variante al Piano Strutturale;

- che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.15 del 10.04.2019 è stato approvato definitivamente il Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014;

- che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.16 del 10.04.2019 è stata riadottata la scheda trasformazione AT5 di Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19.09.2019 è stato approvato definitivamente il Piano Operativo come integrato a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR;

- che in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Operativo sono pubblicati sul sito istituzionale : la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, visionabili presso il servizio urbanistica-edilizia;

AVVISA

- che le deliberazioni e i relativi allegati sono consultabili nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione del Territorio" e in formato cartaceo presso il servizio urbanistica-edilizia nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Il Segretario Generale
Fabio Toscano

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Variante al progetto di potenziamento linea ferroviaria Pistoia-Lucca - raddoppio tratta Pistoia - Montecatini Terme relativa alla modifica del tracciato di

via Terza in loc. Ponte di Serravalle, con contestuale adozione di variante cartografica. contestuale variante ai sensi art. 34 l.r. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10/11/2014 n. 65 e s.m.i.

RENDE NOTO

- che a seguito della pubblicazione sul BURT n. 34 del 21/08/2019 dell'avviso di approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 DEL 20/06/2019, ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

AVVISA

- che la deliberazione con i relativi allegati, sono pubblicati sul Sito Web del Comune di Serravalle Pistoiese, all'indirizzo: <http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/variante-al-progetto-di-potenziamento-linea-ferroviaria-pistoia-lucca-raddoppio-tratta-pisto>

- la documentazione è anche depositata per la consultazione al pubblico presso la sede dell'Area Pianificazione Territoriale Via G. Garibaldi, 54, Serravalle Pistoiese.

Il Responsabile di Area
Federico Salvadeo

COMUNE DI SIENA

Approvazione progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica per realizzazione del "Completamento opere di urbanizzazione mobilità interna lungo v.le Toselli. Connessione e riqualificazione della viabilità tra p.zza Maestri del Lavoro e via Marzi" e contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico, a norma dei combinati disposti dell'art. 19 DRP 327/2001 e s.m.i. e art. 34 L.R.T. 65/2014, con disposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti del co. 2, art. 10, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LL.PP.

Premesso

ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti art. 19, del D.P.R. 327/2001 e art. 34 della L.R.T. 65/2014

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 30/09/2019 è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione

del "completamento opere di urbanizzazione mobilità interna lungo v.le Toselli. Connessione e riqualificazione della viabilità tra p.zza Maestri del Lavoro e via Marzi" che costituisce contestuale adozione della variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla riattivazione in vigore della previsione urbanistica Rp37 - Viabilità interna viale Toselli, oltre al Vd - verde di ambientazione e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

RENDE NOTO

che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati rimarranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi presso la Segreteria Generale in Piazza del Campo n. 1 e presso gli Uffici del Servizio Urbanistica in Via di Città n. 81, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

che chiunque può prenderne visione, nell'orario di apertura al pubblico, presentando le osservazioni che ritenga opportune al Comune di Siena nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT e quindi non oltre al giorno 07/11/2019;

che dette osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire, a mano o tramite servizio postale, al protocollo generale del Comune, oppure mediante PEC al seguente indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it

che i documenti relativi il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione della "completamento opere di urbanizzazione mobilità interna lungo v.le Toselli. Connessione e riqualificazione della viabilità tra p.zza Maestri del Lavoro e via Marzi" e contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico, sono consultabili anche sul sito web del Comune all'indirizzo:

<http://www.comune.siena.it/II-Comune/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio>

Il Responsabile del Procedimento per il progetto dell'opera in oggetto è l'Ing. Eugenio Rossi, Responsabile del Servizio Progettazione e Realizzazione Opere e il Responsabile del Procedimento per la variante urbanistica è l'Ing. Francesco Montagnani, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, con sede in via di Città n. 81. Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di mercoledì e venerdì, con orario 9,00-13,00 e giovedì con orario 9,00-13,00 e 15,00-17,00.

Il Dirigente
Francesco Montagnani

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Piani di bacino di iniziativa pubblica dei bacini estrattivi nel Comune di Stazzema - Adozione del

PABE relativo alla scheda 8-Bacino Monte Macina del PIT-PPR e deposito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO E CAVE

Vista la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

Visti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali;

Dato atto che il proponente è l'Ufficio di Piano del Comune di Stazzema e l'autorità procedente è il Consiglio Comunale del Comune di Stazzema;

Ai sensi dell'art. 114 della L.R. 65/2014 ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Generale del Comune, per 60 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'adozione del Piano attuativo del bacino estrattivo relativo alla scheda 8 - Bacino Monte Macina del PIT-PPR.

Entro e non oltre il termine di cui sopra, chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli atti costituenti il PABE della scheda 8 - Bacino Monte Macina del PIT-PPR con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni, redatte in carta da bollo, che dovranno essere indirizzate al Responsabile del Servizio Programmazione delle Infrastrutture, Patrimonio, Cave e che dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Stazzema nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Arianna Corfini

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Avviso di approvazione della variante n. 20 al Regolamento Urbanistico per approvazione del progetto di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto fiume Arno Casentino", 2° stralcio 2° lotto con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 23/07/2019, con la quale è stata adottata la variante n. 20 al Regolamento Urbanistico per approvazione del progetto di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica - tratto fiume Arno Casentino", 2° stralcio 2° lotto con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, pubblicata nel BURT del 28/08/2019;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta;

Vista la L.R. 65 del 10/11/2014 articolo 34;

RENDE NOTO

Che la Variante suddetta diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai sensi dello articolo 34 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Laura Paolucci

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo)

Adozione Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al Regolamento Urbanistico per l'attuazione dell'area di trasformazione C_ter_04 in località Pernina. Variante n. 11 al RU ai sensi degli artt. 107 e 32 della LR 10.11.2014 n. 65.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26.09.2019 è stato adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata in Area di Trasformazione C_TER_04 - località "Pernina" e contestualmente adottata la Variante n.11 al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi degli artt. 107 e 32 della L.R. 10.11.2014 n. 65.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera rimarranno depositati nella sede del Comune, presso gli Uffici del Servizio Edilizia - Ambiente - Urbanistica a libera visione del pubblico, per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Che entro e non oltre tale termine di deposito gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Protocollo del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 111, comma 3 della L.R. n. 65 del 10.11.2014; le osservazioni potranno essere inviate anche a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n. 65/2014.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono consultabili presso gli Uffici del Servizio Edilizia - Ambiente - Urbanistica, piazza della Repubblica, 16, tel. 055/9194773; on-line sul sito istituzionale del Comune di Terranuova Bracciolini: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it

Responsabile del Procedimento
Laura Magni

AVVISI ANNULLAMENTO

- **AVVISI**

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Variante al Piano Strutturale. (Pubblicato sul B.U. n. 40 del 2/10/2019).

Si comunica che la pubblicazione dell'avviso in oggetto avvenuta in data 2 ottobre 2019 sul B.U. n. 40 è da ritenersi **nulla**.

L'avviso è nuovamente pubblicato nel presente bollettino.

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Piano Operativo. (Pubblicato sul B.U. n. 40 del 2/10/2019).

Si comunica che la pubblicazione dell'avviso in oggetto avvenuta in data 2 ottobre 2019 sul B.U. n. 40 è da ritenersi **nulla**.

L'avviso è nuovamente pubblicato nel presente bollettino.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624